

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 novembre 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 371. Sentenza 11-20 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Giurisdizione della Corte dei conti per fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave - Limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti a detta giurisdizione - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

[D.-L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, comma 1, lettera *a*), convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639].

(Cost., artt. 3, 11, 24, 81, 97 e 103, secondo comma) Pag. 9

N. 372. Sentenza 11-20 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Cause eccezionali di impossibilità lavorativa - Cessazione del rapporto di pubblico impiego per soppressione dell'ente di appartenenza - Mancata previsione tra dette cause - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 390/1995 e 531/1988) - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(D.-L. 28 febbraio 1986, n. 49, art. 10, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120).

(Cost., artt. 3, 36 e 38) » 16

N. 373. Ordinanza 11-20 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rinvio dell'udienza camerale - Nomina di un difensore in sostituzione di quello non comparso nel caso di legittimo impedimento del difensore dell'imputato - Omessa previsione - Formulazione della questione in termini non univoci - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 599, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) » 19

N. 374. Ordinanza 11-20 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Arresto - Convalida - Presentazione al giudice per il giudizio direttissimo - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che non abbiano avuto in consegna l'arrestato - Conseguenze - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 383 e 566, comma 2).

(Cost., art. 76) » 21

- N. 375. Ordinanza 11-20 novembre 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Minori - Condizioni soggettive ed oggettive per la sostituzione delle pene detentive - Inapplicabilità - Riferimento alla sentenza della Corte n. 16/1998 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 59 e 60).
 (Cost., artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31) Pag. 23
- N. 376. Ordinanza 11-20 novembre 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Lavoratori dello spettacolo - Contribuzione previdenziale - Categorie di lavoratori - *Ius superveniens*: decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 - Modifica del regime contributivo - Esigenza di nuova valutazione del requisito della rilevanza da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
 (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, artt. 2, secondo comma, 6, 7, 8 e 9) » 24
- N. 377. Ordinanza 11-20 novembre 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Giustizia amministrativa - Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - Mancata previsione di componenti «laici» nell'organo di autogoverno - Pluralità di soluzioni ammissibili fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 7, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma e 108, secondo comma) » 26
- N. 378. Ordinanza 11-20 novembre 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Ingiustificato possesso di valori - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Sussistenza di una circostanza attenuante - Confisca dei valori costituenti profitto dell'attività delittuosa - Esclusione - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 334/1994 - Prospettazione della questione in modo ancipite - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.
 (C.P.P., artt. 445, comma 1; c.p., art. 240, primo comma; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*sexies*, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 501).
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) » 29
- N. 379. Ordinanza 11-20 novembre 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Tassativa indicazione dei familiari coadiutori ai quali viene estesa l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Familiari legati al titolare dell'attività commerciale dal terzo grado di parentela (nipoti) - Mancata ricomprensione - *Ius superveniens*: legge n. 662/1966 - Esigenza di una nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 2) » 31

N. 380. Ordinanza 11-20 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida - Natura della sanzione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Mancata indicazione di elementi idonei all'individuazione della fattispecie concreta oggetto della controversia - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 25) Pag. 33

N. 381. Ordinanza 11-20 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida - Sanzione - Radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale - Palese erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice rimettente - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, comma 2).

(Cost., artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35) » 34

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 32. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 ottobre 1998 (della provincia di Bolzano)..

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Controlli effettuati dal NAS di Trento presso gli Ospedali di Bolzano e di Brunico - Invasione delle competenze legislative e amministrative provinciali in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri e di igiene e sanità - Lesione dell'autonomia provinciale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 228/1993 e n. 182/1997.

(Verbale del NAS Trento presso l'ospedale di Bolzano del 31 agosto 1998; verbale del NAS Trento presso l'ospedale di Brunico del 24 agosto 1998).

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, primo comma, nn. 7, 9, primo comma, 10, e 16, primo comma; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.lgs. 16 marzo 1992, nn. 267 e 266, art. 4) » 37

N. 839. Ordinanza della pretura di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, del 21 settembre 1998.

Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti pericolosi - Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Lamentata depenalizzazione - Eccesso di delega.

(D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52, modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389).

(Cost., art. 76) » 40

N. 840. Ordinanza del pretore di Spoleto del 29 settembre 1998.

Sanità pubblica - Raccolta e distribuzione di sangue umano e di emoderivati in violazione di norme di legge o per fini di lucro - Asserita indeterminatazza della norma incriminatrice - Lesione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17).

(Cost., art. 25) » 42

- N. 841. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna del 7 aprile 1998.
Impiego pubblico - Agenti della Polizia di Stato - Dispensa dal servizio per infermità - Riammissione in servizio - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3/1994, per gli impiegati civili dello Stato - Violazione dei principi di tutela del lavoro, di imparzialità e buon andamento della p.a.
 (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, art. 60, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 35 e 97) Pag. 44
- N. 842. Ordinanza del tribunale di Civitavecchia del 7 maggio 1998.
Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato o persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da dette persone nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati - Elencazione meramente numerica degli altri parametri costituzionali invocati.
 (C.P.P. 1988, art. 513).
 (Cost., artt. 3, 25, 101, 102, 111 e 112) » 47
- N. 843. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania del 23 giugno 1998.
Giustizia amministrativa - Giudizio dinanzi al t.a.r. - Istanza di regolamento di competenza presentata dalla parte resistente o interveniente - Obbligatoria sospensione del giudizio, in assenza di accordo delle parti sul t.a.r. indicato come territorialmente competente, e trasmissione degli atti al Consiglio di Stato - Mancata previsione della delibazione del giudice adito circa la manifesta inammissibilità e/o infondatezza della istanza, come stabilito dall'art. 367, primo comma, cod. proc. civ. per il regolamento di giurisdizione e dall'art. 42 e ss. cod. proc. civ. per il regolamento di competenza nel processo civile - Incidenza sul principio di difesa in giudizio e sull'uguaglianza processuale delle parti - Violazione del principio del doppio grado di giudizio.
 (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 31, quinto comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 125, secondo comma) » 48
- N. 844. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Arezzo del 19 giugno 1998.
Imposte e tasse in genere - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe relative alla tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture o cavi - Contrasto con le direttive fissate dalla legge di delega n. 421/1992.
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 47, commi 1 e 2, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).
 (Cost., art. 76, primo comma) » 59
- N. 845. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Arezzo del 19 giugno 1998.
Imposte e tasse in genere - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe relative alla tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture o cavi - Contrasto con le direttive fissate dalla legge di delega n. 421/1992.
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 47, commi 1 e 2, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).
 (Cost., art. 76, primo comma) » 61

N. 846. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Arezzo del 19 giugno 1998.

Imposte e tasse in genere - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe relative alla tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture o cavi - Contrasto con le direttive fissate dalla legge di delega n. 421/1992.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 47, commi 1 e 2, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

(Cost., art. 76, primo comma) Pag. 62

N. 847. Ordinanza del presidente del tribunale di Locri del 18 luglio 1998.

Impiego pubblico - Collegio arbitrale di disciplina - Composizione - Nomina di cinque presidenti esterni, in caso di disaccordo tra i rappresentanti del personale e i rappresentanti dell'amministrazione, da parte del presidente del tribunale, sede del collegio, su richiesta della p.a. - Eccesso di delega - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario e di magistratura.

(D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59, comma 8).

(Cost., artt. 76 e 108) » 62

N. 848. Ordinanza del pretore di Vicenza del 24 settembre 1998.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da esposizione all'amianto - Previsione, in caso di esposizione dei lavoratori all'amianto per oltre dieci anni, della moltiplicazione dell'intero periodo soggetto ad assicurazione obbligatoria per il coefficiente di 1,5 - Mancata previsione di un limite quantitativo o qualitativo della esposizione all'amianto, con conseguente indeterminabilità dei destinatari del beneficio - Omessa previsione dell'applicabilità di detto beneficio ai lavoratori delle FF.SS. S.p.a. - Violazione del principio di uguaglianza.

(Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, modificato dal d.-l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993, n. 271).

(Cost., art. 3) » 64

N. 849. Ordinanza della corte d'appello di Venezia del 26 maggio 1998.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimento di appello - Imputato assolto in prima istanza - Preclusione per il giudice di appello di provvedere, in ipotesi di ritenuta responsabilità penale, in ordine alla richiesta di applicazione della pena formulata tempestivamente in primo grado - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nelle ipotesi di ingiustificato dissenso del p.m.

(C.P.P. 1988, art. 448).

(Cost., art. 3) » 66

N. 850. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Torino del 4 maggio 1998.

Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle commissioni tributarie - Prova testimoniale - Divieto - Lesione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 24) » 68

N. 851. Ordinanza del pretore di Varese del 30 giugno 1998.

Sanità pubblica - Specialisti ambulatoriali convenzionati - Inquadramento, a domanda e anche in soprannumero, con decorrenza 1° luglio 1998, nel primo livello dirigenziale delle AA.SS.LL. - Condizioni: svolgimento esclusivo, alla data del 31 dicembre 1997, di attività ambulatoriali con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali ed età non superiore a 55 anni - Mantenimento del precedente incarico esclusivamente agli specialisti di età non inferiore a 55 anni alla stessa data del 31 dicembre 1997 e non in posizione di quiescenza per pregressi rapporti o titolari di altro tipo di convenzioni con il S.S.N. (salvo rinuncia alle stesse entro il 1° marzo 1998) - Violazione dei principi di uguaglianza e di tutela del lavoro - Incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 34, comma 1).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 38) Pag. 70

N. 852. Ordinanza della corte d'appello di Firenze del 2 ottobre 1998.

Processo civile - Procedimento d'appello - Citazione e costituzione delle parti - Parte deceduta dopo l'udienza di discussione davanti al collegio di primo grado, senza che l'evento emergesse dalla sentenza o dalla sua notificazione rituale - Costituzione in giudizio degli eredi - Sanatoria *ex tunc* della nullità della citazione d'appello avvenuta oltre i termini stabiliti - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 359, combinato disposto, 163, comma 2, n. 2, e 164, comma 2).

(Cost., art. 24) » 73

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 371

Sentenza 11-20 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Giurisdizione della Corte dei conti per fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave - Limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti a detta giurisdizione - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

[D.-L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, comma 1, lettera *a*), convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639].

(Cost., artt. 3, 11, 24, 81, 97 e 103, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, che sostituisce l'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, promossi con ordinanze emesse il 29 novembre, il 27 novembre 1996 e il 25 febbraio 1997 dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale di appello, il 15 maggio 1997 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, ed il 26 settembre 1997 dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale di appello, rispettivamente iscritte ai nn. 182, 185, 500 e 881 del registro ordinanze 1997 ed al n. 211 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 16, 35 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Trani Roberto, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Vincenzo Colacino per Trani Roberto e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con tre ordinanze di contenuto pressoché identico, emesse, rispettivamente, il 29 novembre 1996, il 27 novembre 1996 e il 25 febbraio 1997 (r.o. nn. 182, 185 e 500 del 1997), la Sezione prima centrale di appello della

Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti», denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui «limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave». Il predetto articolo viene denunciato dalle prime due ordinanze nel testo risultante dal d.-l. e, dalla terza, nella versione finale contenuta nella legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.

1.1. — Le ordinanze — ritenuta rilevante la questione, in quanto, da un lato, nei casi esaminati dal giudice contabile sarebbe configurabile l'ipotesi della «colpa normale» e, dall'altro, la disciplina denunciata risulta applicabile anche ai giudizi in corso, giusta l'art. 3, secondo comma, dello stesso d.-l. n. 543 del 1996 — osservano, quanto alla non manifesta infondatezza, che già in passato la Corte costituzionale si è occupata di norme che limitavano la responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti pubblici ai soli casi di dolo e di colpa grave, dichiarandone la conformità ai principi costituzionali.

Peraltro, nelle varie pronunce, la Corte costituzionale riconoscerebbe che la regola della comune responsabilità per colpa lieve, vigente anche per i dipendenti pubblici, è, tuttavia, suscettibile di deroga, da parte del legislatore, graduando e determinando discrezionalmente i tipi e i limiti di responsabilità, che, in relazione alle varie categorie di appartenenza o alle particolari situazioni regolate, appaiano i più idonei a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione ed il controllo contabile.

Invece, la disposizione censurata estenderebbe in maniera indifferenziata a tutto l'universo dei pubblici dipendenti ed amministratori la limitazione della responsabilità stessa ai soli casi di dolo e colpa grave e, quindi, comporterebbe l'irragionevole livellamento, verso un più intenso grado di colpa, di una responsabilità che, nel requisito comune della colpa lieve, non solo non risulterebbe di ostacolo — di regola — al sollecito ed efficiente svolgimento dell'azione amministrativa, ma anzi rappresenterebbe l'indispensabile presidio per il corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

In relazione ai profili esposti emergerebbe, dunque, il contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione.

Al tempo stesso il carattere generale della disposta limitazione di responsabilità si presterebbe a determinare situazioni di incuria nell'esercizio delle pubbliche funzioni, con conseguente sottrazione alla giurisdizione contabile di una serie di comportamenti lesivi di beni la cui tutela la Costituzione affida alla detta giurisdizione. Ne conseguirebbe la violazione anche degli artt. 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, che sanciscono principi volti a realizzare l'efficienza e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.

2. — Con ordinanza n. 881 del 1997, emessa il 15 maggio 1997, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, ha sollevato anch'essa questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione.

Il rimettente — ritenuta rilevante la questione per le stesse ragioni di cui alle altre sopra menzionate ordinanze — osserva che il principio della responsabilità per colpa lieve può subire deroghe ad opera del legislatore, in relazione alle varie categorie di dipendenti, o alle particolari situazioni regolate, avendo, comunque, l'obiettivo della salvaguardia delle garanzie costituzionali del buon andamento della p.a. e del controllo contabile.

Pertanto apparirebbe irragionevole il generalizzato livellamento della responsabilità contabile al grado della colpa grave, specie ove si consideri che, in contrasto con il principio dell'eguaglianza, si vengono ad assoggettare ad identico regime comportamenti che il legislatore ha sempre regolato diversamente, dando luogo alla conseguente parificazione di situazioni niente affatto omogenee.

In tal guisa si determinerebbe, altresì, una sostanziale sottrazione alla giurisdizione contabile di una serie di comportamenti lesivi del patrimonio pubblico la cui tutela, ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, è affidata alla Corte dei conti.

Inoltre, secondo le prospettazioni rappresentate dal Procuratore regionale e richiamate integralmente dall'ordinanza di rimessione, non andrebbe trascurato l'ulteriore effetto costituito dal fatto che analoghe situazioni sarebbero assoggettate a regimi giuridici diversi, a seconda del giudice che è chiamato a pronunciarsi (come nel caso della costituzione della p.a. quale parte civile nel giudizio penale per i danni conseguenti al reato colposo commesso dal dipendente).

La disposizione censurata risulterebbe, quindi, in contrasto con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, nonché con i principi del buon andamento della p.a. e del controllo contabile, contemplati dagli artt. 97 e 103, secondo comma, i quali sono legati entrambi dal comune fine di assicurare l'efficienza e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.

3. — La stessa disposizione sopra menzionata, nel testo di cui alla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, risulta denunciata anche dalla Sezione prima centrale di appello della Corte dei conti, con ordinanza emessa il 26 settembre 1997 (r.o. n. 211 del 1998), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 81, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, relativamente alla responsabilità degli agenti contabili e degli altri soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in ragione di obblighi propriamente contabili.

Il giudice rimettente — nel rammentare i dubbi già sollevati dalla stessa Sezione, nella precedente ordinanza del 25 febbraio 1997 (r.o. n. 500 del 1997) — ravvisa, con riferimento alla responsabilità contabile in senso proprio, ulteriori e più specifici profili di illegittimità della norma denunciata, osservando che gli obblighi di conservazione, restituzione o rendicontazione incombenti sugli affidatari di beni pubblici sono preordinati a garantire il permanere della consistenza patrimoniale dell'erario ai livelli cui la portano i flussi di cassa e i movimenti di materie. Di qui la necessità che gli equilibri alterati dalla condotta dei contabili vengano immancabilmente e compiutamente ricostituiti, concretandosi la responsabilità contabile in una inderogabile obbligazione restitutoria (di secondo grado) del contabile inadempiente, la quale (secondo il disposto dell'art. 194 del regio decreto n. 827 del 1924) permane anche nel caso di furto, forza maggiore o deperimento dei beni, ove non sia provata la non imputabilità del danno a negligenza, anche solo concorrente, del contabile stesso o ad un suo indugio a richiedere per tempo i necessari provvedimenti conservativi.

L'ordinanza osserva che la introdotta limitazione di responsabilità si appaleserebbe, dunque, irrazionale, atteso l'evidente contrasto con le esigenze fondamentali dell'ordinamento contabile e con i criteri di ragionevolezza ed equità della legislazione insiti nell'art. 3 della Costituzione; infatti, escludere la responsabilità contabile nei confronti dell'erario, nel caso di «colpa normale», equivarrebbe a rimuovere l'effetto garantistico delle regole contabili, rendendo, altresì, incerta la consistenza patrimoniale dello Stato e degli altri enti, ed anche quella finanziaria, in virtù della connessione fra le due valenze sancite dalle regole sui bilanci pubblici, di cui alla legge n. 468 del 1978 e successive modifiche.

In termini di ingiustificata disparità, censurabile *ex* art. 3 della Costituzione, la denunciata limitazione di responsabilità ai soli casi di colpa grave finirebbe, inoltre, per delineare — a favore dei contabili pubblici — un regime meno rigoroso di quello previsto per le consimili figure privatistiche dei tutori, curatori ed amministratori in genere, i quali — per comune principio — rispondono secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia, che, di regola, non soffre il limite della colpa grave.

Ciò apparirebbe tanto più irrazionale in quanto la limitazione di responsabilità si estende anche ai soggetti con i quali la p.a. instaura rapporti convenzionali per i servizi di riscossione, tesoreria e di cassa (che danno luogo a rapporti di carattere contabile), sicché anche detti soggetti sarebbero esonerati da qualsiasi obbligazione restitutoria (oltre che eventualmente risarcitoria), in presenza di danni derivanti da trascuratezze dei dipendenti, che non si presentino «sconsiderate in modo accentuato».

Rilevato, altresì, che la disposizione finirebbe per sfavorire ingiustamente il creditore pubblico e il datore di lavoro pubblico rispetto ai corrispondenti soggetti privati, l'ordinanza ritiene violato anche l'art. 97 della Costituzione, non solo su un piano più generale (già trattato nella richiamata ordinanza di rimessione n. 500 del 1997), ma, soprattutto, con specifico riguardo agli effetti negativi che possono sortire dagli ampi margini di immunità introdotti per gli errori compiuti; effetti che, in contrasto con i tradizionali canoni di precisione e coerenza nelle operazioni contabili e con la crescente domanda di professionalità del pubblico impiego, espongono a grave rischio i pubblici averi.

Secondo l'ordinanza, data la stretta connessione esistente tra le gestioni contabili dei vari settori in cui si articola la finanza pubblica ed i conti generali della medesima, la disposizione contrasterebbe anche con l'art. 81 della Costituzione: infatti la nuova disciplina, in conseguenza del lassismo che da essa può sortire, avrebbe l'effetto di non garantire la tempestività e la completezza dei dati finanziari e patrimoniali generali, con conseguenze negative sul piano delle leggi di bilancio e di riequilibrio della finanza pubblica, nonché su quello della credibilità dei dati dimostrativi del rispetto dei «parametri di Maastricht», dando luogo, in tal guisa, anche alla violazione dell'art. 11 della Costituzione, sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi internazionali e delle limitazioni derivanti da quel Trattato, oltre che da quello precedente di Roma.

Infine, sminuendo all'origine il basilare obbligo di tempestiva rendicontazione, la disposizione avrebbe riflessi negativi sulla regolarità delle gestioni, e quindi sull'effettività del giudizio di conto, disattendendo così sia l'art. 103, secondo comma, della Costituzione — che attribuisce alla Corte dei conti la verifica della regolarità delle gestioni contabili pubbliche attraverso l'esperimento del giudizio di conto — sia l'art. 24, atteso che la garanzia giurisdizionale della difesa dei diritti patrimoniali dell'erario — in tal caso — si ridurrebbe ad una formula di stile, inadeguata a dare certezza di giudicato ai dati contabili.

4. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

4.1. — Sotto il primo aspetto si rileva che, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze, il d.-l. 23 ottobre 1996, n. 453, in cui è inserita la disposizione denunciata, è stato convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, che, da un lato, reca una norma «più complessa ed articolata» rispetto a quella censurata e, dall'altro, apporta significative ulteriori modifiche ed integrazioni alle restanti parti dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, oggetto dell'intervento legislativo d'urgenza sopracitato.

4.2. — Nel merito la questione sarebbe, comunque, infondata.

La giurisprudenza costituzionale, richiamata anche dalle ordinanze di rimessione, metterebbe in risalto come la diversa valutazione del titolo della responsabilità di alcune categorie di dipendenti pubblici non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto espressione dell'adeguamento dell'ordinamento a differenti realtà lavorative ed organizzative. In particolare, nella sentenza n. 1032 del 1988, si sottolinea come non sia desumibile dall'ordinamento il principio secondo il quale il pubblico dipendente è tenuto a rispondere per qualsiasi grado di colpa.

Ricordato, inoltre, che il potere riduttivo affidato alla Corte dei conti dimostra come il principio vigente sia quello di «graduabilità in via generale dell'elemento psicologico», l'Avvocatura osserva che il legislatore, nella norma denunciata, ha conformato la responsabilità dei dipendenti alle mutate realtà del pubblico impiego; d'altra parte la limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave, più che ad una colpa valutata con minor rigore, alluderebbe ad un restringimento generalizzato delle ipotesi di responsabilità amministrativa ai soli casi definiti gravemente colposi. Quanto, poi, agli altri prospettati profili di illegittimità costituzionale, si rileva che gli artt. 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, lungi dal far configurare in capo ai pubblici dipendenti un principio di inderogabilità delle comuni regole della responsabilità civile, conducono, invece, ad affermare la regola della responsabilità di quei dipendenti in conformità alla specifica situazione.

Pertanto, fermo restando che le norme che regolano la responsabilità dei pubblici dipendenti sono sindacabili solo in caso di cattivo uso della discrezionalità da parte del legislatore, nel caso di specie la nuova disciplina terrebbe conto del mutato assetto dell'organizzazione della pubblica amministrazione, nascente dal decreto legislativo n. 29 del 1993, che collega la valutazione del personale ai risultati conseguiti.

Proprio in questa ottica dovrebbe essere letta la scelta di richiedere la valutazione della responsabilità in concreto, sulla base dei canoni di prevedibilità e prevenibilità, al fine di accertare la reale attività che il soggetto ha posto in essere o ha ommesso; allo stesso modo si attergerebbe la conseguente scelta di imporre alla Corte dei conti la valutazione delle singole responsabilità, ponendo a carico dei responsabili (esclusa l'ipotesi del dolo) la sola porzione di danno addebitabile e, sintomaticamente, l'obbligo di considerare i vantaggi comunque conseguiti dalla pubblica amministrazione, o dalla comunità amministrata; considerazione che esplicitamente viene sottratta all'ambito del c.d. potere riduttivo della Corte dei conti.

Emergerebbe — quindi — un nuovo modello di responsabilità del pubblico dipendente (diverso dal generale paradigma aquiliano), da rapportare non più ad una formale valutazione di colpevolezza, ma ad una misurazione del concreto pregiudizio.

5. — Nel giudizio di cui all'ordinanza r.o. n. 500 del 1997 si è costituita anche la parte privata, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e/o infondata, richiamando, all'uopo, la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, nonché il grado di colpa richiesto.

Ad avviso della parte la generalizzata esclusione della colpa lieve non apparirebbe irragionevole e tale da far ritenere alterato il principio della *par condicio* di tutti gli interessati di fronte alla legge.

Considerato in diritto

1. — I giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe possono essere riuniti e decisi con un'unica pronunzia, in ragione dell'identità o connessione dell'oggetto, atteso che concernono la legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti», convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica, ai fatti ed omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.

2. — I giudici rimettenti ritengono che la disposizione censurata si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione:

per l'irragionevole livellamento della responsabilità, conseguente all'estensione indifferenziata, a tutte le categorie di dipendenti ed amministratori pubblici, della limitazione della responsabilità stessa ai soli casi di dolo o colpa grave (r.o. nn. 182, 185, 500 e 881 del 1997);

per l'assoggettamento di situazioni analoghe a regimi giuridici diversi, a seconda del giudice chiamato a pronunciarsi, come nel caso di costituzione di parte civile della pubblica amministrazione nel giudizio penale, per il reato colposo commesso dal dipendente (r.o. n. 881 del 1997).

2.1. — In riferimento al predetto art. 3 della Costituzione, e con specifico riguardo ai casi di responsabilità degli agenti contabili e degli altri soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte in virtù di obblighi propriamente contabili, l'ordinanza iscritta al r.o. n. 211 del 1998 sviluppa ulteriori censure sotto il profilo:

della violazione dei principi di «ragionevolezza ed equità», atteso che l'esclusione della responsabilità contabile nel caso di «colpa normale» equivale a rimuovere l'effetto garantistico delle regole contabili ed a rendere, altresì, incerta la consistenza patrimoniale e finanziaria dello Stato e degli enti pubblici;

dell'introduzione, in favore dei contabili pubblici, di un regime meno rigoroso di quello previsto per le consimili figure privatistiche; il che sarebbe tanto più irrazionale, ove si consideri che tale regime si estende anche ai soggetti con i quali la pubblica amministrazione instaura rapporti convenzionali, per i servizi di riscossione, tesoreria e cassa;

del diseguale trattamento riservato al creditore pubblico e al datore di lavoro pubblico rispetto ai corrispondenti soggetti privati, per quel che concerne l'ampiezza della tutela dei rispettivi interessi, nei riguardi degli agenti contabili e dei dipendenti addetti ad adempimenti contabili.

3. — Comune ai diversi giudici rimettenti è, altresì, il dubbio di illegittimità costituzionale della disposizione in questione, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, che le prime quattro ordinanze (r.o. nn. 182, 185, 500 e 881 del 1997) pongono in connessione con l'art. 103, secondo comma, denunciando gli effetti di permissività ed incuria che la disposizione stessa può indurre nell'esercizio delle pubbliche funzioni; e ciò in palese contrasto con i principi costituzionali volti a realizzare l'efficienza e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici. Viene sottolineata, altresì, la sostanziale sottrazione alla giurisdizione contabile di una serie di comportamenti lesivi del patrimonio pubblico la cui tutela, ai sensi del predetto art. 103, secondo comma, della Costituzione, è affidata alla Corte dei conti (r.o. n. 881 del 1997).

Analogamente l'ordinanza di cui al r.o. n. 211 del 1998, nell'evocare i testé ricordati parametri, rileva:

quanto all'art. 97, gli effetti negativi derivanti dagli introdotti ampi margini di immunità per gli errori compiuti, restando così disattesi, tra l'altro, i canoni di precisione e di coerenza nelle operazioni contabili, a fronte della crescente domanda di professionalità e delle esigenze di salvaguardia della finanza pubblica;

quanto all'art. 103, secondo comma, i riflessi negativi che la disposizione censurata avrebbe sull'effettività del giudizio di conto e, quindi, sulla verifica della regolarità delle gestioni pubbliche, nonché sull'effettività della garanzia giurisdizionale dei diritti patrimoniali dell'erario, assicurata dall'art. 24 della Costituzione.

4. — Quest'ultima ordinanza, infine, prospetta la violazione dell'art. 81 della Costituzione, giacché la nuova disciplina, data la stretta connessione fra le varie gestioni in cui si articola la finanza pubblica, potrebbe non garantire la tempestività e la completezza dei dati finanziari e patrimoniali generali, con implicazioni negative sul piano del riequilibrio della finanza pubblica e dei dati dimostrativi del rispetto dei parametri di Maastricht, sì da restarne inciso anche l'art. 11 della Costituzione, sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi internazionali e delle limitazioni derivanti da quel Trattato, oltre che da quello precedente di Roma.

5. — In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato negli atti di intervento depositati, in base al rilievo che la legge di conversione sarebbe intervenuta successivamente alle ordinanze di rimessione, recando, peraltro, una norma più complessa ed articolata di quella dell'art. 3, comma 1, lettera a) del d.-l. n. 543 del 1996, portata all'esame della Corte.

Preso atto della precisazione effettuata nella difesa orale dall'Avvocatura erariale, nel senso che la eccezione preliminare non riguarda le ordinanze di cui al r.o. n. 500 e n. 881 del 1997 e n. 211 del 1998, le quali, emesse in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 639 del 1996, fanno in effetti riferimento alla disposizione quale risulta dall'avvenuta conversione, la medesima eccezione va respinta con riferimento alle restanti ordinanze (r.o. n. 182 e n. 185 del 1997), che sono, invece, anteriori a detta legge.

Invero, non è riscontrabile nella «norma» censurata una diversità tale, rispetto a quella contenuta nella legge di conversione, da ostare allo scrutinio di costituzionalità, alla luce dell'orientamento secondo il quale è l'immutata persistenza della norma stessa ad assicurare la perdurante ammissibilità del giudizio innanzi a questa Corte, sotto il profilo dell'inalterata sussistenza del suo oggetto (sentenza n. 84 del 1996). Pur considerando che la legge n. 639 del 1996 reca integrazioni e modificazioni di non scarso momento alla disposizione in cui è ricompresa la norma denunciata, tuttavia le stesse non appaiono sufficienti a concretare la dedotta diversità dell'oggetto dello scrutinio, poiché riguardano profili e connotazioni dell'istituto della responsabilità amministrativa e contabile, che non investono l'elemento soggettivo dell'illecito, in ordine al quale la legge stessa si è limitata a riprodurre, in maniera pressoché letterale, la formulazione dell'enunciato già contenuto nel d.-l. n. 543 del 1996.

6. — Nel merito le questioni non sono fondate con riguardo ad alcuno degli invocati parametri.

I rimettenti, nel richiamare le sentenze con le quali questa Corte, in riferimento a molteplici settori della p.a., ha ritenuto non incostituzionale la limitazione della responsabilità di amministratori o dipendenti pubblici ai soli casi di dolo o colpa grave (sentenze n. 1032 del 1988, n. 164 del 1982 e n. 54 del 1975), ritengono che da tali precedenti, ancorché non sia possibile desumere l'esistenza di un principio di inderogabilità delle comuni regole in tema di elemento soggettivo della responsabilità, si possa, tuttavia, ricavare quello secondo il quale la discrezionalità del legislatore, per essere correttamente esercitata, deve determinare e graduare i tipi e i limiti della responsabilità, caso per caso, in riferimento alle diverse categorie di dipendenti pubblici ovvero alle particolari situazioni, stabilendo, per ciascuna di esse, le forme più idonee a garantire i principi del buon andamento e del controllo contabile. Ne conseguirebbe la non conformità ai principi dell'art. 3 della Costituzione di un esercizio di detta discrezionalità intesa ad introdurre una previsione limitativa in forma generalizzata ovvero con riferimento indiscriminato a tutti i pubblici dipendenti.

La Corte è, invece, dell'avviso che i termini in cui le richiamate decisioni enunciano il principio relativo alla discrezionalità di cui gode il legislatore, nella conformazione delle fattispecie di responsabilità, riflettano la singolarità dei casi di volta in volta esaminati, ma non consentano di accreditare una lettura riduttiva del principio stesso, nel senso che allo stesso legislatore sia preclusa la facoltà di valutare anche l'ampiezza dell'esigenza cui si ritiene di far fronte.

Non v'è, infatti, alcun motivo di dubitare che il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà.

In proposito occorre rilevare che la norma denunciata si colloca nel quadro di una nuova conformazione della responsabilità amministrativa e contabile, alla stregua di peculiari connotazioni di cui dà dimostrazione, tra l'altro, il principio peraltro già anticipato in parte dall'art. 58 della legge n. 142 del 1990 (Ordinamento delle autonomie locali) secondo il quale il debito per il fatto dannoso non si trasmette agli eredi, salvo il caso dell'illecito arricchimento del dante causa e, conseguentemente, dell'indebito arricchimento anche degli stessi eredi.

A tale processo di nuova conformazione dell'istituto, sviluppato con le ulteriori previsioni contenute nella legge di conversione, fa riscontro la revisione dell'ordinamento del pubblico impiego, attuata, in epoca di poco precedente, dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (cui ha fatto seguito il decreto legislativo n. 80 del 1998) attraverso la c.d. «privatizzazione», in una prospettiva di maggiore valorizzazione anche dei risultati dell'azione amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione.

Quali siano le finalità ispiratrici della contestata norma è dato desumere, del resto, dagli stessi lavori parlamentari, che evidenziano l'intento di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa.

Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l'istituto qui in esame, la disposizione risponde, perciò, alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo. E ciò secondo valutazioni che, ovviamente, non spetta alla Corte sindacare dal punto di vista della convenienza ed opportunità, restando, perciò, fuori dal presente giudizio ogni apprezzamento al quale, sotto il profilo da ultimo accennato, potrebbe, in ipotesi, prestarsi l'avvenuta generalizzazione del criterio della colpa grave; parimenti sfuggono all'apprezzamento, che va espresso in questa sede, anche altri profili, fra quelli segnalati da taluna delle ordinanze, che possono evidenziare, tutt'al più, problemi di mera disarmonia ovvero di non compiuto raccordo fra il nuovo regime introdotto ed altri istituti vigenti nell'ordinamento.

Quanto testé osservato vale, ovviamente, sia per la responsabilità amministrativa che per quella contabile, posto che, quanto ad elementi costitutivi, quest'ultima, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella come da tempo chiarito dalla stessa giurisprudenza contabile sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa.

Per le medesime ragioni va escluso, altresì, il contrasto della disposizione all'esame con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, sotto l'aspetto del buon andamento nonché della efficienza e regolarità delle gestioni pubbliche, atteso che, per i motivi sopra esposti, la modifica introdotta dalla disposizione censurata non appare né arbitraria né irragionevole.

7. — Priva di fondamento è anche la censura di violazione dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione; articolo che ha soltanto la finalità di riservare alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, secondo ambiti la cui concreta determinazione, peraltro, è rimessa alla discrezionalità del legislatore, mentre la norma denunciata concerne la disciplina sostanziale della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici.

8. — Ugualmente infondate sono le censure prospettate (nell'ordinanza r.o. n. 211 del 1998) in riferimento, da un canto, all'art. 24, e, dall'altro, all'art. 81 in connessione con l'art. 11 della Costituzione.

Quanto all'art. 24, è da rammentare, a tacer d'altro, il pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale la garanzia apprestata da detto articolo opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei termini in cui queste risultano riconosciute dal legislatore; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto stesso riceve dall'ordinamento.

8.1. — Infine, circa gli altri due parametri evocati, è sufficiente rilevare che la disciplina censurata non presenta nesso diretto né con l'adempimento di obblighi internazionali, cui ha riguardo l'art. 11 della Costituzione, né con l'art. 81, il quale attiene ai limiti al cui rispetto è vincolato il legislatore ordinario nella sua politica finanziaria, ma non concerne le scelte che il medesimo compie nel ben diverso ambito della disciplina della responsabilità amministrativa (da ultimo, v. sentenza n. 327 del 1998).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale d'appello, con ordinanze (r.o. n. 182 e n. 185 del 1997) emesse, rispettivamente, il 29 novembre ed il 27 novembre 1996;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, sollevata, in riferimento ai medesimi artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale di appello e Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanze (r.o. n. 500 e n. 881 del 1997) emesse, rispettivamente, il 25 febbraio 1997 ed il 15 maggio 1997;

non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 81, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale d'appello, con ordinanza (r.o. n. 211 del 1998) emessa il 26 settembre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 372

*Sentenza 11-20 novembre 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Cause eccezionali di impossibilità lavorativa - Cessazione del rapporto di pubblico impiego per soppressione dell'ente di appartenenza - Mancata previsione tra dette cause - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 390/1995 e 531/1988) - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.****(D.-L. 28 febbraio 1986, n. 49, art. 10, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120).
(Cost., artt. 3, 36 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in legge 18 aprile 1986, n. 120, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno-25 luglio 1996 dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale centrale, sugli appelli riuniti proposti da Mudu Aldo contro il Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza ed altra, iscritta al n. 1361 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti l'atto di costituzione di Mudu Aldo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avvocato Sante Assennato per Mudu Aldo e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di appello — promosso da un *ex* dipendente dell'ente comunale di consumo di Cagliari, pensionato a seguito dello scioglimento dell'ente medesimo, avverso la sentenza della sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna che aveva confermato la disposta liquidazione del trattamento di quiescenza con indennità integrativa speciale computata in quarantesimi in proporzione dell'anzianità maturata — la Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale, con ordinanza emessa il 28 giugno-25 luglio 1996, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in legge 18 aprile 1986, n. 120, «nella parte in cui detta norma non annovera, tra le cause eccezionali di impossibilità lavorativa, la cessazione del rapporto di pubblico impiego per soppressione dell'ente di appartenenza».

Rilevato che la norma denunciata sancisce che le disposizioni limitative del computo dell'indennità integrativa speciale (di cui ai primi quattro commi dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79) trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione delle ipotesi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, osserva la Corte dei conti rimettente che il fondamento di tale limitazione va rinvenuto nell'esigenza di sanzionare tutte le ipotesi di pensionamento anticipato riconducibili alla volontà del pubblico dipendente (come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 531 del 1988) salvaguardando viceversa i soggetti colpiti da eventi collegati alla impossibilità, non dipendente dalla loro volontà, di rendere ulteriori prestazioni lavorative.

Secondo la rimettente, dunque, la denunciata norma si pone in contrasto: *a)* con l'art. 3 Cost., stante l'irragionevole disparità di trattamento nei confronti del pubblico dipendente licenziato per soppressione dell'ente di appartenenza, dal momento che anche questi viene a trovarsi contro il suo volere (e quindi al pari dell'invalido) nell'impossibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa; *b)* con gli artt. 36 e 38 Cost., perché la sua applicazione non garantisce una pensione in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al dipendente che nella sola pensione trovi i mezzi di sostentamento.

2. — Si è costituita la parte privata del giudizio *a quo*, la quale, facendo proprie le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, ha concluso per la declaratoria di incostituzionalità della denunciata norma.

Secondo la parte — che presentò domanda di pensionamento in conseguenza della cessazione dell'ente di appartenenza — correttamente il rimettente ha prospettato l'equiparazione con i casi di morte od invalidità, in cui il pensionamento anticipato non è riconducibile alla volontà del dipendente. Rileva infatti la parte, in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, come la ragionevolezza dell'esclusione dell'applicazione della norma riduttiva dell'indennità integrativa speciale debba ritenersi correlata al carattere «volontario» del pensionamento anticipato.

3. — È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo: *a)* con riferimento alla dedotta lesione del principio di uguaglianza, per l'infondatezza della sollevata questione, poiché — nel caso di morte o di invalidità — la cessazione dal servizio deriva da una circostanza che, non solo prescinde dalla volontà del dipendente, ma impedisce in radice la prosecuzione di qualsiasi attività lavorativa, potendo viceversa il dipendente licenziato per soppressione dell'ente continuare a svolgere tale attività; *b)* quanto alla violazione degli artt. 36 e 38 Cost., per l'inammissibilità della questione, non essendo stata motivata in concreto la rilevanza della medesima, prospettabile solo nel caso in cui la pensione del ricorrente fosse talmente bassa da non assicurare un'esistenza libera e dignitosa.

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza l'Avvocatura rileva poi: *a)* che le disposizioni a carattere limitativo concernenti il calcolo in quarantesimi dell'indennità integrativa speciale perseguono la finalità di incidere sull'andamento della spesa previdenziale mediante misure dissuasive del pensionamento anticipato; *b)* che le eccezioni contenute nella denunciata norma, essendo questa derogatoria rispetto alla disposizione generale, hanno carattere speciale e sono da considerarsi espressamente riferite alle ipotesi ivi previste; *c)* che l'individuazione di specifiche eccezioni rientra nella discrezionalità riservata al legislatore in ordine alla determinazione della misura dei trattamenti di quiescenza.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), nella parte in cui — tra le ipotesi di non operatività delle disposizioni limitative del computo dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione del trattamento di quiescenza in caso di pensionamento anticipato — non annovera, come causa eccezionale di impossibilità lavorativa, oltre alla morte del dipendente o alla sua invalidità, anche la soppressione dell'ente di appartenenza.

Secondo la rimettente, la norma censurata si pone in contrasto: *a)* con l'art. 3 Cost., stante l'irragionevole disparità di trattamento in danno del pubblico dipendente licenziato (ovvero che abbia presentato domanda di pensionamento) per soppressione dell'ente di appartenenza, dal momento che anche questi viene a trovarsi contro

il suo volere (e quindi al pari dell'invalide) nell'impossibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa; b) con gli artt. 36 e 38 Cost., poiché il computo dell'indennità integrativa speciale in quarantesimi non garantisce una pensione sufficiente in ogni caso ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al dipendente che nella sola pensione trovi i mezzi di sostentamento.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — La norma oggetto del presente giudizio si inserisce nel graduale processo legislativo finalizzato alla disincentivazione dei pensionamenti anticipati, allargando la sfera applicativa della determinazione della misura dell'indennità integrativa speciale «in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio».

Proprio in attuazione di codesto disegno legislativo — che trova il suo immediato antecedente nell'art. 10, primo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, in cui la penalizzazione era chiaramente da ricondurre alla volontarietà della cessazione dal servizio (facendosi riferimento alla sola «domanda di pensionamento») — la denunciata norma, nell'estendere la limitazione «a tutti i casi di pensionamento anticipato», esclude in via di «eccezione» i soli «casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità, derivanti o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro» (cfr. sentenza n. 433 del 1994).

Il legislatore, avvalendosi della sua ampia discrezionalità in materia di determinazione delle prestazioni previdenziali (cfr. sentenza n. 417 del 1996), nel rimodulare la normativa sulla sfera di applicabilità delle summenzionate limitazioni, ha così inteso sostituire alla volontarietà della cessazione dal servizio il diverso criterio dell'impedimento (oggettivo) alla prosecuzione dell'attività lavorativa causato da morte o da grave invalidità. E dunque non pertinente è il richiamo, fatto dal giudice *a quo* alla sentenza n. 531 del 1988, nella cui motivazione questa Corte, allora investita dello scrutinio di costituzionalità dell'art. 10, primo comma, del d.-l. n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 1983, aveva affermato la non applicabilità di tale norma — ormai come sopra superata — «nei casi di cessazione dal servizio per ragioni indipendenti dalla volontà del pubblico dipendente».

2.2. — Il rilevato superamento della precedente prospettiva incentrata sul requisito della volontarietà della cessazione dal servizio rende non comparabile, con le due ipotesi limitative previste dalla nuova norma (riconducibili ad eventi obbligatoriamente protetti nel regime dell'assicurazione generale) la situazione del dipendente licenziato o che abbia presentato domanda di pensionamento a causa della sopravvenuta circostanza di fatto della soppressione dell'ente di appartenenza. E dunque l'addotto *tertium comparationis* deve ritenersi inidoneo a fondare la denunciata violazione del principio di uguaglianza, essendo indubbio che l'unico tratto in comune fra le situazioni messe a confronto dal giudice *a quo* potrebbe essere ravvisato — come si desume dalla stessa ordinanza di rimessione — appunto nella non volontarietà della cessazione dal servizio del dipendente.

2.3. — Per escludere, poi, anche la lesione degli artt. 36 e 38 della Costituzione — prospettata dal giudice *a quo* in modo del tutto assertivo, oltre che accessoriamente rispetto a quella, come sopra esclusa, dell'art. 3 — è sufficiente far richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui appartiene alla discrezionalità legislativa, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire i modi e la misura dei trattamenti di quiescenza, nonché le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento fra valori contrapposti che contemperino le esigenze di vita dei beneficiari con le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio (v., *ex plurimis* la sentenza n. 390 del 1995 nonché la stessa sentenza n. 531 del 1988 richiamata nell'ordinanza di rimessione).

E non si vede in che senso possa considerarsi travalicato detto limite dalla denunciata norma, la quale ha, piuttosto, cercato di razionalizzare il sistema introducendovi un ulteriore elemento, inteso ad impedire le distorte conseguenze applicative della precedente disciplina a favore di quei soggetti che, invece di presentare le dimissioni, ricorrevano ad altri mezzi per far cessare autoritativamente il loro rapporto di impiego, così venendo a beneficiare dell'intero trattamento pensionistico (cfr. lavori parlamentari relativi alla conversione in legge del d.-l. n. 49 del 1986, ed in particolare quelli della seduta del Senato del 17 aprile 1986).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale centrale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1304

N. 373

Ordinanza 11-20 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rinvio dell'udienza camerale - Nomina di un difensore in sostituzione di quello non comparso nel caso di legittimo impedimento del difensore dell'imputato - Omessa previsione - Formulazione della questione in termini non univoci - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 599, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 599, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1997 dalla Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che la Corte di appello di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta di rinvio del procedimento in camera di consiglio instaurato a séguito di gravame avverso una sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato — rinvio richiesto dal difensore dell'imputato che aveva dichiarato di aderire all'astensione degli avvocati dalle udienze — premesso che l'adesione all'astensione dalle udienze costituisce un legittimo impedimento del

difensore rilevante a norma dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, ma che, celebrandosi il procedimento in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 443, comma 4, e 599 del codice di procedura penale, l'art. 486, comma 5, non può trovare applicazione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, ed all'art. 2, numero 93, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, questione di legittimità dell'art. 599, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede il rinvio dell'udienza camerale ovvero la nomina di un difensore in sostituzione di quello non comparso nel caso di legittimo impedimento del difensore dell'imputato»;

che ad essere chiamato in causa è, per primo, l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme che regolamentano la partecipazione del difensore nel giudizio camerale, svuoterebbero il diritto di difesa in caso di legittimo impedimento del difensore che, non provocando il rinvio del processo, rende impossibile l'applicazione di quella normativa che consente comunque al difensore di comparire nel procedimento in camera di consiglio (art. 127, comma 3, del codice di procedura penale), tanto da determinare l'impossibilità di effettivo espletamento della difesa tecnica; una situazione resa ancor più grave ove l'imputato sia assistito da un difensore di fiducia, non essendo prevista la nomina di un difensore in sua sostituzione, come è invece contemplato dall'art. 420, comma 3, del codice di procedura penale per il caso di legittimo impedimento del difensore all'udienza preliminare;

che l'art. 3 della Costituzione sarebbe vulnerato, per il diverso trattamento, in caso di legittimo impedimento del difensore nell'udienza preliminare entro la quale si colloca, di norma, il giudizio abbreviato, operando, oltre tutto, l'art. 441 del codice di procedura penale un espresso rinvio proprio alle disposizioni previste per tale udienza; una diversità irragionevole in quanto, mentre l'udienza preliminare è destinata a concludersi in ogni caso (salvo che si pervenga all'accesso ai riti alternativi) con una decisione di tipo processuale, il giudizio camerale di appello incide sul merito dell'accusa pervenendo comunque alla definizione del processo;

che, infine, la norma denunciata contrasterebbe con l'art. 2, numero 93, della legge-delega (e, dunque, con l'art. 76 della Costituzione, entrambi non richiamati nel dispositivo e la norma costituzionale neppure nella motivazione), il quale prevede che il procedimento in camera di consiglio si svolga nel contraddittorio delle parti, un contraddittorio non reso effettivo privandosi il difensore di ogni possibilità di far valere il suo legittimo impedimento a comparire all'udienza camerale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che, pure se l'ordinanza di rimessione sembrerebbe chiamare in causa il regime che non prevede come necessaria la presenza del difensore nelle udienze camerale, in effetti le censure, anche per i parametri costituzionali invocati, concernono esclusivamente il rito camerale in grado di appello e, più in particolare, il giudizio di appello a seguito di processo celebrato in primo grado con rito abbreviato, che, a norma dell'art. 443, comma 4, «si svolge con le forme previste dall'art. 599»; con la conseguenza che, per quanto attiene alla presenza del difensore, trova applicazione l'art. 127, comma 3, a norma del quale «Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono»;

che, peraltro, il giudice *a quo* mostra di perseguire due soluzioni poste in modo, per così dire, parallelo, nel caso di mancata partecipazione al giudizio camerale di appello del difensore che sia legittimamente impedito, vale a dire, da un lato, l'applicazione della regola che prevede il rinvio dell'udienza, cioè, dell'art. 486, comma 5, dall'altro lato, la nomina di un difensore sostituto a norma dell'art. 97, comma 4;

che, mentre l'una prospettazione si fonda sulla addotta violazione del diritto alla difesa tecnica, vulnerato in quanto, in presenza di un legittimo impedimento del difensore, tale diritto si esaurirebbe sul piano meramente cartolare, l'altra evoca la violazione del principio di eguaglianza, assumendo come *tertium comparationis* la disciplina dell'udienza preliminare, relativamente alla quale, una volta prescritta la presenza necessaria del difensore, si stabilisce che se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'art. 97, comma 4;

che è dunque evidente come, a fondamento di entrambe le prospettate soluzioni, l'ordinanza di rimessione collochi la necessità della presenza del difensore nel giudizio di appello camerale a seguito di giudizio abbreviato, donde la duplicità delle scelte in caso di legittimo impedimento del difensore entrambe da conseguire mediante una sentenza additiva: la prima, volta all'estensione delle regole dettate per l'udienza dibattimentale (art. 486, comma 5); la seconda volta all'applicazione (ma solo per il caso di legittimo impedimento del difensore) delle regole dettate per l'udienza preliminare e cioè la designazione di un difensore sostituto;

che, infine, nel prendere in esame il dedotto contrasto con l'art. 2, numero 93, della legge delega, la cui collocazione nella sola motivazione dell'ordinanza esimerebbe questa Corte dall'esame della questione, il giudice *a quo* si limita a registrare l'assenza di ogni garanzia del contraddittorio derivante da un sistema che non riconosce alcun rilievo all'assenza del difensore non comparso, per legittimo impedimento, nel giudizio camerale;

che, conseguentemente, la questione non risulta formulata in termini univoci, in quanto il giudice *a quo* oscillando tra la richiesta di estensione al procedimento di appello camerale ora dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, ora dell'art. 420, comma 3, dello stesso codice, prospetta due possibili soluzioni di portata tutt'altro che equivalente; onde la questione è da ritenere manifestamente inammissibile, attesa l'ancipite prospettazione da parte del rimettente (cfr., *ex plurimis* ordinanze n. 325 del 1994 e n. 207 del 1993).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 599, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1305

N. 374

Ordinanza 11-20 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Arresto - Convalida - Presentazione al giudice per il giudizio direttissimo - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che non abbiano avuto in consegna l'arrestato - Conseguenze - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 383 e 566, comma 2).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 383 e 566, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1997 dal pretore di Livorno, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che, in presenza di un imputato condotto davanti a lui perché arrestato ad opera di privati per il reato di furto aggravato *ex art.* 625, n. 2, prima parte, del codice penale, per la convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, il pretore di Livorno, sospeso il giudizio sulla convalida ed applicata all'imputato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha, con ordinanza del 29 novembre 1997, denunciato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, gli artt. 383 e 566 del codice di procedura penale;

che, premesso che nel caso di specie l'arrestato non è stato presentato al pretore dagli stessi ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, secondo il giudice *a quo* l'art. 383 del codice di procedura penale violerebbe l'art. 2, n. 32, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, non essendo prevista alcuna conseguenza quando tale presentazione avvenga non ad opera dei predetti ma da parte di ufficiali od agenti che non hanno avuto in consegna l'arrestato, derivandone che «le condizioni della flagranza vengono riferite al giudice doppiamente *de relato*»;

che l'art. 566, comma 2, contrasterebbe, invece, con l'art. 2, n. 43, della legge-delega, il quale prevede che solo il pubblico ministero e non anche la polizia giudiziaria possa presentare l'imputato al giudice per il giudizio direttissimo;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.

Considerato che entrambe le questioni sono manifestamente infondate: la prima, in quanto l'ultima subdirettiva dell'art. 2, n. 32, della legge-delega si limita a prescrivere l'«obbligo della polizia di porre a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate», senza nulla disporre in ordine all'ufficiale di polizia giudiziaria che deve procedere alla presentazione, tanto più nei casi, come quello di specie, in cui si sia proceduto a seguito di arresto ad opera di privati, un istituto del quale il rimettente non contesta la legittimità costituzionale; quanto alla seconda, perché la presentazione per il giudizio direttissimo da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non rappresenta un'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, ma una sorta di attività delegata dal pubblico ministero e che si esplica sotto il costante controllo di quest'ultimo, al quale deve essere data immediata notizia dell'arresto e che, a norma dell'art. 566, comma 1, del codice di procedura penale, è tenuto a formulare l'imputazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 383 e 566, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 375

*Ordinanza 11-20 novembre 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Minori - Condizioni soggettive ed oggettive per la sostituzione delle pene detentive - Inapplicabilità - Riferimento alla sentenza della Corte n. 16/1998 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 59 e 60).****(Cost., artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel processo a carico di un minorenne, imputato del reato di ricettazione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Cagliari, ha, con ordinanza del 26 novembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non escludono che si applichino anche agli imputati minorenni le «condizioni soggettive ed oggettive per la sostituzione delle pene detentive»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiamando l'atto di intervento relativo alla medesima questione promossa con ordinanza del 13 febbraio 1997 dal Tribunale per i minorenni di Cagliari.

Considerato che la questione incentrata sull'art. 60 della legge n. 689 del 1981 è manifestamente inammissibile non essendo il reato nella specie contestato ricompreso fra le esclusioni oggettive indicate in detto articolo;

che questa Corte, con sentenza n. 16 del 1998, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio «nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso previste per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni», e che, dunque, anche tale questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1307

N. 376

Ordinanza 11-20 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratori dello spettacolo - Contribuzione previdenziale - Categorie di lavoratori - *Ius superveniens*: decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 - Modifica del regime contributivo - Esigenza di nuova valutazione del requisito della rilevanza da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, artt. 2, secondo comma, 6, 7, 8 e 9).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, 6, 7, 8 e 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1994 dal pretore di Roma sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Adriana ed altri contro la RAI - Radio televisione italiana ed altro, iscritta al n. 1332 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Rossi Adriana, della RAI s.p.a. e dell'ENPALS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Maurizio de Stefano per la RAI s.p.a., Maria Stella Rossi per l'ENPALS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che alcuni dipendenti della RAI - Radio televisione italiana, appartenenti alle categorie professionali inserite nel secondo gruppo di cui all'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo), hanno promosso separati ricorsi al pretore di Roma, poi riuniti, chiedendo di essere classificati tra i lavoratori dello spettacolo appartenenti al primo gruppo di cui al citato art. 2, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento all'ENPALS di una maggiore contribuzione previdenziale;

che, accogliendo l'eccezione sollevata dalla RAI, il pretore, con ordinanza del 23 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 dicembre 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, 6, 7, 8 e 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, per asserito contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, «per l'irragionevole disparità di trattamento previdenziale che si è determinata tra i lavoratori (quanto ai benefici) e che si riverbera specularmente sull'irragionevole disparità di trattamento per il datore di lavoro-assicurante, nonché per i lavoratori-assicurati, obbligati a sostenere *pro-quota* una maggiore contribuzione»;

con l'art. 76 della Costituzione, «per l'eccesso del legislatore delegato (il d.P.R. n. 1420 del 1971 è stato emanato dal legislatore delegato in ottemperanza alla legge delegante del 30 aprile 1969, n. 153: art. 35, lettera e), in quanto non si è tenuto conto della natura del rapporto di lavoro, della durata e del numero delle prestazioni lavorative e dei particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore»;

che, secondo il giudice *a quo*, il criterio differenziatore tra i due gruppi dovrebbe essere quello fondato sulle caratteristiche di occasionalità (per il primo gruppo) ovvero di continuità (per il secondo) della prestazione lavorativa — le quali sussistono a prescindere dalla natura artistica ovvero di supporto della prestazione —, mentre le norme impugnate non avrebbero fondato tale distinzione sulla diversità obiettiva delle mansioni svolte;

che si è costituita in giudizio la RAI - Radio televisione italiana, sostenendo la fondatezza della questione di legittimità costituzionale;

che si sono costituiti in giudizio l'ENPALS e Adriana Rossi, ricorrente nel giudizio principale, concludendo per l'infondatezza della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata: l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che la normativa denunciata non ha direttamente operato la distinzione contestata dal giudice *a quo*, ma si è limitata a recepirla da un precedente testo normativo (il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo), con la conseguenza che anche quest'ultimo avrebbe dovuto essere sottoposto al giudizio della Corte; la questione sarebbe comunque manifestamente infondata, sia perché già deliberata dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 5193 del 1987, sia perché la normativa impugnata, pur nell'insieme poco omogenea, «lascia pur sempre trasparire l'intento originario di distinguere tra attività strettamente artistica e attività di mero supporto».

Considerato che, successivamente alla data di rimessione alla Corte costituzionale della presente questione, sono entrati in vigore il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS) ed il decreto ministeriale 10 novembre 1997 (Individuazione in tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS), che regolano in maniera nuova e diversa il regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS;

che, in particolare, è stato profondamente modificato il regime contributivo cui sono soggetti tali lavoratori, i quali sono ora suddivisi in tre (e non più in due) gruppi, formati da categorie individuate non più attraverso il richiamo a quelle indicate nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, ma attraverso un'elencazione autonoma;

che, a tale riguardo, occorre verificare se ed in che misura la nuova disciplina possa applicarsi ai ricorrenti nel giudizio *a quo*, anche alla luce della previsione dell'art. 3 del citato d.lgs. n. 182 del 1997, secondo la

quale, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, non possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è determinata *pro-quota* in base sia alle vecchie che alle nuove regole;

che, pertanto, risulta opportuno restituire gli atti di causa al giudice *a quo*, affinché valuti la permanenza del requisito della rilevanza ed eventualmente provveda a precisare meglio i termini della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1308

N. 377

Ordinanza 11-20 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - Mancata previsione di componenti «laici» nell'organo di autogoverno - Pluralità di soluzioni ammissibili fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 7, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma e 108, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, il 19 novembre 1997 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ed il 26 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte al n. 888 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 72, 73, 271 e 379 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 2, 8, 17 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione di Bianchi Franco nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Giuseppe Barone per Bianchi Franco e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione del decreto 18 luglio 1997, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 (r.o. n. 271 del 1998), nel ricorso proposto dal dott. Leonardo Spagnoletti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), per contrasto con gli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

che la predetta disposizione, concernente la composizione del menzionato organo, è stata, in analoghi giudizi, denunciata, nel suo secondo comma, anche:

dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 5 novembre 1997 (r.o. n. 888 del 1997), nel ricorso proposto dal dott. Giuseppe Caruso, e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con ordinanze emesse il 19 novembre 1997 (r.o. nn. 72 e 73 del 1998), nei ricorsi proposti, rispettivamente, dai dottori Silvio Ignazio Silvestri e Linda Sandulli, per violazione degli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 (r.o. n. 379 del 1998), nel ricorso proposto dal dott. Franco Bianchi, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio iscritto al r.o. n. 379 del 1998, si è costituito il dott. Franco Bianchi invocando l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

che le ordinanze sono state tutte emesse in sede di giudizio sulla richiesta avanzata dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971, per la sospensione del menzionato provvedimento di indizione delle elezioni.

Considerato che i giudizi, aventi ad oggetto questioni identiche ovvero tra loro connesse, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia;

che, ad avviso dell'ordinanza iscritta al r.o. n. 271 del 1998, l'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, viola:

l'art. 101 della Costituzione, in quanto la mancanza di componenti c.d. «laici» nel Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa rende tale organo, «più che come espressione dell'autogoverno della magistratura amministrativa, come un'entità gerarchica nella struttura funzionale del settore, senza alcun collegamento con il restante assetto costituzionale dello Stato»;

gli artt. 3, 97, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, in quanto la «netta prevalenza» dei componenti provenienti dal Consiglio di Stato (per i quali, inoltre, «in virtù della funzione consultiva assegnata», sussiste «una stretta correlazione» con il potere esecutivo) porta a ritenere che si sia voluto «privilegiare l'aspetto funzionale e gerarchico rispetto a quello, più corretto, di autonoma gestione dell'assetto organizzativo della giurisdizione», incidendosi, altresì, «in modo rilevante sull'indipendenza del giudice amministrativo»;

gli artt. 3, 97, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, in quanto «non risponde alla funzione riservata» al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la circostanza della presenza di tre membri di diritto, tutti di provenienza del Consiglio di Stato, sui tredici componenti complessivi, «minandosi, in tal modo, alla base» l'indipendenza di giudizio «dei magistrati dei t.a.r.»;

che, quanto alle ordinanze iscritte al r.o. n. 888 del 1997, nonché nn. 72 e 73 del 1998, le stesse — nel richiamare il «principio di cui all'art. 104, quarto comma, della Costituzione» — censurano la disposizione dell'art. 7, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, «nella parte in cui non è prevista la presenza di componenti "laici" nell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa», per violazione:

dell'art. 3 della Costituzione, all'uopo invocando il principio «ormai da tempo attuato» sia nell'organo di autogoverno della Corte dei conti, che in quello della magistratura militare, nonché in quello della giustizia tributaria;

dell'art. 97 della Costituzione, assumendo che la presenza di componenti laici realizza un «sistema "aperto all'esterno" in funzione del buon andamento e dell'imparzialità» dell'organo e (solo r.o. n. 888 del 1997) «in funzione di garanzia da inclinazioni curtensi nell'attività» dell'organo stesso;

che i rimettenti — muovendo dall'assunto che i giudici dei tribunali amministrativi regionali, «a parità di funzioni giurisdizionali», esprimano nell'ambito dell'organo un numero di rappresentanti «irragionevolmente» inferiore rispetto a quelli della componente del Consiglio di Stato e non rinvenendo, peraltro, alcuna «esigenza e logica istituzionale» a supporto della previsione che attribuisce la partecipazione di diritto ai due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani — reputano la disposizione in contrasto, altresì, con:

l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la «irragionevole discriminazione quanto alla rappresentatività nell'organo di autogoverno fra magistrati appartenenti alla stessa giurisdizione con violazione del canone di coerenza dell'ordinamento giuridico»;

l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché la prevalenza data «ad una componente minoritaria e, quindi, a visioni ed interessi della medesima, appare violare il principio di buon andamento ed imparzialità dell'organo di autogoverno»;

gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, per l'incidenza che «lo sperquato sistema di rappresentatività nell'organo di autogoverno» ha sull'indipendenza del giudice;

l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, per il *vulnus* che la predetta sperequazione reca al principio della distinzione interna dei magistrati «soltanto per diversità di funzioni»;

che, secondo l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (r.o. n. 379 del 1998), la disposizione medesima si pone in contrasto gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione in quanto, da un lato, la presenza, nell'organo in questione, dei due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani «non trova simmetrica previsione per i Presidenti dei t.a.r.», e, dall'altro, non è prevista «la presenza di componenti di nomina parlamentare», a differenza di quanto stabilito, invece, per il Consiglio superiore della magistratura (art. 104 della Costituzione), per il Consiglio di presidenza della Corte dei conti (art. 10 della legge n. 117 del 1988) ed il Consiglio della magistratura militare (art. 1 della legge n. 561 del 1988);

che le ordinanze, nel denunciare l'attuale disciplina sulla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, appuntano la loro attenzione su due aspetti della medesima senza, peraltro, considerare che i problemi di struttura dell'organo, soprattutto nel quadro della comparazione con gli altri modelli presi a riferimento, vanno, invece, necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonché alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto;

che, in ogni caso, i rimettenti segnalano l'esigenza di un diverso assetto che, anche in relazione agli elementi testé richiamati, si presta ad una pluralità di soluzioni fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità, non potendosi invece richiedere a questa Corte di indicare possibili diverse configurazioni dell'organo in questione;

che, pertanto, le questioni, prima ancora di delibarne la fondatezza o meno, vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe indicata;

b) delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 7, secondo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, nonché, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1309

N. 378

Ordinanza 11-20 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ingiustificato possesso di valori - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Sussistenza di una circostanza attenuante - Confisca dei valori costituenti profitto dell'attività delittuosa - Esclusione - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 334/1994 - Prospettazione della questione in modo ancipite - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 445, comma 1; c.p., art. 240, primo comma; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*sexies*, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 501).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, del codice di procedura penale, 240, primo comma, del codice penale, e dell'art. 12-*sexies* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992,

n. 356, come introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399 (Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, promosso con ordinanza emessa il 4-15 dicembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, del codice di procedura penale, 240, primo comma, del codice penale, e dell'art. 12-*sexies* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399 (Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, nella parte in cui escludono, in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorrendo la circostanza attenuante prevista dal quinto comma della stessa disposizione, la confisca dei valori costituenti profitto dell'attività di spaccio;

che a parere del giudice *a quo* la normativa impugnata contrasterebbe con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto «lo spacciatore è incoraggiato a perseguire l'attività illecita, qualora per effetto della sentenza di applicazione della pena gli siano restituiti i profitti dello spaccio», e con l'art. 3 della medesima Carta, giacché appare «contraria al comune sentire e alla morale, la definitiva acquisizione dei profitti illeciti, tanto più laddove provenienti da un'attività così dannosa per la società come lo spaccio di eroina»;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che il giudice *a quo*, pur se attraverso l'enunciazione di un quesito formalmente unitario, cumulativamente attinge un quadro normativo assai variegato e la cui eterogenea struttura agevolmente consente di individuare, all'interno del quesito medesimo, due soluzioni fra loro chiaramente alternative;

che da un lato, infatti, attraverso l'impugnativa degli artt. 445, comma 1, cod. proc. pen., e 240, primo comma, cod. pen., il rimettente mira a consentire la confisca, con la sentenza di applicazione della pena, anche nei casi in cui questa è facoltativa a norma dell'art. 240, primo comma, cod. pen. (nella specie, la confisca del profitto del reato di spaccio di sostanze stupefacenti);

che, diversamente, la questione incentrata sull'art. 12-*sexies* del d.-l. n. 306 del 1992 (per il quale, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta per il delitto previsto dall'art. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, o alla propria attività economica»), è invece volta a sopprimere la previsione che impedisce quella particolare ipotesi di confisca nei casi in cui, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, è stata ritenuta l'ipotesi lieve prevista dal comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990;

che, pertanto, le evidenti peculiarità che contraddistinguono i presupposti, la struttura e la funzione della ipotesi di confisca obbligatoriamente da disporre a norma del citato art. 12-*sexies* del d.-l. n. 306 del 1992, valgono a configurarla come istituto profondamente diverso, per taluni anche sotto il profilo della relativa natura giuridica, dalla confisca facoltativa prevista come misura di sicurezza patrimoniale dall'art. 240, primo comma, cod. pen., sicché la questione risulta prospettata in modo ancipite, dato che il giudice *a quo* propone in via alternativa due soluzioni senza concentrare sull'una o l'altra di esse la richiesta di una sentenza additiva (v., fra le altre, sentenza n. 129 del 1993);

che, inoltre, l'identica questione relativa agli artt. 445, comma 1, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. è stata già dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte, sul rilievo che interventi additivi del tipo richiesto spettano al solo legislatore, che, nella sfera della sua discrezionalità, può operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di «patteggiamento» (v. ordinanza n. 334 del 1994);

che la questione deve dunque essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, del codice di procedura penale, 240, primo comma, del codice penale, e dell'art. 12-sexies del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399 (Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1310

N. 379

Ordinanza 11-20 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Tassativa indicazione dei familiari coadiutori ai quali viene estesa l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Familiari legati al titolare dell'attività commerciale dal terzo grado di parentela (nipoti) - Mancata ricomprensione - *Ius superveniens*: legge n. 662/1966 - Esigenza di una nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) promosso con ordinanza

emessa il 7 novembre 1996 del Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Mezzanotte Luigi iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale in grado di appello il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi);

che a parere del giudice *a quo* la norma impugnata, nell'indicare tassativamente i familiari coadiutori ai quali viene estesa l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sembra non ricomprendere in tale categoria i familiari legati al titolare dell'attività commerciale dal terzo grado di parentela, sicché nel caso specifico il ricorrente, nipote del titolare, dovrebbe essere escluso dalla predetta assicurazione;

che siffatta interpretazione, considerando che l'art. 230-*bis* cod. civ., nel regolare l'impresa familiare, ricomprende nella stessa i parenti fino al terzo grado, appare al Tribunale rimettente lesiva degli artt. 3 e 38 della Costituzione, e ciò anche alla luce delle sentenze n. 485 del 1992 e n. 170 del 1994 di questa Corte.

Considerato che, successivamente alla rimessione della presente questione, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, comma 206, ha stabilito che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla norma in esame «è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 3» della legge n. 613 del 1966 e che siano in possesso dei relativi requisiti;

che il successivo comma 207 del medesimo art. 1 ha sancito l'efficacia retroattiva di tale estensione, con facoltà per gli interessati di provvedere alla regolarizzazione dei versamenti contributivi;

che pertanto, alla luce di tale *ius superveniens* gli atti debbono essere restituiti al giudice *a quo*, affinché valuti la perdurante rilevanza della prospettata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 380

Ordinanza 11-20 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Circolazione stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida - Natura della sanzione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Mancata indicazione di elementi idonei all'individuazione della fattispecie concreta oggetto della controversia - Manifesta inammissibilità.**

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dal pretore di Novara nel procedimento civile vertente tra Mozzanica Giuseppe ed il prefetto di Novara, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso d'un procedimento di opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, il pretore di Novara, con ordinanza emessa il 18 novembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, secondo il rimettente, pur essendo opportuno, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, attribuire al prefetto il potere di applicare provvisoriamente, in via cautelare ed urgente, il provvedimento di sospensione che sarà poi adottato in via definitiva dall'autorità giudiziaria, tuttavia si verifica «un'evidente e inaccettabile discrasia qualora, in mancanza di qualsiasi seria e comprovata esigenza cautelare, il prefetto sia per legge tenuto ad anticipare, puramente e semplicemente, in via provvisoria, quella stessa sanzione che sarà poi irrogata, con garanzie molto maggiori, all'esito del processo penale», finendo il provvedimento prefettizio col risolversi in una sommaria ed ingiustificata anticipazione della sanzione definitiva, e rischiando il contravventore di subire una sospensione preventiva più gravosa di quella successivamente applicata dal magistrato;

che, dunque, la denunciata norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede: *a)* che «il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida sia subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse rispetto alla mera contestazione della contravvenzione ed in particolare di serie e comprovate esigenze cautelari o di tutela della collettività e, comunque, l'esercizio di tale potere non si risolva nella pura e semplice anticipazione della sanzione definitiva»; *b)* che «la durata della sospensione provvisoria sia proporzionata rispetto alla prevedibile misura della sanzione accessoria definitiva e non superi in nessun caso il massimo edittale previsto dalle singole norme incriminatrici».

Considerato che l'ordinanza di remissione è carente di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione, e che essa non contiene neppure una sommaria indicazione di elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto della specifica controversia sottoposta all'esame del giudice *a quo* così da far quantomeno risultare che si tratti di ipotesi di reato diversa da quelle «per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3» dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, proprio e solo come tale rientrante nell'ambito applicativo della denunciata norma;

che, pertanto, non essendo stata osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice è tenuto ad evidenziare nell'ordinanza i termini della rimessione, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione — dal pretore di Novara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1312

N. 381

Ordinanza 11-20 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida - Sanzione - Radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale - Palese erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice rimettente - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, comma 2).

(Cost., artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre ed il 29 dicembre 1997 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, iscritte ai nn. 65 e 248 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida — irrogato nei confronti di un automobilista per l'accertata sua violazione dell'obbligo di dare la precedenza sugli attraversamenti a pedoni, i quali avevano in conseguenza riportato lesioni lievi — il pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con ordinanza emessa il 5 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, secondo il rimettente — il quale riconduce la fattispecie *de qua* sotto la disciplina dell'art. 221 di quest'ultimo decreto legislativo, in cui l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato —, la norma censurata attribuisce irragionevolmente all'autorità amministrativa un potere afflittivo svincolato dal presupposto (reato accertato) che soltanto dovrebbe giustificare l'applicazione della sospensione provvisoria: la quale, per definizione dello stesso legislatore, costituisce sanzione accessoria all'accertamento del reato, con il conseguente pericolo del potenziale conflitto tra la decisione dell'organo amministrativo e quella del giudicante in ordine all'*an* ed al *quantum* di una pena accessoria, irrogata senza il previo accertamento del reato;

che, dunque, la norma stessa — «nella parte in cui consente all'autorità amministrativa di disporre provvisoriamente la sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto la qualifica di indagato» — si pone in contrasto: *a)* con la presunzione di non colpevolezza; *b)* con la libertà economica e di circolazione del soggetto che utilizza l'auto per motivi di lavoro; *c)* con il diritto di difesa del soggetto medesimo, attesa l'arbitrarietà del previsto automatismo, in base al quale l'accertamento di lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale legittima sempre e comunque l'adozione in via preventiva di una sanzione accessoria;

che, nel corso di un analogo procedimento, lo stesso pretore ha sollevato — con provvedimento emesso il 29 dicembre 1997 — identica questione di legittimità costituzionale, richiamando le considerazioni svolte nella precedente ordinanza, allegata in copia.

Considerato che, comportando la soluzione di questioni riguardanti la stessa norma e sollevate con le medesime motivazioni, i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il rimettente muove dal presupposto che la denunciata disposizione contempra un procedimento, specificamente volto all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, avente come unico oggetto l'accertamento di un reato, la cui esistenza dipende a sua volta dall'accertamento di una violazione non costituente reato;

che, chiamata al vaglio di analoga questione, sia pure riferita al comma 3 dello stesso art. 223, questa Corte ha avuto modo — successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione — di riaffermare (richiamando la sua precedente sentenza n. 194 del 1996, ignorata dal giudice *a quo*) la radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale all'esito del relativo processo (v. ordinanza n. 170 del 1998);

che in questa sede è sufficiente ribadire che la sospensione provvisoria costituisce provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, avente natura innegabilmente cautelare e dunque a carattere necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale, essendo strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, onde impedire che il conducente di un veicolo, resosi responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione stradale, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (cfr., altresì, la sentenza n. 330 del 1998);

che tutti gli asseriti profili d'incostituzionalità, dunque, risultano denunciati esclusivamente sulla base di una premessa ermeneutica palesemente erronea;

che, pertanto, le sollevate questioni sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1313

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 32

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 ottobre 1998
(della provincia di Bolzano)

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Controlli effettuati dal NAS di Trento presso gli Ospedali di Bolzano e di Brunico - Invasione delle competenze legislative e amministrative provinciali in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri e di igiene e sanità - Lesione dell'autonomia provinciale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 228/1993 e n. 182/1997.

(Verbale del NAS Trento presso l'ospedale di Bolzano del 31 agosto 1998; verbale del NAS Trento presso l'ospedale di Brunico del 24 agosto 1998).

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, primo comma, nn. 7, 9, primo comma, 10, e 16, primo comma; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.lgs. 16 marzo 1992, nn. 267 e 266, art. 4).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 4319/1998 del 28 settembre 1998 (all. 1), rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale 28 settembre 1998, rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, segretario generale della Giunta ed ufficiale rogante (Rep. n. 18839; all. 2), dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 284, ricorrente;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza a seguito dei controlli effettuati dal N.A.S. Trento presso gli ospedali di Bolzano e di Brunico di cui ai verbali dd. 24 agosto 1998 e dd. 31 agosto 1998.

F A T T O

1. — In base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, la funzione ispettiva e di vigilanza nei riguardi delle Unità sanitarie locali e degli ospedali nel territorio delle province autonome di Bolzano e Trento è riservata alle province stesse.

In particolare l'art. 4, primo comma, cifra 7), dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è riservato alla regione Trentino-Alto Adige la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; l'art. 9, primo comma, cifra 10), del predetto statuto speciale di autonomia, attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; l'art. 16 del predetto statuto speciale di autonomia attribuisce alle province, nelle materie in cui esse hanno competenza legislativa, anche le relative potestà amministrative.

Inoltre, la competenza primaria in tema di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, attribuita alla regione ai sensi dell'art. 4, n. 7 dello statuto speciale regione autonoma Trentino-Alto Adige, è stata trasferita con l'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, alla provincia autonoma di Bolzano nella parte in cui prevede il «Controllo sugli atti e sugli organi delle unità sanitarie locali. Il controllo sugli atti e sugli organi dell'unità sanitaria locale è esercitato dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per le modalità ed i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni riguardanti: 1) i regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analogia natura, compresi i regolamenti organici del personale; 2) i bilanci e loro variazioni; 3) i piani ed i programmi annuali e pluriennali; 4) le convenzioni per l'erogazione di stazioni sanitarie».

Inoltre, in sede di chiusura del pacchetto con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate» che sostituisce l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante norme di attuazione in materia di igiene e sanità, è stato disposto all'art. 1, che: «La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari. Alle province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria. Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto».

2. — Si aggiunga che per espressa disposizione dell'art. 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, per chiudere nei confronti delle due province autonome di Trento e Bolzano la discussione sorta in materia di indirizzo e coordinamento è stato definitivamente statuito che: «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo».

Inoltre, in forza dell'art. 1 del precitato d.P.R. n. 474/1975, la provincia esercita in materia di igiene e sanità anche le relative funzioni amministrative e l'art. 3 dello stesso d.P.R., nel quale sono individuate le competenze riservate agli organi statali, non riconosce a quest'ultimi poteri ispettivi o di controllo.

3. — Poste queste premesse i controlli effettuati dal N.A.S. di Trento presso l'ospedale di Brunico in data 24 agosto 1998 e presso l'ospedale di Brunico in data 31 agosto 1998 di cui ai due verbali dd. 24 agosto 1998 e 31 agosto 1998 costituiscono una palese violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano ed invadono le competenze provinciali, per cui vengono impugnati per il seguente motivo;

DIRITTO

Violazione delle competenze provinciali di cui all'art. 4, primo comma, cifra 7; art. 9, primo comma, cifra 10, ed art. 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, ed in particolare per violazione dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

1. — I controlli effettuati dal N.A.S. di Trento presso gli ospedali di Brunico in data 24 agosto 1998 e di Bolzano in data 31 agosto 1998 di cui ai due verbali dd. 24 agosto 1998 e 31 agosto 1998 sono lesivi delle competenze provinciali in quanto il N.A.S., è sprovvisto del potere di effettuare controlli e «verifiche effettive presenze in servizio del personale medico ed infermieristico» presso gli enti sanitari ed ospedalieri, visto che tale potere spetta esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano, alla quale è attribuita la competenza amministrativa e di vigilanza in materia.

2. — Come è stato già accennato sopra, per l'espresso disposto dell'art. 4, primo comma, cifra 7), dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è riservato alla regione Trentino-Alto Adige la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; l'art. 9, primo comma, cifra 10), del predetto statuto speciale di autonomia, attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; l'art. 16 del predetto statuto speciale di autonomia attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano, nelle materie in cui la stessa ha competenza legislativa, anche le relative potestà amministrative.

Inoltre, la competenza primaria in tema di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, attribuita ai sensi dell'art. 4, n. 7 dello statuto speciale regione autonoma Trentino-Alto Adige alla regione del Trentino-Alto Adige è stata trasferita con l'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, alla provincia autonoma di Bolzano nella parte in cui prevede il «Controllo sugli atti e sugli organi delle unità sanitarie locali. Il controllo sugli atti e sugli organi dell'unità sanitaria locale è esercitato dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per le modalità ed i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni riguardanti: 1) i regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analoga natura, compresi i regolamenti organici del personale; 2) i bilanci e loro variazioni; 3) i piani ed i programmi annuali e pluriennali; 4) le convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie».

Non solo, ma in sede di chiusura del pacchetto con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate» che sostituisce l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante norme di attuazione in materia di igiene e sanità, è stato disposto all'art. 1, che: «La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari. Alle province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria. Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto».

2. — Si aggiunga che per espressa disposizione dell'art. 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, per chiudere nei confronti delle due province autonome di Trento e Bolzano la discussione sorta in materia di indirizzo e coordinamento è stato definitivamente statuito che «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell' art. 22 dello statuto medesimo».

Inoltre, in forza dell'art. 1 del precitato d.P.R. n. 474/1975, la provincia esercita in materia di igiene e sanità anche le relative funzioni amministrative e l'art. 3 dello stesso d.P.R., nel quale sono individuate le competenze riservate agli organi statali, non riconosce a quest'ultimi poteri ispettivi o di controllo.

Lo scopo del N.A.S. era, infatti, esplicitamente quello di «verificare l'effettiva presenza in servizio del personale medico ed infermieristico» (come risulta dal verbale dd. 24 agosto 1998 relativo al controllo effettuato presso l'ospedale di Brunico), come lo era anche lo scopo del controllo effettuato dal N.A.S. in data 31 agosto 1998 presso l'ospedale di Bolzano.

Ma, come abbiamo visto sopra, allo Stato non spetta alcuna competenza in relazione al personale delle U.S.L. e degli enti ospedalieri e tantomeno quello di «verificare l'effettiva presenza in servizio del personale medico ed infermieristico», effettuato dal N.A.S. nella fattispecie in ora notturna (dalle ore 22 alle 22.30 e dalle ore 22 alle 0.30).

Tutti i poteri relativi a tale personale e in particolare anche il potere di controllo dell'effettiva presenza in servizio sono devoluti esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano.

Fatto sta che né al Ministero dell'interno né al Ministero della difesa, né ad altro organo dello Stato, spettano compiti e poteri di controllo relativi alla gestione degli enti ospedalieri nella provincia autonoma di Bolzano.

All'uopo richiamiamo i precedenti della Corte costituzionale, che in due sentenze si è espressa nel senso che non spetta alle amministrazioni statali esercitare controlli presso le U.S.L. di Trento e di Bolzano.

Con sentenza n. 228 del 1993 relativa ad un controllo del Ministero del tesoro nei confronti di una verifica amministrativa-contabile alla U.S.L. di Merano, la Corte costituzionale ha dichiarato: «Alla luce di queste premesse, anche il potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, deve ritenersi riferito — nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto Adige — alle province autonome, con la conseguente esclusione, stante l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo quale quello che il Ministro del tesoro ha dichiarato di voler esercitare sulla base di norme anteriori alla definizione dello speciale ordinamento regionale. E questo tanto più ove si consideri che, anche nell'ordinamento del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono fatte espressamente salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano (art. 80), mentre la misura della partecipazione dello Stato al controllo è stata specificamente regolata sia attraverso la presenza di un collegio di revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro (art. 15, nel testo modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181), sia attraverso la rendicontazione trimestrale delle Unità sanitarie alla regione o alla provincia autonoma, con il conseguente obbligo dell'ente locale di fornire gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del tesoro (art. 50, secondo e terzo comma)».

In seguito, con sentenza n. 182/1997, la Corte costituzionale, decidendo su un altro conflitto di attribuzione sempre in tema di controllo del Ministro del tesoro presso l'U.S.L. di Trento, ha affermato: «... la circostanza che la finalità dell'accertamento ispettivo sia il contenimento del costo del lavoro non esclude affatto che la materia sulla quale la disposta ispezione verte, sia proprio quella del funzionamento e della gestione degli enti sanitari, nella quale la competenza provinciale non è controversa. Altro è, infatti, l'attività di gestione degli enti sanitari, che investe ogni profilo della loro attività, altro sono invece le norme che gli organi preposti alla gestione e ai controlli su di essa sono chiamati ad applicare: quando pure tali norme siano poste dallo Stato nell'esercizio di una

competenza propria (è il caso della disciplina dello stato giuridico dei dipendenti delle Unità sanitarie locali o quello della assunzione diretta degli invalidi civili), non viene meno la competenza «gestoria» affidata alla provincia autonoma dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo emanato con d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992. Anche in questo caso viene in considerazione l'art. 4 d.lgs. n. 266 del 1992, a mente del quale in materie di competenza della provincia è escluso l'esercizio della funzione di vigilanza da parte degli organi statali, essendo tale funzione rimessa alla stessa provincia».

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al N.A.S. il potere di effettuare accertamenti, verifiche e controlli presso gli ospedali di Bolzano e di Brunico e per l'effetto annullare, in parte qua, i verbali dd. 24 agosto 1998 e dd. 31 agosto 1998 redatti a seguito dei controlli eseguiti dal N.A.S. Trento presso gli ospedali di Bolzano e di Brunico.

Si depositano con il presente atto, oltre agli impugnati verbali del N.A.S. Trento dd. 24 agosto 1998 e 31 agosto 1998, i seguenti documenti:

1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione Giunta provinciale di Bolzano n. 4319/1998 del 28 agosto 1998);

2) procura speciale rep. n. 18839, dd. 28 agosto 1998.

Roma, addì 20 ottobre 1998.

Avv. prof. Roland RIZ - avv. prof. Sergio PANUNZIO

98C1247

N. 839

Ordinanza emessa il 21 settembre 1998 dal pretore di Ancona sezione distaccata di Senigallia nel procedimento penale a carico di Subissati Mario

Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti pericolosi - Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Lamentata depenalizzazione - Eccesso di delega.

(D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52, modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 309/1997 reg. gen. (n. 13150 r.n.r.) a carico di Subissati Mario, nato ad Ostra il 17 agosto 1936, ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

1. — L'imputato è stato citato a giudizio con decreto in data 10 ottobre 1995, perché rispondesse, in qualità di legale rappresentante della s.n.c. «Arredotecnica di Subissati Mario e figli», del reato previsto dall'allora vigente art. 9-*octies*, comma 3, d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475.

Il fatto contestato attiene, in particolare, all'omessa comunicazione dei dati relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti per l'anno 1994 e all'infedele denuncia per gli anni 1992 e 1993, in violazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, decreto-legge citato.

2. — Entrambe le disposizioni citate della legge n. 397 sono state abrogate dall'art. 56, lett. c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il quale ha riformulato la disciplina in oggetto anche relativamente agli obblighi di comunicazione previsti dal citato d.-l. n. 397 (art. 11).

Sotto il profilo sanzionatorio, il decreto n. 22 ha sostituito la previgente norma incriminatrice con una nuova figura di illecito amministrativo, stabilendo che l'omessa presentazione della comunicazione determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni (art. 52, comma 1), con conseguente depenalizzazione della contravvenzione *de qua*.

In tal modo, l'addebito contestato all'imputato, pur conservando il connotato di illiceità, non viene più punito con sanzione penale.

3. — Il quadro normativo in esame, per l'aspetto che interessa, non risulta alterato dal recente decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, che, pur modificando il contenuto dell'art. 52, comma 1, cit., in particolare con la previsione di sanzioni amministrative attenuate per determinate ipotesi, ha mantenuto ferma la natura amministrativa delle sanzioni e, dunque, la depenalizzazione del reato contravvenzionale di cui all'art. 9-*octies* cit.

4. — Ciò premesso, reputa il giudicante che l'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 389, si ponga in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

La delega per l'emanazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, contenuta nella legge 22 febbraio 1994 n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1993), conteneva tra i principi e criteri direttivi, cui il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi, la seguente previsione: «salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali ... saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ... La sanzione amministrativa ... sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati» [art. 2., lett. d)].

Vengono, in tal modo, delineati due criteri o principi direttivi: da un lato, è previsto il mantenimento del sistema sanzionatorio penale esistente, come desumibile dalla clausola di riserva iniziale («salva l'applicazione delle norme penali vigenti») e dal previsto ricorso solo residuale («ove necessario») a nuove sanzioni amministrative o penali; dall'altro, si prescrive l'utilizzo della fattispecie penale, per le nuove fattispecie di illecito, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. — A parere del giudicante, la norma in questione contrasta con entrambi i criteri enunciati dalla legge delega.

Sotto il primo profilo, la depenalizzazione del reato previsto dall'art. 9-*octies*, cit. non appare rispettosa del previsto mantenimento del sistema sanzionatorio vigente, quale limite prioritario imposto al legislatore delegato sul piano punitivo.

Sotto il secondo profilo, il d.lgs. n. 22, con il disposto dell'art. 52, comma 1, ha introdotto una nuova figura di illecito amministrativo in materia, riservata dalla legge delega alla sanzione penale.

In effetti, con il rinvio all'art. 34, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e alle leggi richiamate da detta disposizione (legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, leggi in materia urbanistica ed edilizia), il legislatore delegante ha inteso riferirsi, come pare evidente, proprio alla salvaguardia dell'ambiente, nelle sue essenziali componenti della protezione delle acque, del suolo e dell'aria, e dunque allo stesso interesse tutelato dalla disciplina sui rifiuti. La nuova sanzione amministrativa è, dunque, destinata ad operare nell'ambito attribuito dalla legge delega in via esclusiva alla sanzione penale.

Nè rileva, ad avviso del giudicante, il carattere formale dell'illecito in questione, posto che l'ambito riservato alla sanzione penale non attiene alle sole infrazioni che ledano l'interesse ambientale, ma si estende, per espressa indicazione normativa, anche alle condotte, che «espongano a pericolo» il bene protetto, tra cui rientra senz'altro quella prevista dalla fattispecie *de qua*, essendo evidente che la mancata comunicazione dei dati relativi ai rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti può impedire le prescritte verifiche circa la gestione dei rifiuti e, quindi, la messa in atto degli strumenti di tutela.

6. — La prospettata questione di legittimità costituzionale, oltre che non manifestamente infondata, è senz'altro rilevante per la definizione del procedimento in corso, atteso che l'imputazione *de qua* si fonda su norma sostituita dall'art. 52, comma 1 del decreto legislativo n. 22 e che il giudizio, di conseguenza, non può essere definito indipendentemente dalla questione innanzi prospettata.

L'impossibilità di applicazione retroattiva dell'eventuale decisione di incostituzionalità, siccome incidente su norma penale «di favore», non esclude in ogni caso la rilevanza della questione (cfr. Corte costituzionale sent. 3 giugno 1983 n. 148).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso relativamente all'imputazione sub C) della rubrica e la separazione del procedimento relativo ai capi A) e B) dell'imputazione, con formazione per questi ultimi di separato fascicolo;

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Senigallia, addì 21 settembre 1998

Il pretore: MELUCCI

98C1279

N. 840

*Ordinanza emessa il 29 settembre 1998 dal pretore di Spoleto
nel procedimento penale a carico di Tripaldi Francesco ed altri*

Sanità pubblica - Raccolta e distribuzione di sangue umano e di emoderivati in violazione di norme di legge o per fini di lucro - Asserita indeterminatazza della norma incriminatrice - Lesione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17).

(Cost., art. 25).

IL PRETORE

Letta la memoria, per conto di Martines Giulio, esercente la professione sanitaria, dall'avv. Stefano Neri e dall'avv. Carlo Bizzarri del Foro di Perugia redatta e da quest'ultimo depositata il 21 marzo 1996, memoria alla quale, all'udienza odierna, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, lo stesso avv. Carlo Bizzarri si è integralmente riportato;

Letta, altresì, la distinta memoria, per conto di Tripaldi Francesco, esercente la professione sanitaria, dall'avv. Marzio Vaccari e dall'avv. Raffaello Agea redatta, depositata in data odierna e da quest'ultimo espressamente richiamata in sede preliminare al dibattimento stesso;

Ritenuta circostanziata, per l'espresso riferimento all'esatto periodo di conservazione, da parte di ciascuno degli imputati, dell'incarico condizionante l'insorgere della situazione che consentiva la commissione dell'illecito contestato, l'enunciazione del fatto a ciascuno degli imputati ascritto, così come accertato in corrispondenza della data emergente dall'indicazione cronologica collocata a conclusione dell'enunciazione medesima;

Ritenuto il decreto di citazione degli imputati per l'udienza dibattimentale del 17 aprile 1997 provvisto di esatta indicazione del giorno, del luogo e dell'ora di loro comparizione, atteso come ogni aggiuntiva scritturazione in detto decreto figurante non appaia in grado di privare il decreto stesso di certezza alcuna in ordine ai citati giorno, luogo ed ora;

Rilevato, per altro, come entrambi gli scritti difensivi all'inizio indicati sollevino espressamente questione di legittimità costituzionale della norma introdotta dall'art. 17, della legge 4 maggio 1990, n. 107, assumendone il contrasto con i principi di riserva di legge e di tassatività derivanti dall'art. 25 della Costituzione;

Rilevato, poi, come il primo dei citati scritti difensivi riconduca la violazione del principio di riserva di legge ad omessa disciplina da parte del legislatore primario dell'integrazione normativa derivante da fonti secondarie, attesa la mancata prefissione a dette fonti di presupposti, di limiti, di caratteri e di contenuto utili a definire i comportamenti, mediante le pene dal citato art. 17 previste, sanzionati;

Rilevato, inoltre, come il secondo di tali scritti riconduca la violazione del principio in discorso alla definizione che i comportamenti sanzionati subiscono da parte di fonti secondarie, in virtù delle previsioni, integrative delle disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107, da dette fonti introdotte;

Rilevato, ancora, come ambedue le memorie all'inizio indicate assumano violato, in ogni caso, dal legislatore primario il principio di tassatività, in ragione dell'ampiezza della tipizzazione dei comportamenti che vengono penalmente sanzionati;

Rilevato, quindi, come l'art. 17, della legge 4 maggio 1990, n. 107, realizzi l'identificazione delle condotte interessanti le pene dalla stessa disposizione previste facendo riferimento a comportamenti che si individuano in ragione del loro coinvolgimento in attività dal testo normativo con dizione plurima ed ampia espressamente comunicati e la cui illiceità va, per altro, definita sulla scorta di altra e diversa previsione normativa di fonte primaria;

Ritenuto come la disciplina di dette attività, in ragione sia della legge 4 maggio 1990, n. 107, che delle disposizioni integrative contenute nel decreto ministeriale 27 dicembre 1990, venga attuata mediante previsioni comportanti apprezzamento fattuale di idoneità organizzativa e di adeguatezza tecnica a finalità prestabilite, apprezzamento che media logicamente la costruzione di ogni situazione giuridica soggettiva alla cui violazione è correlata la sanzione penale in discorso, rendendo così necessariamente atipiche le condotte concretanti la violazione medesima;

Ritenuta per detta atipia, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata per incompatibilità fra l'art. 17, della legge 4 maggio 1990, n. 107, e l'art. 25 della Carta fondamentale, atteso il principio di tassatività della fattispecie oggetto di norma incriminatrice speciale da tale ultima disposizione introdotto;

Ritenuto, inoltre, il giudizio non definibile prescindendo dalla soluzione della questione suddetta, riguardando la stessa la costituzionalità della specifica norma di previsione dell'ipotesi di reato a Tripaldi Francesco, Pasqualucci Paolo, Martines Giulio e Comastri Giancarlo contestata;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 491. c.p.p.;

Dispone a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il corso dell'intera fase dibattimentale del giudizio;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione e per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché al Presidente della Camera dei deputati ed a quello del Senato della Repubblica.

Spoletto, addì 29 settembre 1998

Il pretore: LAUDENZI

N. 841

Ordinanza emessa il 7 aprile 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Crisci Antonio contro il Ministero dell'interno ed altro

Impiego pubblico - Agenti della Polizia di Stato - Dispensa dal servizio per infermità - Riammissione in servizio - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3/1994, per gli impiegati civili dello Stato - Violazione dei principi di tutela del lavoro, di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, art. 60, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso n. 3234/1996 proposto da Crisci Antonio rappresentato e difeso dal dott. proc. Antonella Laconi, presso il cui studio in Cagliari, viale Trieste n. 83, è elettivamente domiciliato;

Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato; il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale del personale - Servizio dirigenti, direttivi e ispettori divisione 2^a, in persona del direttore del servizio *pro-tempore* non costituito in giudizio;

Per l'annullamento del provvedimento del 22 luglio 1996 prot. n. 333-C/2332 F.S-I. emesso dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizi dirigenti direttivi e ispettori - Divisione 2^a, notificato il 20 agosto 1996, con il quale è stata respinta, *ex art. 60, secondo comma*, d.P.R. n. 335/1982, l'istanza di riammissione al servizio per ristabilite condizioni di salute, e di tutti gli atti pre-supposti e successivi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 7 aprile 1998 il consigliere Marco Lensi;

Uditi l'avv. Antonella Laconi per il ricorrente e l'avv. dello Stato Anna Maria Bonomo per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Il ricorrente, ispettore di polizia di Stato, in data 7 novembre 1994, venne sottoposto ad una prima visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Cagliari. A seguito di tale visita venne riconosciuto inidoneo permanentemente al servizio di istituto, prevalentemente a causa di una insufficienza renale.

Sottoposto nuovamente a visita collegiale il 9 gennaio 1995 venne confermato il giudizio di inidoneità, rilevando anche stavolta come causa principale della invalidità la insufficienza renale.

In entrambe le occasioni il ricorrente accettava il giudizio espresso dalla commissione.

Essendo intervenuta la possibilità concreta di un trapianto di rene, in data 10 agosto 1995 il ricorrente presentò istanza per essere sottoposto a una nuova visita medica al fine di ottenere la parziale idoneità al lavoro e il 18 agosto 1995 una nuova istanza per la concessione di mesi 2 di aspettativa per infermità ai sensi dell'art. 70, d.P.R. n. 3/1957.

Il trapianto venne eseguito il 26 febbraio 1996.

In data 28 marzo 1996 il ricorrente presentò istanza per la riammissione in servizio, ritenendo che, essendo l'intervento perfettamente riuscito veniva a cessare la causa che, in via principale, aveva spinto la commissione medica a dichiararlo non idoneo al servizio.

In data 27 maggio 1995 veniva notificato al sig. Crisci il decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilità che respingeva le istanze del 10 e 18 agosto 1995.

Il 4 agosto 1996 venne notificato il provvedimento che respinge l'istanza di riammissione al servizio per ristabilite condizioni di salute (decreto del 22 luglio 1996 prot. n. 333-C/2332 F.S.I.).

Col presente ricorso, l'istante ha impugnato quest'ultimo provvedimento di rigetto dell'istanza di riammissione in servizio, per i seguenti motivi di diritto:

1. — Violazione di legge.

a) il provvedimento impugnato giustifica il rigetto della istanza in quanto «L'art. 60, secondo comma, del d.P.R. n. 335/1982 (Ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) esclude esplicitamente la riammissione in servizio del personale dispensato per motivi di salute».

Questo secondo comma prevede una specificazione delle ipotesi di impossibilità di riammissione in servizio che si deducono implicitamente, per esclusione, dall'art. 132, d.P.R. n. 3/1957 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) al quale l'art. 60 in questione fa richiamo.

Evidenzia il ricorrente che l'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1994, nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego, in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute.

Sostiene il ricorrente che, in conseguenza di questa sentenza, l'art. 60 del d.P.R. n. 335/1982, per quanto non modificato nella sua codificazione, deve essere sostanzialmente considerato tale, in quanto gli effetti della succitata sentenza della Corte costituzionale si estendono necessariamente a tutte le norme che a quello fanno riferimento. Pertanto l'art. 60 deve necessariamente essere letto con esclusione del secondo comma che rimane travolto dalla incostituzionalità della norma a cui fa riferimento e di cui è una specificazione.

b) Il provvedimento impugnato sarebbe ingiusto in quanto l'aver omesso di valutare la nuova documentazione medica, fatto imposto da una corretta lettura, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, dell'art. 60, d.P.R. n. 335/1982 che richiama l'art. 132, d.P.R. n. 3/1957 concretizzerebbe un'ipotesi di parzialità dell'amministrazione.

Sarebbe specificatamente violato l'art. 97 della Costituzione che impone all'amministrazione un comportamento imparziale nelle proprie determinazioni, e l'art. 3 della Costituzione che impedisce la discriminazione dei cittadini.

2. — Eccesso di potere.

a) non sarebbe stata presa in considerazione la mutata realtà giuridica applicabile all'art. 60, d.P.R. n. 335/1982 che obbliga a una rilettura estensiva di detto articolo;

b) Non sarebbe stata presa in considerazione la documentazione prodotta e attestante la mutata condizione di salute.

Pertanto, la motivazione del provvedimento di rigetto sarebbe insufficiente ed incogrua.

Conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 1998, su richiesta delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

Col presente ricorso si chiede l'annullamento del provvedimento del 22 luglio 1996 con cui l'amministrazione ha respinto l'istanza di riammissione in servizio avanzata dal ricorrente, sulla base del secondo comma dell'art. 60, del d.P.R. n. 335, del 24 aprile 1982, che espressamente stabilisce che non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità.

Non può essere condiviso l'assunto dal ricorrente secondo cui la pronuncia della Corte costituzionale n. 3, del 26 gennaio 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute, travolgerebbe automaticamente anche il secondo comma dell'art. 60, del d.P.R. n. 335/1982, in quanto gli effetti di tale sentenza della Corte costituzionale si estenderebbero necessariamente a tutte le norme che fanno riferi-

mento all'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957, per cui l'art. 60 citato dovrebbe considerarsi sostanzialmente modificato, dovendo essere letto con esclusione del secondo comma in quanto travolto dalla pronuncia di incostituzionalità della norma cui fa riferimento e di cui è specificazione.

L'assunto del ricorrente sarebbe esatto qualora l'art. 60, del d.P.R. n. 335/1982, fosse formulato esclusivamente con la disposizione di cui al primo comma del medesimo articolo.

Se, infatti, l'art. 60, del d.P.R. n. 335/1982 si limitasse a disporre che la riammissione in servizio del personale di cui al decreto medesimo è disciplinata dall'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957, dovendosi ritenere «dinamico» tale richiamo, qualsiasi modificazione dell'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957, o per intervento del legislatore, o per l'intervento della Corte costituzionale, verrebbe automaticamente anche per il personale della polizia di Stato di cui al d.P.R. n. 335/1982.

Considerato, invece, che l'art. 60 di quest'ultimo decreto, al secondo comma, contiene una specifica ed espressa previsione ulteriore rispetto al mero richiamo al contenuto dell'art. 32, del d.P.R. n. 3/1957, che vieta espressamente la possibilità della riammissione in servizio del personale dispensato per infermità, deve ritenersi che il legislatore, nel disciplinare il personale della polizia di Stato, abbia voluto intenzionalmente differenziare tale disciplina rispetto a quella valida in generale per gli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. n. 3/1957, ribadendo esplicitamente, ma anche autonomamente rispetto alla disciplina di cui all'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957, l'impossibilità della riammissione in servizio del personale dispensato per infermità.

Poiché, in linea teorica, è senz'altro ammissibile che il legislatore, nella sua discrezionalità, ritenga opportuno disciplinare in maniera più rigorosa, rispetto alla generalità degli impiegati civili dello Stato, i requisiti psico-fisici che devono essere posseduti dal personale della polizia di Stato, deve ritenersi l'autonomia dell'espressa ed ulteriore disposizione di cui al secondo comma dell'art. 60, del d.P.R. n. 335/1982 rispetto al contenuto dell'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957, per cui non può ritenersi l'automatica caducazione della disposizione di cui al secondo comma del citato art. 60, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 3/1994 concernente esclusivamente l'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957.

D'altro lato, ritiene il collegio che anche in relazione alla disposizione in questione, di cui al secondo comma dell'art. 60, del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982, sussistono dubbi di legittimità costituzionale, che appaiono rilevanti e non manifestamente infondati.

Quanto alla rilevanza, appare evidente che la doverosa applicazione della norma in questione da parte dell'amministrazione resistente nei confronti del ricorrente, ha determinato l'automatico e preliminare rigetto dell'istanza di riammissione in servizio, senza alcun esame di merito circa le effettive condizioni di salute del ricorrente medesimo, il quale potrebbe, in linea teorica, avere recuperato condizioni fisiche equivalenti a quelle possedute al momento dell'assunzione nel Corpo della polizia di Stato.

Quanto alla non manifesta infondatezza, ritiene il collegio che possa sussistere il contrasto di tale norma con l'art. 3 della Costituzione per le medesime considerazioni evidenziate nella decisione della Corte costituzionale n. 3/94, dovendosi ritenere che, anche nel caso di specie, avuto riguardo al personale della polizia di Stato, l'aver precluso in radice, sulla base evidentemente di una presunzione assoluta di irreversibilità dello stato di infermità, la possibilità della riammissione di chi sia stato dispensato dal servizio per motivi di salute, integri la possibile violazione del principio di uguaglianza.

Pur nella dovuta considerazione che al personale della polizia di Stato il legislatore possa richiedere il possesso e la conservazione di requisiti di idoneità psico-fisica più rigorosi rispetto alla generalità degli impiegati civili dello Stato, permane — tuttavia — l'irragionevolezza di un divieto in radice della possibilità della riammissione in servizio del dispensato per motivi di salute, pur considerata la specialità dell'ordinamento del Corpo di polizia di Stato, a fronte della concreta possibilità che l'interessato abbia recuperato la piena e incondizionata idoneità psico-fisica al servizio.

Deve, altresì, ritenersi che la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in esame per possibile contrasto con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, per violazione della tutela del lavoro, la quale, per essere effettiva, deve farsi carico di reinserire nell'attività lavorativa il soggetto che è cessato dallo stato di malattia e ha recuperato la piena capacità lavorativa; nonché per possibile contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per le suesposte considerazioni la questione di legittimità costituzionale in esame si appalesa rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.

Di conseguenza il presente procedimento deve essere sospeso, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata e rilevante per la definizione della questione la controversia di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. n. 335, del 24 aprile 1982;

Sospende ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese e dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7 aprile 1998.

Il presidente: SASSU

Il consigliere estensore: LENSI

98C1281

N. 842

*Ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal tribunale di Civitavecchia
nel procedimento penale a carico di Ramazzotti Lamberto ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato o persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da dette persone nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati - Elencazione meramente numerica degli altri parametri costituzionali invocati.

(C.P.P. 1988, art. 513).

(Cost., artt. 3, 25, 101, 102, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Sull'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.m. il tribunale;

O S S E R V A:

Premesso sotto il profilo della rilevanza dell'applicazione dell'art. 513 c.p.p. nel processo in corso, in ipotesi delle dichiarazioni rese dall'imputato Bisner Salvatore nel corso dell'interrogatorio reso al p.m. in data 19 dicembre 1995 e acquisite agli atti, data la contumacia dell'imputato di cui è stato chiesto l'esame, in concorso con gli altri elementi di prova acquisiti in dibattimento potrebbero portare alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per i fatti a lui ascritti, mentre le stesse dichiarazioni, stante il rifiuto del consenso dei coimputati Ramazzotti Lamberto e Mechtieva Barisavna non sono utilizzabili ai fini del decidere nei confronti dei medesimi.

Ritenuto che non appare pertanto manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui subordina soltanto all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al p.m. dai coimputati e dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. qualora le stesse non si siano presentate all'esame dibattimentale o, presentatisi, si siano rifiutati di rispondere.

Atteso pertanto che con l'attuale formulazione del 513 c.p.p. sulla base delle stesse emergenze processuali taluno potrebbe essere condannato ed altri, imputati degli stessi fatti, essere assolti per la inutilizzabilità delle dichiarazioni di cui innanzi con una manifesta disparità di trattamento davanti alla legge per le persone imputate dello stesso reato.

P. Q. M.

Sospende il processo a carico di Ramazzotti Lamberto, Bisnar Salvatore e Mechtieva Barisavna;

Rimette gli alla Corte costituzionale perché decida in ordine all'eccezione di cui in premessa;

Dispone che a cura della cancelleria sia provveduto alla formalità di legge per la pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale e per tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente sul caso di specie.

Civitavecchia, addì 7 maggio 1998

Il presidente: (firma illeggibile)

98C1282

N. 843

Ordinanza emessa il 23 giugno 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Euro Tour Viaggi di Ferro Giuseppe contro il Ministero dei trasporti e della navigazione

Giustizia amministrativa - Giudizio dinanzi al t.a.r. - Istanza di regolamento di competenza presentata dalla parte resistente o interveniente - Obbligatoria sospensione del giudizio, in assenza di accordo delle parti sul t.a.r. indicato come territorialmente competente, e trasmissione degli atti al Consiglio di Stato - Mancata previsione della delibazione del giudice adito circa la manifesta inammissibilità e/o infondatezza della istanza, come stabilito dall'art. 367, primo comma, cod. proc. civ. per il regolamento di giurisdizione e dall'art. 42 e ss. cod. proc. civ. per il regolamento di competenza nel processo civile - Incidenza sul principio di difesa in giudizio e sull'uguaglianza processuale delle parti - Violazione del principio del doppio grado di giudizio.

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 31, quinto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 125, secondo comma).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva formulata all'udienza monocratica del 23 giugno 1998, in sede di comparizione delle parti nella fase preliminare del procedimento per regolamento di competenza proposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione nel ricorso n. 5213/1997 proposto dalla ditta Euro Tour Viaggi di Ferro Giuseppe, con sede in Mirabella Imbaccari (CT), in persona del titolare sig. Ferro Giuseppe, rappresentata e difesa dal prof. avv. Italo Andolina, presso il cui studio in Catania, corso Sicilia n. 10, è elettivamente domiciliata;

Contro il Ministero dei trasporti e della navigazione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato;

Per l'annullamento del provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione d.c. III - div. 32, prot. n. 4591 AI/07 del 15 settembre 1997, con il quale si respinge nuovamente la domanda, avanzata dalla Euro Tour Viaggi, di autorizzazione per l'istituzione di un servizio regolare CEE con autobus tra l'Italia (Sicilia) e Germania «Mirabella Imbaccari - Daghersheim».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista l'istanza per regolamento di competenza proposta dall'Avvocatura dello Stato di Catania per la predetta amministrazione;

Vista la memoria depositata dalla ricorrente per controdedurre al proposto regolamento di competenza;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito in data 22 aprile 1998 e 23 giugno 1998, in sede di comparizione delle parti (ritualmente convocate) in relazione al predetto regolamento di competenza, il prof. avv. Italo Andolina, difensore della ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue, in esito allo scioglimento della predetta riserva:

F A T T O

Con ricorso notificato il 10 novembre 1997 e depositato il 12 novembre 1997, la ditta Euro Tour Viaggi di Ferro Giuseppe ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione d. c. III - Div. 32 prot. n. 4591 AI/07 del 15 settembre 1997, con il quale si respinge nuovamente la domanda, avanzata dalla predetta Euro Tour Viaggi, di autorizzazione per l'istituzione di un servizio regolare CEE con autobus tra l'Italia (Sicilia) e Germania «Mirabella Imbaccari - Daghersheim».

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1. — Violazione del dovere — nella fattispecie avente «titolo» nell'ordinanza cautelare n. 1155/1977 di questo tribunale — di ottemperare alla pronunzia del giudice amministrativo, provvedendo a regolare *ex novo* interinalmente la situazione oggetto dell'assetto di interessi disposto con l'originario provvedimento negativo;

2. — Eccesso di potere, reso manifesto dall'omessa motivazione e, comunque, dalla pseudomotivazione del nuovo provvedimento di diniego.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto meramente formale.

Con ordinanza n. 3267 del 13 dicembre 1997, la 3ª sezione del t.a.r. Sicilia, Catania accoglieva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento negativo impugnato, ordinando al resistente Ministero dei Trasporti di rilasciare, con riserva dell'esito del giudizio, l'autorizzazione richiesta. Il predetto Ministero ottemperava a tale pronunzia cautelare con provvedimento del 5 gennaio 1998, prot. n. 001, senza peraltro interporre appello al C.G.A.

Frattanto, in data 19 dicembre 1997, l'Avvocatura dello Stato di Catania notificava istanza al Consiglio di Stato per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 31, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiedendo che venisse dichiarata la competenza del t.a.r. Lazio a decidere sul ricorso in esame.

Pertanto, il Presidente della 3ª Sezione del t.a.r. Sicilia, Catania fissava per il 22 aprile 1998 la comparizione delle parti davanti a sè ai fini dell'emanazione dei provvedimenti prescritti, nella fase preliminare del procedimento per regolamento di competenza, dal predetto art. 31, quarto e quinto comma, della legge n. 1034/1971. In tale udienza monocratica, il difensore della ricorrente si opponeva al proposto regolamento di competenza, sollevando una serie di eccezioni nel rito e nel merito che si proponeva di illustrare con apposita memoria da depositare successivamente, e chiedendo a tale fine un congruo rinvio. Il presidente, tenuto conto della rilevanza e dell'importanza delle eccezioni sollevate, accoglieva la predetta richiesta di rinvio disponendo l'ulteriore convocazione delle parti davanti a sè per il giorno 23 giugno 1998.

In tale ulteriore udienza, il difensore della ricorrente insisteva nelle eccezioni già formulate genericamente a verbale alla precedente udienza del 22 aprile 1998, e successivamente precisate ed illustrate con memoria frattanto depositata il 12 giugno 1998.

Il Presidente si riservava di decidere con ordinanza su tali eccezioni sollevate dalla ricorrente avverso il regolamento di competenza proposto dall'Avvocatura dello Stato per il resistente Ministero.

D I R I T T O

1. — Come già esposto in epigrafe e nelle premesse di fatto che precedono, l'impugnativa proposta è rivolta avverso il provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dir. gen. della M.C.T.C. - prot. n. 4591 del 15 settembre 1997, con il quale si respinge nuovamente la domanda presentata dalla ricorrente ditta Euro Tour Viaggi di Ferro Giuseppe, con sede in Mirabella Imbaccari (CT), per ottenere l'autorizzazione alla istituzione di un servizio regolare CEE con autobus tra l'Italia (Sicilia) e la Germania «Mirabella Imbaccari - Daghersheim».

2. — La 3ª sezione del t.a.r. Sicilia, Catania, come pure si è esposto in narrativa, con ordinanza n. 3267 del 13 dicembre 1997 accoglieva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento negativo impugnato, ordinando al resistente Ministero dei trasporti di rilasciare, con riserva dell'esito del giudizio, l'autorizzazione in questione. L'Amministrazione ottemperava a tale pronunzia cautelare con provvedimento del 5 gennaio 1998, prot. n. 001, senza peraltro interporre appello al C.G.A.

3.1. — Frattanto, in data 19 dicembre 1997 (e quindi subito dopo il deposito della predetta ordinanza cautelare e pochi giorni prima della sua esecuzione da parte del resistente Ministero), l'Avvocatura dello Stato di Catania notificava, come già detto, istanza al Consiglio di Stato per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 31

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (depositato presso la Segreteria del t.a.r. in data 3 gennaio 1998), chiedendo che venisse dichiarata la competenza del t.a.r. Lazio a decidere sul predetto ricorso proposto dalla Euro Tour Viaggi.

3.2. — Come pure accennato nelle premesse di fatto, con memoria depositata il 12 giugno 1998 la ricorrente Euro Tour Viaggi ha controdedotto avverso il proposto regolamento di competenza eccependone, innanzi tutto, l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza, e chiedendo, conseguentemente:

1) che il t.a.r. (*recte*: il presidente in sede di accertamento dei presupposti per la sospensione del giudizio e la trasmissione dagli atti al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 31, quinto comma, legge n. 1034/1971) accerti e dichiari che tale regolamento non sospende il giudizio di merito in atto pendente innanzi a questo t.a.r. e contrassegnato dal n. 5213/1997;

2) e — in ulteriore subordine — per la denegata ipotesi che non venga ritenuta applicabile al presente giudizio la norma dell'art. 367, comma 1, c.p.c., che venga sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede che la sospensione del giudizio possa essere negata dal t.a.r. (innanzi al quale pende il giudizio all'interno del quale sia sollevata, nelle forme del regolamento di competenza, l'eccezione di incompetenza) in esito all'apprezzamento della manifesta inammissibilità e/o manifesta infondatezza della relativa istanza, e ciò per evidente contrasto della norma in questione con le norme degli artt. 3, primo comma, (principio di uguaglianza), e 24, primo comma, (diritto alla tutela giurisdizionale), della Costituzione.

A sostegno di tali eccezioni e delle conseguenti richieste sopra riportate la ricorrente ha dedotto vari motivi, i cui profili essenziali possono così riassumersi:

A) Del *thema decidendum* del giudizio *de quo* (legittimità o meno del provvedimento reiettivo della chiesta autorizzazione all'istituzione di un servizio regolare CEE con autobus tra la Sicilia e la Germania «Mirabella Imbaccari-Daghersheim») il t.a.r. Sicilia, Catania ha già conosciuto per ben due volte in occasione dell'esame di istanze cautelari (entrambe puntualmente accolte), delibando — in entrambe le occasioni — la fondatezza dei «motivi» adottati a supporto della proposta impugnazione.

Il secondo giudizio (instaurato col presente ricorso n. 5213/1997 avverso il «secondo» provvedimento del 15/19 settembre 1997) è sostanzialmente identico al primo (introdotto con ricorso n. 1691/1997, del quale ricalca puntualmente l'«oggetto» (e vertente, ovviamente, tra le medesime parti).

Conseguentemente, non avendo la p.a. sollevato tempestivamente (all'interno del primo» giudizio) la eccezione di incompetenza territoriale, non potrebbe più farlo adesso.

In caso contrario, sarebbe disattesa ed elusa la *ratio* della decadenza comminata (a pena di nullità) dalla norma dell'art. 31, secondo comma, legge n. 1034/1971, in forza della quale, appunto, si è inteso datare *in limine litis*, entro spazi temporali assolutamente rigorosi, l'eventuale esame della questione di competenza (territoriale), ed — in ogni caso — prima dell'esame della meritevolezza del ricorso.

B) La «inammissibilità» del regolamento *de quo* risulterebbe poi, sotto altro profilo.

Una lettura sistematica dell'art. 31, legge n. 1034/1971, che tenga conto delle forti analogie che legano il regolamento in parola al regolamento di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c. (in considerazione, segnatamente, della funzione preventiva, e non impugnatoria, comune ad entrambi i rimedi), impone infatti di ritenere:

a) che l'adozione di una qualsivoglia decisione sulla causa precluda la proposizione (anche) del regolamento di competenza in parola (sull'esempio di quanto è stato già statuito dalla Corte di cassazione, sez. un., con sentenza 22 marzo 1996, n. 2466, in tema di regolamento di giurisdizione);

b) che identico effetto preclusivo (della proposizione del regolamento di competenza, di cui all'art. 31, legge n. 1034/1971) vada ricollegato anche alla ordinanza cautelare (*a fortiori*, se passata in giudicato: siccome è avvenuto nella specie), attesa la sicura natura decisoria ad essa riconosciuta fin dal 20 gennaio 1978 (in forza della nota pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato)

C) In subordine, sarebbe comunque evidente la manifesta infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale sollevata *ex adverso*.

Ed infatti, la «autorizzazione» (di cui si discute) è destinata a spiegare la propria efficacia limitatamente all'area siciliana (e, più esattamente, all'area ricadente nelle province di Catania e Messina): stante che i punti di imbarco dei passeggeri si collocano esclusivamente a Mirabella Imbaccari, Caltagirone, Catania e Messina, mentre i punti di arrivo (e poi di ritorno) si collocano esclusivamente in territorio tedesco (in prossimità di Stuttgart). Che è quanto dire: che il restante territorio nazionale (dalla Sicilia alla Germania) viene in considerazione soltanto quale attraversamento a porte chiuse (senza possibilità alcuna, quindi, né di imbarco, né di sbarco di pas-

seggeri). Non a caso, peraltro, — siccome evidenziato dallo stesso provvedimento ministeriale — la «autorizzazione» in parola risulta integrata da statuizioni amministrative adottate da organi regionali, quali appunto l'Assessorato turismo e trasporti della regione siciliana.

D) La segnalata chiara analogia esistente tra il regolamento di competenza nel processo amministrativo ed il regolamento di giurisdizione imporrebbe di riconoscere anche al t.a.r. (sull'esempio di quanto dettato ora dal novellato art. 367 c.p.c.) il potere-dovere di conoscere (quanto meno, in via deliberativa) della «manifesta inammissibilità» e/o della «manifesta infondatezza» dell'istanza di regolamento di competenza, al fine di adottare o non il provvedimento di sospensione del giudizio pendente innanzi a sè.

Una diversa conclusione sul punto non soltanto stravolgerebbe il sistema — introducendo irragionevoli discriminazioni sul terreno della normazione di istituti pur sorretti dalla *eadem ratio* — ma violerebbe brutalmente fondamentali guarentigie costituzionali.

Ed infatti:

per un verso, sarebbe dato ad una sola delle parti il potere (assoluto!) di arrestare *ad libitum* il regolare svolgimento del giudizio mercè la mera proposizione di una qualsivoglia (e comunque — motivata, od immotivata) istanza di regolamento di competenza: alterando così (in ispregio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.) la c.d. «parità delle armi»;

per altro verso, (ove si riconoscesse alla mera proposizione del regolamento *de quo* l'effetto automatico e necessario della sospensione del giudizio) si menomerebbe gravemente, quanto ingiustificatamente, il diritto alla tutela giurisdizionale (inteso, anche, quale diritto ad una tutela effettiva, e però tempestiva), pur solennemente consacrato nell'art. 24 Cost.

Una lettura dell'art. 31, legge n. 1034/1971, rispettosa del «sistema» e (ancor prima) del dettato costituzionale, imporrebbe quindi di ritenere che spetti anche al t.a.r. il potere-dovere di vagliare (sia pure ai soli fini della statuizione adottanda in merito alla sospensione del giudizio: e quindi in esito a sommaria *cognitio*) la ammissibilità e fondatezza della eccezione di incompetenza (dedotta in via di regolamento); e, conseguentemente, di negare la sospensione del giudizio, quante volte risulti manifesta la inammissibilità e/o la infondatezza della relativa istanza.

4.1. — Le suesposte eccezioni (*recte*: «controeccezioni») di inammissibilità e/o di infondatezza dell'istanza di regolamento di competenza, e la conseguente richiesta principale di accertamento dell'impossibilità di sospendere il giudizio di merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, quinto comma, legge n. 1034/1971 (e quindi sostanzialmente di rigetto o diniego della richiesta di sospensione e di trasmissione degli atti contenuta nella istanza di regolamento di competenza), si appalesano, allo stato, inammissibili per un duplice ordine di ragioni preliminarmente ostative su di un piano generale, che non consentono al t.a.r. adito, nel vigente quadro normativo, di esaminare l'intrinseca fondatezza di alcuna eccezione (o «contro-eccezione») di rito o di merito avverso il proposto regolamento di competenza.

4.2. — Innanzi tutto, tale asserita possibilità giuridica per il presidente del t.a.r., o di una sezione dello stesso, di applicare analogicamente l'invocato art. 367, primo comma, c.p.c., che attribuisce al giudice il potere-dovere di deliberazione sommaria dell'ammissibilità e della fondatezza del ricorso per regolamento di giurisdizione, risulta preclusa in radice proprio dall'esistenza della apposita normativa processuale, contenuta nel contestato art. 31 della legge n. 1034/1971, che disciplina integralmente la materia del regolamento di competenza nel processo amministrativo, e che non contempla in alcun modo un analogo potere di deliberazione sommaria; sicché viene a mancare il presupposto negativo della assenza di una «precisa disposizione» disciplinante la materia, così come espressamente richiesto dall'art. 12, secondo comma, Disp - prel. c.c. affinché possa procedersi all'integrazione od applicazione analogica con altre «disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe».

4.3. — Nè poi, a prescindere dalla rilevata impossibilità di utilizzare la risorsa giuridica dell'*analogia legis*, l'interprete potrebbe comunque procedere sostitutivamente, come pure sostanzialmente sostiene la ricorrente Euro Tour Viaggi (punto 4 della memoria del 12 giugno 1998), ad una lettura del ripetuto art. 31, quinto comma, della legge n. 1034/1971 conforme al dettato costituzionale ed al sistema, in guisa tale, cioè, da poter ritenere ed affermare che spetti anche al Presidente del t.a.r., o di una sezione dello stesso, il cennato potere - dovere di vagliare (sia pure ai soli fini della statuizione adottanda in merito alla sospensione del giudizio, e quindi in esito a sommaria *cognitio* l'ammissibilità e la fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale, dedotta in via di regolamento preventivo, e conseguentemente il potere-dovere di negare la sospensione del giudizio quante volte risulti manifesta l'inammissibilità e/o l'infondatezza della relativa istanza.

Vero è che, alla stregua dei noti principi enucleati ed elaborati in dottrina e giurisprudenza in tema di regole legali e dottrinali del procedimento ermeneutico, nell'interpretazione giuridica ci si deve costantemente uniformare al canone fondamentale secondo cui, se una norma si presti in astratto a due o più possibili letture o risultati interpretativi, il significato precettivo e la specificazione di valore che l'interprete deve preferire e prescegliere sono quelli conformi, rispondenti o comunque più aderenti alle norme ed ai principi costituzionali (c.d. interpretazione adeguatrice), perché questi, investendo e permeando l'intero ordinamento, funzionano come criteri ermeneutici di tutte le norme di rango inferiore (cfr., *ex plurimis*: Corte cost., 14 luglio 1988, n. 823; Cass., 3 febbraio 1986, n. 661, 3 gennaio 1984, n. 7, 27 gennaio 1978, n. 393, 12 giugno 1975, n. 2342, 10 marzo 1971, n. 674; C.S. V, 18 gennaio 1988, n. 8; IV, 23 giugno 1972, n. 575, C.S., A.P., 14 aprile 1972, n. 5; t.a.r. Sicilia - Catania, 22 dicembre 1986, n. 1292; t.a.r. Basilicata, 19 novembre 1983, n. 138).

Ma è altrettanto incontrovertibile che l'interpretazione secondo Costituzione, od interpretazione adeguatrice, presuppone appunto la possibilità astratta di scelta fra due o più possibili significati precettivi, dei quali uno conforme e gli altri contrastanti con i valori costituzionali, sicché non è possibile effettuarla allorché — come nella specie — si riscontri che una norma è oggettivamente insuscettibile di più risultati od esiti interpretativi. In tale insuscettibilità e nella conseguente assenza di scelta fra più significati, l'interpretazione adeguatrice trova, quindi, un limite intrinseco ed insormontabile.

Si è, pertanto, costantemente affermato che il predetto criterio ermeneutico di privilegiare l'interpretazione più rispondente ai principi costituzionali è utilizzabile soltanto nei casi in cui vi sia effettiva incertezza sulla reale intenzione del legislatore, e non anche quando la *mens legis* traspariva chiaramente dalla formulazione letterale della norma, in correlazione logica con il complesso normativo nel quale è, sistematicamente, inserita, perché in tal caso l'unico rimedio offerto dall'ordinamento è costituito dal giudizio incidentale di legittimità (cfr., *ex plurimis*, C.S., VI, 13 maggio 1985, n. 163, e t.a.r. Lazio, I, 26 gennaio 1987, n. 164).

In ultima analisi, la possibilità della lettura costituzionale della norma di legge deve necessariamente arrestarsi in presenza di un dato testuale caratterizzato da espressioni linguistiche univoche o perentorie che, soprattutto se organicamente o indissolubilmente inserite in una peculiare disciplina normativa, precludono all'interprete ogni margine di opinabilità tale da consentire, col solo ausilio degli strumenti della logica giuridica e del procedimento ermeneutico, di adeguare e ricondurre armonicamente il contenuto precettivo della norma nell'ambito segnato dai principi e valori costituzionali.

Ora, nel delineato quadro di presupposti teorici che, da un lato, consentono l'operazione intellettuale dell'interpretazione adeguatrice, e che, dall'altro, ne delimitano ontologicamente il raggio di operatività, e tenuto conto dei canoni interpretativi codificati dall'art. 12, primo comma, disp. prel. c.c., non può non ritenersi che la precisa e perentoria espressione lessicale utilizzata dal legislatore — per disciplinare la sospensione in sede di regolamento di competenza — nella proposizione normativa contenuta nel quinto comma dell'art. 31 in questione («... i processi ... sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi di ufficio ... al Consiglio di Stato»), configurando una ipotesi di sospensione obbligatoria, precluda necessariamente ogni alternativa adeguatrice all'interprete. È indubitabile, infatti, che, così come nell'analisi logica (o sintattica) della lingua, italiana, anche nel lessico giuridico il verbo «essere» (verbo ausiliare nelle forme della coniugazione passiva dei verbi) esprime, fra altre varie accezioni, il concetto di «esistere», «sussistere» «accadere», «divenire», «avvenire», «aver luogo», «diventare», e quindi di «dover essere», di guisa che l'espressione «sono sospesi» (indicativo presente della forma passiva del verbo «sospendere») è equivalente alla (o costituisce sinonimo della) espressione «devono essere sospesi» o «vengono ad essere sospesi», dal cui ambito semantico, diversamente dalle ipotesi di sospensione contemplate dall'art. 367, primo comma, e dall'art. 295 c.p.c., che consentono margini di apprezzamento del giudice davanti a cui pende la causa, esula ogni idea od ogni possibile riferimento (sia pure implicito e generico) alla subordinazione di tale obbligo assoluto a contrarie valutazioni discrezionali dell'organo giurisdizionale *a quo*.

Non può, quindi, revocarsi in dubbio che la sospensione *de qua* costituisce una vicenda o modificazione processuale che deve essere dichiarata (o, se si vuole, disposta) con ordinanza presidenziale che ha natura di atto dovuto o vincolato al mero accertamento del presupposto contemplato dal combinato disposto del quinto e del quarto comma del ripetuto art. 31.

5. — L'evidenziata inammissibilità, nel vigente quadro normativo, di tutte le eccezioni di inammissibilità e/o di infondatezza del regolamento di competenza, e della conseguente richiesta principale di rigetto o diniego della sospensione del processo prescritta come atto dovuto dall'art. 31, comma, della legge n. 1034/1971, rende già di per sé rilevante ai fini del decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'eccezione subordinata di illegittimità costituzionale — che appare non manifestamente infondata, come prescritto dalle stesse norme — del predetto quinto comma dell'art. 31 nella parte in cui, imponendo siffatta sospensione obbligatoria («... i processi... sono

sospesi...»); nei casi di proposizione di regolamento di competenza sul quale non si raggiunga l'accordo di tutte le parti, preclude al Presidente del t.a.r., o di una Sezione dello stesso, la possibilità di denegare tale sospensione allorché reputi il regolamento proposto manifestamente inammissibile e/o manifestamente infondato.

Ma in realtà, nella fattispecie, i prescritti requisiti di rilevanza e di non manifesta infondatezza, ai fini della proponibilità della questione incidentale di costituzionalità, non ineriscono soltanto al frammento precettivo concernente la sospensione obbligatoria imposta dal censurato quinto comma dell'art. 31 della legge n. 1034/1971, ma si estendono necessariamente, come emergerà dalle considerazioni che seguono, a tutto l'istituto del regolamento di competenza disciplinato dal ripetuto art. 31, di guisa che il giudicante ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità di tutto il predetto articolo, ad eccezione della seconda parte del primo comma (in base al quale «l'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio»). Questione che, risultando oggettivamente connotata dal carattere della generalità e quindi da una più ampia latitudine di contorni, viene così ad assumere rilievo preminente ed assorbente rispetto a quella particolare e conseguentemente più limitata dedotta dalla ricorrente Euro Tour Viaggi e che con la presente ordinanza viene quindi sollevata soltanto in via subordinata.

6.1. — In ordine al requisito (o condizione di proponibilità) della rilevanza di tale questione, occorre appena osservare, innanzi tutto, che la sua preventiva risoluzione si pone assolutamente ed incontrovertibilmente, a norma del già richiamato art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953, quale necessaria pregiudiziale per stabilire se — come ritiene il giudicante e come si specificherà in sede di esame del requisito della non manifesta infondatezza — l'eccezione di incompetenza territoriale debba essere conosciuta e decisa dal t.a.r. adito in primo grado (ovviamente nella sua istituzionale composizione collegiale) e non già, secondo il sistema attuale delineato dal ripetuto art. 31, dal Consiglio di Stato in unico grado ed in sede di definizione di apposita istanza di regolamento di competenza; o comunque, ed invia assolutamente subordinata, per stabilire se al Presidente del t.a.r., o di una Sezione dello stesso, residua almeno il potere-dovere (in analogia al disposto dell'art. 367, primo comma, in tema di regolamento di giurisdizione) di denegare la sospensione del processo prescritta dal quinto comma dell'art. 31 allorché la relativa istanza, appaia manifestamente inammissibile e/o infondata.

Soltanto, quindi, la declaratoria di illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni che disciplinano il regolamento di competenza, o, in subordine del quinto comma dell'art. 31 nella parte in cui non prevede il suddetto potere-dovere di delibazione sommaria dell'ammissibilità e della fondatezza del regolamento di competenza, potrà consentire al giudice amministrativo di primo grado (il collegio del t.a.r. adito, nell'auspicata ipotesi di declaratoria di incostituzionalità totale, o il Presidente dello stesso t.a.r., o di una sezione dello stesso, nella subordinata ipotesi di pronuncia di incostituzionalità parziale del quinto comma dell'art. 31 di decidere in merito all'eccezione di incompetenza territoriale (ed alle relative «controeccezioni»), e di riappropriarsi quindi di un potere «naturale» di cognizione irrazionalmente sottrattogli dal legislatore del 1971 con l'anomala costruzione dell'istituto del regolamento di competenza codificato nell'art. 31 in questione.

6.2. — Giova inoltre precisare in proposito che costituisce *jus receptu* il principio secondo cui è rilevante, ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953, non soltanto la questione che riguarda la legge la cui applicazione è, direttamente o indirettamente, necessaria per la definizione del giudizio, e quindi la legge che regola nel merito i rapporti dedotti in causa, bensì anche quella che riguarda la premessa maggiore (cioè la regola giuridica) di tutti gli innumerevoli sillogismi attraverso i quali si snoda l'attività del giudice sino alla definizione della controversia, con decisione processuale o di merito. Tale concetto articolato di rilevanza è stato, in particolare, precisato dalla Corte costituzionale, a quanto risulta, sin dal 1983 con la sentenza n. 137, nella quale, fra l'altro, si afferma che «la pregiudizialità necessaria della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione del giudizio *a quo* va intesa considerando tale decisione come conclusione di un itinerario logico, ciascuno dei cui passaggi necessari può dar luogo a un incidente di costituzionalità, ogni qual volta il giudice dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la definizione del giudizio».

Conseguentemente, poiché ogni questione di costituzionalità non può che essere sollevata ed esaminata dal giudice adito subito prima dell'applicazione della norma di legge che ne è oggetto, la questione di costituzionalità di norme di legge concernenti determinate modalità di svolgimento dell'attività processuale in una determinata fase del giudizio deve essere necessariamente esaminata e sollevata (ad istanza di parte o d'ufficio) dal giudice adito prima che tali norme processuali vengano applicate dallo stesso organo giurisdizionale, e non già al termine del giudizio, con la decisione finale, allorché le norme della cui costituzionalità si dubita abbiano già (e, quindi, irrimediabilmente) trovato piena applicazione; e ciò soprattutto nelle ipotesi (come in quella, appunto, del regolamento di competenza nel processo amministrativo, del regolamento di giurisdizione, ecc.) in cui l'ordinamento prevede la possibilità di innesto nel processo di questioni incidentali o «incidenti» (che provocano la sospensione

del giudizio) la cui cognizione viene inderogabilmente demandata ad organi giurisdizionali diversi da quello adito, e che potrebbero altresì essere definite con pronunzie che sottraggono a quest'ultimo la competenza o la giurisdizione, e quindi il potere di decidere, in ordine a quella determinata controversia su cui si è innestata la questione incidentale.

Nella specie, quindi, la questione di costituzionalità in esame deve essere necessariamente sollevata dal giudice — quale Presidente della sezione del t.a.r. (dinanzi alla quale pende il ricorso indicato in epigrafe) al quale spetta l'emanazione dell'ordinanza di sospensione prescritta dal più volte citato quinto comma dell'art. 31 — prima della emanazione della predetta ordinanza e della conseguente trasmissione degli atti al Consiglio di Stato, e quindi prima di spogliarsi dell'unica competenza (del tutto marginale e vincolata) attribuitagli in tale fase incidentale dall'ordinamento processuale. È ovvio infatti, ed occorre appena rilevarlo, che è questo l'unico momento processuale utile nel quale la questione di costituzionalità di cui trattasi può essere ritualmente formulata dall'unico organo giurisdizionale (il Presidente del t.a.r. o di sezione del t.a.r., e non il t.a.r. o la sezione del t.a.r.) al quale l'impianto normativo attuale attribuisce in materia il limitato potere decisorio, vincolato al mero accertamento dei presupposti contemplati dal combinato disposto dei commi quinto e quarto dell'art. 31, di sospendere il processo. Dopo tale momento, che individua una precisa fase o articolazione subprocedimentale del procedimento incidentale di regolamento di competenza, non esistono altri passaggi o momenti processuali utilizzabili, posto che il collegio giudicante non ha alcuna competenza in tema di sospensione obbligatoria in base al ripetuto art. 31, quinto comma.

7.1. — Quanto al requisito (o condizione di proponibilità) della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità che con la presente ordinanza si solleva, occorre, innanzi tutto, riportare il testo della disposizione censurata, che è il seguente:

«Art. 31. — Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.

Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi di ufficio, a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato.

Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.

Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento».

7.2. — La struttura e la disciplina dell'istituto del regolamento di competenza delineate dal surriportato art. 31 della legge n. 1034/1971 non possono non suscitare, già ad una prima lettura del testo normativo, dei gravi dubbi di costituzionalità, riconducibili o. sussumibili in tre gruppi di vizi sostanziali o materiali che sembrano inficiare in radice tutta la costruzione normativa dell'istituto in questione.

7.3. — Sembra, innanzi tutto, contrastare con il principio di eguaglianza, formale o soggettiva, dettato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, l'anomala sottrazione al giudice adito (il t.a.r., quale giudice amministrativo di primo grado) della cognizione di una tipica eccezione processuale in senso proprio, come tale proponibile soltanto dalle parti e non rilevabile d'ufficio (art. 112 c.p.c. e art. 31, primo comma, seconda parte, legge n. 1034/1971). Una sottrazione tanto più anomala quanto più si consideri che, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, la domanda di regolamento di competenza non si configura come atto direttamente introduttivo del giudizio di competenza davanti al predetto organo giurisdizionale (presso il quale non viene depositata l'istanza), bensì come atto del processo di primo grado, con natura di eccezione, che determina, però, soltanto il potere-dovere del Presidente del t.a.r. di verificare se sussista o no l'adesione delle controparti e di emanare i provvedimenti consequenziali (e vincolati) prescritti dal quarto e quinto comma dell'art. 31 in questione (cfr. *ex plurimis* C.S., VI, 20 gennaio 1998, n. 108, e IV, 15 gennaio 1980, n. 17).

Preliminarmente, occorre appena osservare in proposito che, alla stregua del costante ed assolutamente incontrovertito orientamento dottrinario e giurisprudenziale, l'invocato principio di eguaglianza formale o soggettiva *ex* art. 3, primo comma, della Costituzione costituisce «un principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura» (Corte cost., n. 25/1966), ed è espressione di un generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo (Corte cost. n. 204/1982), estrinsecandosi, in ultima analisi, in un generale principio di «ragionevolezza» per cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni eguali, ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse (si veda, fra le tante, Corte cost. nn. 53/1958, 15/1960, 4/1964, 1/1966, 5/1980 e 15/1982). Ed è ormai indubbia la soggezione al principio di eguaglianza — soprattutto inteso come canone di coerenza, dell'ordinamento e, quindi, come principio di ragionevolezza — della legge, non solo sotto il profilo formale (per cui il principio di eguaglianza regolerebbe solo la forza e l'efficacia della legge), ma anche sotto il profilo materiale, per cui tale principio è in realtà rivolto a regolare anche il contenuto della legge, implicando un limite o vincolo alla funzione normativa primaria nel senso sopra indicato.

È altresì noto, costituendo *jus receptum* in materia, che il giudizio costituzionale di eguaglianza non si svolge raffrontando direttamente la norma censurata al parametro costituzionale, occorrendo anche che nelle ordinanze di rimessione alla Corte vengano indicate una o più norme e/o uno o più principi dell'ordinamento rispetto al quale la norma impugnata, diversificando o assimilando arbitrariamente situazioni, rispettivamente, simili o diverse, viola il principio di eguaglianza: norme o principi ciascuno dei quali, isolatamente considerato ed utilizzato dal giudice *a quo*, costituisce il c.d. *tertium comparationis*, e che, nei casi in cui ne vengano individuati e proposti congiuntamente ed in correlazione più di uno, costituiscono i *tertia comparationis* (cfr. fra le tante, Corte cost., nn. 10/1980, 166 e 198 del 1982, 277/1983, 79/1984, e 618/1997).

Ora, ritiene il giudicante che con riferimento alla fattispecie in esame debba individuarsi nell'ordinamento processuale almeno un triplice ordine di *tertia comparationis* in grado di evidenziare il contrasto dell'art. 31, primo comma, prima parte, della legge n. 1034/1971, e conseguentemente dei successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo, che prevedono e disciplinano la competenza in unico grado del Consiglio di Stato per la definizione del regolamento di competenza territoriale, con il principio di ragionevolezza insito nel principio di eguaglianza e art. 3, primo comma, Cost.

A) I referenti normativi nei quali deve essere individuato il primo di tali *tertia comparationis* si rinven-
gono nel principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c., nonché nel successivo art. 276, secondo comma, e nel precedente art. 38, terzo comma, che di tale principio costituiscono corollari applicativi.

Non sembra in alcun modo controvertibile, invero, che l'art. 112 c.p.c., nel prescrivere innanzi tutto che «il giudice deve pronunciare su tutta la domanda ... e che «non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti», codifica il dovere decisorio del giudice su tutta la domanda giudiziale, con la quale si esercita il diritto di azione, e correlativamente — sia pure attraverso la formulazione negativa in senso relativo e non assoluto e quindi inversamente positiva, della parte finale della proposizione normativa — su tutte le eccezioni (sia processuali che sostanziali) in senso proprio proponibili soltanto, e concretamente proposte, dalle parti (oltre che, ovviamente, su tutte le eccezioni — c.d. eccezioni in senso improprio — rilevabili anche d'ufficio). In altri termini, siffatto dovere decisorio del giudice in senso «globale» (per usare una diffusa espressione della dottrina processualistica), vale a dire sulla domanda e sulle eccezioni (e «controeccezioni» — anche perché il termine «chiesto» utilizzato nella rubrica dell'art. 112 non può che riferirsi logicamente ad ogni richiesta, diretta al giudice, proveniente da ciascuna delle parti processuali: attori, convenuti, intervenienti — risulta indirettamente ma chiaramente ed incontrovertibilmente contemplato (nonostante la poco felice formulazione lessicale) dalla predetta seconda parte dell'art. 112 c.p.c. ove, prescrivendosi che «il giudice non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti», si stabilisce implicitamente che egli può e deve pro-

nunciarsi su tutte le eccezioni in genere, e precisamente: soltanto ad istanza delle parti, su quelle proponibili esclusivamente da queste (c.d. eccezioni in senso proprio o stretto, sia di merito che processuali, quali quelle, fra altre di incompetenza territoriale *ex art. 38*, secondo comma, c.p.c., ed *ex art. 31*, primo comma, legge n. 1034/1971, di cui trattasi), secondo quanto espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge che attribuiscono una sorta di diritto protestativo in tal senso; ed anche d'ufficio, su tutte le altre per le quali la legge non prevede alcuna riserva o disponibilità delle parti (c.d. eccezioni in senso improprio: sia di merito, quali, fra le altre, la nullità di atti e negozi giuridici; che processuali, solitamente distinte in eccezioni pregiudiziali di rito, quali il difetto relativo di giurisdizione, e l'incompetenza nei casi in cui è sottratta alla disponibilità delle parti, ed è quindi rilevabile d'ufficio, ed eccezioni preliminari di merito, quali quelle attinenti alle tre condizioni fondamentali dell'azione giurisdizionale).

La rilevata ontologica ampiezza «globale» del dovere decisorio del giudice, quale risulta già chiaramente dalla regola enunciata dall'art. 112 c.p.c., appare poi coerentemente confermata (ove mai se ne dubitasse) da tutto il sistema del processo civile ed in particolare da numerose sparse disposizioni del codice di rito, fra le quali occorre innanzitutto segnalare, per il suo valore di carattere generale ed in un certo senso esplicativo dell'ambito di operatività della *potestas decidendi*, l'art. 276, secondo comma, c.p.c., in base al quale «il collegio ... decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa».

E non sembra, poi, inutile ricordare ancora in proposito che il predetto secondo comma dell'art. 276, il quale costituisce espressione di un principio essenzialmente logico prima che giuridico (in tal senso, fra altre, Cass., 15 ottobre 1976, n. 3469), è ovviamente applicabile nel processo amministrativo anche in forza dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 64 del regolamento di procedura approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642.

Ma la disposizione che — subito dopo l'effettuato richiamo preliminare (in quanto precedente nell'ordine logico dei concetti e delle argomentazioni implicati nella questione in esame) alle norme generali degli artt. 112 e 276, secondo comma, c.p.c. — occorre in particolare ricordare, in quanto disciplina specificamente la decisione del giudice civile sull'eccezione di incompetenza territoriale, è l'art. 38, terzo comma, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 187, terzo comma, c.p.c.

A norma, infatti, del predetto terzo comma dell'art. 38, come sostituito dall'art. 4, legge 26 novembre 1990, n. 353, le questioni di cui ai commi precedenti (ossia le questioni che sorgono a seguito dell'eccezione, o del rilievo d'ufficio, in alcuni casi, dell'incompetenza per materia, per valore, e per territorio) «sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti». E a tal fine l'art. 187, terzo comma, c.p.c. prevede la facoltà del giudice di scegliere tra l'immediata rimessione al collegio per decidere separatamente sulla questione di competenza insorta, o l'accantonamento della questione stessa per deciderla unitamente al merito (ed eguale facoltà viene prevista da tale disposizione per le questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali).

Alla stregua, dunque, dei cennati principi generali sulla domanda giudiziale e sul nesso inscindibile con la figura, ad essa omologa, dell'eccezione nelle sue varie configurazioni e categorie, così come emergenti nell'ordinamento processuale soprattutto attraverso i dati testuali degli artt. 112 e 276, secondo comma, c.p.c., e dell'art. 64 r.d. n. 642/1907, ed alla stregua altresì della specifica disciplina relativa alla decisione con sentenza, da parte dello stesso giudice adito, sulle eccezioni di incompetenza (artt. 38, terzo comma, e 187, terzo comma, c.p.c.), non può essere revocato in dubbio che, estendendosi necessariamente il dovere decisorio del giudice adito a tutto l'ambito della situazione giuridica globale inscindibilmente costituita dal binomio domanda giudiziale-eccezioni (o «controdomande»), la mancata pronuncia su di un'eccezione costituisce vizio di omissione (parziale) di pronuncia (si veda, in tal senso, soprattutto Cass. 21 agosto 1985, n. 4451, ed inoltre, anche se implicitamente, Cass., 15 ottobre 1976, n. 3469, cit., 13 marzo 1964, n. 538, 23 giugno 1982, n. 3831, 25 maggio 1995, n. 5747).

B) Il secondo *tertium comparationis* deve essere poi individuato, secondo l'ordine di stretta conseguenza logica-giuridica emergente dall'impostazione sopra delineata, nel sistema previsto dagli artt. 42 e sg. c.p.c. per il regolamento di competenza nel processo civile.

Ai limitati fini comparativi che qui rilevano, è sufficiente ricordare in proposito, in rapidissima sintesi, che il predetto regolamento è configurato e disciplinato dal codice di rito come uno specifico mezzo di impugnazione ordinaria delle sentenze di primo grado che statuiscono sul presupposto processuale della competenza. Tale regolamento, consistente in una iniziativa giudiziaria di parte, dinanzi alla Corte di Cassazione, avverso, appunto la pronuncia sulla competenza nella quale la parte che impugna sia rimasta soccombente, e tendente ad una riforma di quella pronuncia, è, com'è noto, di due tipi: regolamento necessario, in quanto costituisce l'unico mezzo col quale possono essere impugnate le sentenze che pronunziano soltanto sulla competenza (art. 42 c.p.c.); e regolamento facoltativo, nel senso che può essere facoltativamente proposto dalla parte rimasta soccombente sulla que-

stione di competenza, in alternativa con i «modi ordinari» (normalmente l'appello), avverso le sentenze che hanno pronunciato sulla competenza insieme col merito, e limitatamente (com'è ovvio) al capo della sentenza che concerne la competenza (art. 43 c.p.c.).

Non sembra necessario soffermarsi più che tanto per rendere evidente la radicale ed inspiegabile diversità — che costituisce un vero e proprio disvalore giuridico — tra il regolamento di competenza (sia necessario che facoltativo) — nel processo civile, strutturato come un mezzo di impugnazione delle pronunzie sulla competenza, ed il regolamento di competenza nel processo amministrativo, anomalamente configurato e disciplinato dall'art. 31, legge n. 1034/1971, per qualche misteriosa od arcana ragione, come uno strumento decisorio «preventivo» in unico grado sulla eccezione di incompetenza territoriale del t.a.r. adito, anziché come mezzo d'impugnazione della pronunzia dello stesso t.a.r. in ordine all'eccezione di cui si discute.

Si può solo aggiungere, come già rilevato sin dal 1974 da autorevole dottrina, che, in forza dell'ibrido disegno normativo dell'art. 31 in questione, i t.a.r., diversamente da tutti gli altri giudici dell'ordinamento italiano, non hanno quindi il potere di giudicare della propria competenza territoriale.

C) Un ulteriore elemento di comparazione, che viene peraltro prospettato in via del tutto subordinata rispetto ai primi due, e quindi soltanto per l'ipotesi di una eventuale declaratoria di infondatezza della dedotta questione di incostituzionalità di tutto l'istituto del regolamento di competenza nel processo amministrativo, si rinviene, come esattamente rilevato dalla difesa della ricorrente, nel raffronto dell'obbligo assoluto di sospensione del processo amministrativo, prescritto dal quinto comma, dell'art. 31, legge n. 1034/1971, per i casi in cui non tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro t.a.r. a seguito della proposizione del regolamento di competenza, con la ben diversa disciplina prevista dal novellato primo comma, dell'art. 367, c.p.c. per la sospensione del processo di merito, a seguito della proposizione del regolamento di giurisdizione *ex art.* 41, primo comma, c.p.c.

In base, infatti, al predetto primo comma, dell'art. 367, nel testo sostituito dall'art. 61 della novella apportata con la legge n. 353/1990, il giudice davanti a cui pende la causa, dopo la notifica del ricorso alle sezioni unite della Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41, primo comma, c.p.c., ed a seguito del deposito di copia di tale ricorso presso la propria cancelleria, «sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata».

Ora, se con la riforma del 1990 è stata introdotta tale nuova disciplina della sospensione del processo a seguito della rituale proposizione del regolamento di giurisdizione, attribuendo espressamente al giudice il cenato potere-dovere di delibazione sommaria dell'ammissibilità e della fondatezza della istanza (e ciò, com'è noto, allo scopo precipuo di contrastare i preoccupanti e frequenti abusi dell'istituto in questione, utilizzato da parti prive di scrupoli per provocare soltanto la sospensione del processo a palesi fini dilatori), non si riesce a comprendere per quale motivo un analogo margine — quanto meno — di delibazione sommaria (*idest*: di giudizio) non sia stato e non debba essere attribuito al giudice amministrativo di primo grado (e quindi al t.a.r. nella sua istituzionale composizione collegiale, e non già al suo Presidente) relativamente al regolamento di competenza, per il raggiungimento di quei medesimi obiettivi (di contrasto degli abusi e delle finalità dilatorie) sottesi alla delibazione sommaria di ammissibilità e fondatezza del regolamento di giurisdizione demandato al giudice civile di primo grado.

La mancanza di intrinseca coerenza o ragionevolezza della rilevata assenza del potere (almeno) di delibazione sommaria dell'eccezione di cui trattasi si rivela, poi, tanto più inspiegabile e tanto più grave ove si consideri che, mentre il regolamento di giurisdizione è soltanto uno dei vari metodi o strumenti di verifica della giurisdizione previsti dal codice di rito (e costituiti, come è noto, dall'eccezione di difetto di giurisdizione, rilevabile d'ufficio, dal ricorso in Cassazione *ex art.* 360, n. 1, dall'analogo ricorso *ex art.* 362, primo comma, e dalla elevazione dei conflitti di giurisdizione ed attribuzione previsti dal secondo comma dello stesso art. 362, oltre al predetto regolamento preventivo), ed è quindi aggiuntivo rispetto all'eccezione di difetto (relativo) di giurisdizione, il cui esame è ovviamente demandato al giudice adito, al contrario il regolamento di competenza costituisce l'unico strumento previsto dalle leggi processuali amministrative per la verifica della competenza territoriale del t.a.r.

7.4. — L'anomala esclusione dal processo decisionale del giudice amministrativo di primo grado della cognizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, proponibile soltanto nelle forme e secondo le modalità del regolamento di competenza così come disciplinato dal predetto art. 31 della legge n. 1034/1971, si pone conseguentemente ed ovviamente in contrasto anche col principio del doppio grado di giurisdizione nel giudizio amministrativo, codificato dall'art. 125, secondo comma, Cost., dato che sulla predetta eccezione d'incompetenza territoriale viene a pronunciarsi soltanto il Consiglio di Stato che nel nostro sistema è esclusivamente giudice d'appello, con la conseguenziale perdita del primo grado di giurisdizione. Il che è al tempo stesso contrario al già evidenziato principio di ragionevolezza in relazione agli elementi di comparazione come sopra individuati,

ove si consideri che, essendo tutte le eccezioni delle «controdomande», non ha senso che dal doppio grado di giudizio su tutte le domande giudiziali e relative eccezioni venga esclusa soltanto l'eccezione attinente al presupposto processuale della competenza territoriale.

Che tale aporia od anomalia processuale configuri una vulnerazione del principio del doppio grado di giurisdizione amministrativa, emerge nitidamente da una rapida ricognizione degli elementi e spunti ricostruttivi di tale principio e del conseguente sistema in materia; elementi che, negli stretti limiti in cui rilevano in questa sede, possono sintetizzarsi nelle proposizioni che seguono:

A) L'art. 125, secondo comma Cost., che ha previsto l'istituzione nelle Regioni di «organi di giustizia amministrativa di primo grado», deve essere letto in stretta correlazione con il precedente art. 103, primo comma, in base al quale «il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi». Dal combinato disposto dei due precetti costituzionali, che peraltro contengono non certo casualmente la medesima dizione («organi di giustizia amministrativa») si ricava non solo il principio che nel giudizio amministrativo debba essere previsto un giudice di primo grado, e quindi un giudice d'appello, ma anche che in tale doppio grado generalizzato la competenza dei due giudici sia la stessa, e cioè si estenda non soltanto a tutti gli atti della pubblica amministrazione, ma anche, ovviamente, a tutte le domande, ed a tutte le eccezioni (rilevabili d'ufficio o ad istanza di parte) del giudizio;

B) Ogni giudice, in quanto collegato con l'ordinamento giuridico generale, è potenzialmente giudice dell'intera Amministrazione, con la conseguenza che il riferimento dell'art. 125, secondo comma, della Costituzione alla regione non ha altro significato che quello di fissare la competenza territoriale dei giudici di primo grado; che non può estendersi, in linea di principio, al di fuori di tale ambito (come in effetti è stato previsto dalla legge n. 1034/1971 istitutiva dei t.a.r.). Emerge, invero, anche dall'esame dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente che, alla base del ripetuto art. 125, secondo comma, Cost., vi è stato l'intento di rinnovare in profondità il sistema di giustizia amministrativa onde garantire al cittadino una maggior tutela nei confronti della pubblica amministrazione, creando organi giurisdizionali decentrati aventi competenza per materia su qualsiasi atto amministrativo, e conservando un organo di grande tradizione (il Consiglio di Stato) con pari competenza per materia e con competenza per territorio di livello nazionale;

C) La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 1° febbraio 1982, ha affermato che nel settore della giurisdizione amministrativa ordinaria, al contrario degli altri settori giurisdizionali, il principio del doppio grado è stato costituzionalizzato in quanto tale giurisdizione concerne la sfera del pubblico interesse e rende, quindi, opportuno il riesame delle pronunzie dei tribunali di primo grado da parte del Consiglio di Stato, che si trova al vertice del complesso degli organi costituenti la giurisdizione stessa.

7.5. — Sotto altro profilo, infine, per quanto concerne in particolare l'obbligo del Presidente del t.a.r., o di una sezione dello stesso, di sospendere il processo (in conseguenza del divieto di cognizione dell'eccezione di incompetenza territoriale da parte dello stesso t.a.r. adito) nel caso in cui le parti non siano tutte d'accordo sulla remissione al t.a.r. indicato dalla parte che ha proposto il regolamento di competenza, sembra configurabile, come pure esattamente evidenziato dal difensore della ricorrente, un ulteriore vizio sostanziale o materiale di costituzionalità della norma che contiene siffatta imposizione (quinto comma dell'art. 31 della legge n. 1034/1971).

Da un lato, infatti il potere assoluto conferito alle parti resistenti ed intervenienti di arrestare *ad libitum* il regolare svolgimento del giudizio, con la mera proposizione di una qualsivoglia istanza di regolamento di competenza, (anche se assolutamente infondata, ed anche se addirittura immotivata oltre che infondata), altera, in spregio al principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione la c.d. «parità delle armi» delle parti in causa.

Per un altro aspetto, poi, la sospensione necessaria del giudizio conseguente alla mera proposizione del regolamento *de quo* nelle ipotesi in cui le altre parti non accettino di rimettere il ricorso al t.a.r. indicato dalla parte proponente — sospensione che non costituisce un effetto automatico del deposito dell'istanza di regolamento, ma che deve essere disposta dal Presidente del t.a.r. adito, con ordinanza che, come già si è detto al punto 4.3 che precede, si configura come atto dovuto od assolutamente vincolato (cfr., fra altre, C.S., IV, 29 aprile 1975, n. 475, VI, 3 giugno 1975, n. 178, IV, 15 giugno 1980, n. 17, e VI, 20 gennaio 1998, n. 108), come si desume chiaramente sia dal precedente quarto comma, che attribuisce espressamente al Presidente il compito di trasmettere il ricorso al t.a.r. indicato in caso di accordo sulla remissione, che dal successivo art. 32, secondo comma, il quale, in relazione all'analoga eccezione concernente la ripartizione della competenza fra sedi e sezioni staccate dei t.a.r., stabilisce che «il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza

motivata non impugnabile» — sembra menomare gravemente, ed ingiustificatamente, il diritto alla tutela giurisdizionale (inteso, anche, quale diritto ad una tutela effettiva, e quindi tempestiva), solennemente consacrato nell'art. 24, primo comma, Cost.

8. — Per le suesposte considerazioni, a norma dell'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione incidentale di costituzionalità di cui trattasi, disponendosi conseguentemente la sospensione della pronunzia (con ordinanza, presidenziale) in ordine alla sospensione necessaria od obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, quinto comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, del processo instaurato col ricorso n. 5213/1997 indicato in epigrafe.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ad eccezione della seconda parte, o secondo inciso, del primo comma (come specificato al punto 5 della motivazione che precede), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 125, secondo comma, e 24, primo comma, Cost., e ritenuta altresì, in via assolutamente subordinata, rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dello stesso art. 31, quinto comma, nella parte in cui non prevede, (così come invece previsto dall'art. 367, primo comma, c.p.c. per il regolamento di giurisdizione), che la sospensione del giudizio possa essere negata dal t.a.r. nella sua istituzionale composizione collegiale — innanzi al quale pende il giudizio all'interno del quale sia sollevata, nelle forme del regolamento di competenza, l'eccezione di incompetenza — in esito all'apprezzamento della manifesta inammissibilità e/o manifesta infondatezza della relativa istanza, e ciò per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale sospendendo conseguentemente l'emanazione dell'ordinanza presidenziale di sospensione necessaria od obbligatoria del processo di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 31, quinto comma, della legge n. 1034/1971;

Ordina, inoltre, alla segreteria, a norma dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Catania, il 23 giugno 1998.

Il presidente: ZINGALES

98C1283

N. 844

*Ordinanza emessa il 19 giugno 1998 dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo
sul ricorso proposto da Enel S.p.a. contro il comune di Cavriglia*

Imposte e tasse in genere - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe relative alla tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture o cavi - Contrasto con le direttive fissate dalla legge di delega n. 421/1992.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 47, commi 1 e 2, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

(Cost., art. 76, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 654/1997 depositato il 16 giugno 1997, avverso accertamento n. 3782/1997, Tosap, 97, contro il comune di Cavriglia da Enel S.p.a. residente a Firenze in Lungarno Colombo n. 54, difeso da Mugellini Alfredo, residente a Firenze in Lungarno Colombo, 54.

La società ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Sostiene la parte che la predetta disposizione del d.lgs. n. 507/1993 non ha rispettato i criteri e principi dettati dalla legge n. 421 del 23 ottobre 1992, con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1° gennaio 1994, stabilendo tra l'altro che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e province dovesse avvenire in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non più di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente.

Questa illegittimità, sostiene sempre la parte, è del tutto evidente nel caso qui in questione, poiché la nuova tassazione, oltre non tenere conto del diverso beneficio economico che possono trarre le aziende erogatrici di servizi pubblici in una determinata zona urbana densamente abitata piuttosto che in un'altra meno abitata, ovvero utenze industriali anziché domestiche residenziali, supera di ben oltre il 50% della tassazione precedente.

La C.T.P. di Arezzo, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale *de quo*, condivide in pieno le motivazioni dell'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale emessa il 22 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che vengono qui di seguito integralmente riportate.

«La questione di illegittimità costituzionale sollevata dall'Enel è rilevante nella causa di cui si tratta. Infatti, se venisse accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del suolo delle linee elettriche, nella specie applicati dalla società concessionaria per il servizio di riscossione della Tosap del comune di Castellarano, con conseguente illegittimità dell'accertamento impugnato.

Il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, doveva operare secondo le linee direttive fissate dall'art. 4, comma 4, lett. *b*), della legge delega n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioè:

«1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi; le variazioni in aumento, per occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10% di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1934, n. 1175 e successive modificazioni e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi».

Il legislatore delegato, invece, nella formulazione del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, ha ritenuto di doversi conformare ai criteri in cui al predetto punto 1) della legge delega, soltanto nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi o condutture, ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi ommesso, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, di suddividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile, e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore. Proprio le predette disposizioni costituiscono la fonte normativa su cui è fondato l'accertamento qui in discussione.

Né può trascurarsi che le istruzioni ministeriali (circolare del Ministero delle finanze n. 13 del 25 marzo 1994) hanno poi dettato i criteri concreti cui dovevano attenersi i comuni in sede regolamentare, precisando che gli importi di cui alle lettere *a*) e *b*), dell'art. 47, del più volte citato d.lgs. n. 507/1993 (da lire 250.000 a lire 500.000 per chilometro lineare o frazione per le strade comunali da L. 150.000 a L. 300.000 per chilometro lineare o frazione per le strade provinciali) rappresentano non già tariffe, bensì misure di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al comma 4, punto 1) lettera *b*), dall'art. 4 della legge delegata. La tassazione previgente (T.U.F.L. n. 1175/1931) prevedeva mediamente 6.000 o 8.000 lire al chilometro.

Pertanto, si evince che al determinazione della tassa per la occupazione del sottosuolo o del soprassuolo, così come operata dal legislatore delegato, si è posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi con l'art. 76, primo comma, della Costituzione.

Ritiene, infine, questo collegio che la legge delega, nel fissare i criteri di cui all'art. 4, comma 4, punto 1), lett. b), legge n. 421/1992, abbia voluto fissare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture.

Ed a conferma, ove occorra, del suddetto rilievo, valga altresì osservare come anche il criterio di cui al punto 3) della lett. b) dall'art. 4 della legge delega, relativa ai passi carrabili, sia evidentemente integrativo del principio di cui al precedente punto 1), criterio da ritenersi inequivocabilmente generale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento delle predette incombenze.

Arezzo, addì 19 giugno 1998

Il presidente: ANANIA

Il relatore: TURTURICI

98C1284

N. 845

Ordinanza emessa il 19 giugno 1998 dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo sul ricorso proposto da Enel S.p.a. contro il comune di Cavriglia

Imposte e tasse in genere - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe relative alla tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture o cavi - Contrasto con le direttive fissate dalla legge di delega n. 421/1992.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 47, commi 1 e 2, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

(Cost., art. 76, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 656/1997 depositato il 16 giugno 1997, avverso accertamento n. 3780/1997, Tosap, 95, contro il comune di Cavriglia da Enel S.p.a., residente a Firenze in Lungarno Colombo n. 54, difeso da Mugellini Alfredo, residente a Firenze in Lungarno Colombo, 54.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 844/1998).

98C1285

N. 846

*Ordinanza emessa il 19 giugno 1998 dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo
sul ricorso proposto da Enel S.p.a. contro il comune di Cavrighia*

Imposte e tasse in genere - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe relative alla tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture o cavi - Contrasto con le direttive fissate dalla legge di delega n. 421/1992.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 47, commi 1 e 2, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

(Cost., art. 76, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 655/1997, depositato il 16 giugno 1997, avverso accertamento n. 3781/1997, Tosap, 96, contro comune di Cavrighia da Enel S.p.a., residente a Firenze in Lungarno Colombo,, n. 54, difeso da Mugellini Alfredo, residente a Firenze in Lungarno Colombo, 54.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 844/1998).

98C1286

N. 847

*Ordinanza emessa il 18 luglio 1998 dal presidente del tribunale di Locri
sull'istanza proposta dal sindaco del comune di Brancaleone*

Impiego pubblico - Collegio arbitrale di disciplina - Composizione - Nomina di cinque presidenti esterni, in caso di disaccordo tra i rappresentanti del personale e i rappresentanti dell'amministrazione, da parte del presidente del tribunale, sede del collegio, su richiesta della p.a. - Eccesso di delega - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario e di magistratura.

(D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59, comma 8).

(Cost., artt. 76 e 108).

IL TRIBUNALE

Premesso che con nota n. 2496 dell'8 maggio 1998 pervenuta il successivo 12 maggio il sindaco del comune di Brancaleone richiedeva a questo ufficio la nomina di cinque presidenti del collegio arbitrale di disciplina, trasmettendo in un secondo momento copia del verbale della apposita riunione avvenuta in data 5 maggio 1998, da cui risulta il mancato accordo sulla nomina da parte dei rappresentanti dell'amministrazione comunale e dei dipendenti;

Che la designazione viene demandata a quest'ufficio ai sensi dell'art. 59, comma 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (richiamato, sia pure non espressamente, dall'art. 3, n. 4 del regolamento comunale, allegato alla richiesta), secondo cui in mancanza di accordo tra i suddetti rappresentanti, l'amministrazione richiede la nomina di che trattasi al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio.

O S S E R V A

La normativa citata non appare esente da profili di incostituzionalità per eccesso di delega rispetto alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, sull'impiego pubblico, e, quindi, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

L'art. 2 della legge testé cennata, infatti, non solo non menziona alcuna possibilità, modalità o criterio per adire l'A.G. al fine sopraccennato, ma al punto *b*) delega il Governo della Repubblica a «prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali ... compatibili con le norme costituzionali». Orbene, appare evidente che fra tali norme prioritario rilievo assume, nel caso di specie, quella di cui all'art. 108 della Costituzione sulla riserva di legislazione statale in materia di ordinamento giudiziario e di ogni magistratura, sicché deve denunciarsi l'illegittimità costituzionale della medesima norma anche per violazione del citato art. 108 della Costituzione.

Deve, altresì, osservarsi che il potere-dovere conferito al presidente del tribunale dalla norma della cui legittimità costituzionale quest'ufficio dubita, a fronte dell'evidente finalità di fare ad esso ricorso quale organo *super partes* estrinsecandosi, invece, in un atto di natura politico-amministrativa in senso lato, suscettibile di condizionare, sia pure inconsapevolmente, i contrapposti schieramenti, sottende appunto peculiari «insidie», agevolmente intuibili, potenzialmente idonee a ledere anche il principio di terzietà del giudice, sia pure al di fuori dell'ambito di un procedimento contenzioso. E, a tale ultimo proposito, mette conto rammentare come la stessa Corte abbia sempre interpretato in senso lato l'espressione «giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale», contenuta nell'art. 23, legge n. 87/1953, avendo ritenuto che essa debba applicarsi non solo alle più varie giurisdizioni speciali, ma anche alle deliberazioni assunte dagli organi giudiziari ordinari in sede di giurisdizione volontaria.

Solo *ad abundantiam* si citano le sentenze n. 83/1966 e n. 226/1996 Corte costituzionale con cui si richiede la sussistenza di un requisito soggettivo (qualifica di a.g. dell'organo davanti al quale si svolge un qualsiasi procedimento) e di un requisito oggettivo (ricorso all'a.g. come organo *super partes*, anche se adito in via eccezionale). D'altronde, nel caso di specie, non sarebbe fornita a questo giudice alcuna possibilità di accedere ad altra, diversa soluzione, per «contestare» la legittimità costituzionale di una norma conferentegli uno specifico potere-dovere.

P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio nel presente procedimento, in relazione agli artt. 76 e 108 della Costituzione, dell'art. 59, comma 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nella parte in cui prevede che «in mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio»;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Locri, addì 18 luglio 1998

Il presidente: IELASI

N. 848

*Ordinanza emessa il 24 settembre 1998 dal pretore di Vicenza
sul ricorso proposto da Argenton Ernesto ed altri contro Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altri*

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da esposizione all'amianto - Previsione, in caso di esposizione dei lavoratori all'amianto per oltre dieci anni, della moltiplicazione dell'intero periodo soggetto ad assicurazione obbligatoria per il coefficiente di 1,5 - Mancata previsione di un limite quantitativo o qualitativo della esposizione all'amianto, con conseguente indeterminabilità dei destinatari del beneficio - Omessa previsione dell'applicabilità di detto beneficio ai lavoratori delle FF.SS. S.p.a. - Violazione del principio di uguaglianza.

(Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, modificato dal d.-l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993, n. 271).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nella causa n. 717/96 r.l., promossa da Argenton Ernesto, + 77, con avv. Landi e Cristofari, ricorrenti; Contro FF.SS. S.p.a. con avv. Porceddu Cilione e Barila, convenuta, e l'INPS, con avv. Di Iorio Inail con avv. Consolo e Sicuso, chiamati in causa;

O S S E R V A

A scioglimento della riserva il g.l.;

I. — Con ricorso depositato il 15 luglio 1996, 78 lavoratori, dipendenti ed *ex* dipendenti delle F.S. S.p.a. presso l'Officina grandi riparazioni di Vicenza (O.G.R.) esponevano di aver lavorato e/o di lavorare da oltre un decennio in ambienti di lavoro nei quali hanno subito esposizione alle fibre d'amianto.

Esponevano che le FF.SS., anche se soggette all'assicurazione obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124/1965, non erano obbligate al pagamento dei contributi supplementari all'Inail (anche per l'esposizione all'amianto) *ex art.* 127, comma 1, n. 2) d.P.R. citato e ciò sino al 31 dicembre 1995 allorquando con legge n. 515/1995, art. 4, comma 14, la gestione della relativa assicurazione è stata attribuita all'Inail.

Riferivano di aver richiesto alle FF.SS. il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 (come modificato dalla legge n. 271/1993), e di aver sostanzialmente ricevuto risposta negativa da parte del datore di lavoro il quale negava l'applicabilità della citata normativa ai dipendenti FF.SS.

Chiedevano l'accertamento dell'esposizione all'amianto per tutto il periodo lavorativo presso le FF.SS., comunque ultradecennale, e per l'effetto il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, dalla legge n. 257/1992, con condanna delle FF.SS. ad applicare nei confronti dei ricorrenti i benefici pensionistici riconosciuti dalla predetta normativa.

Si costituivano le FF.SS. S.p.a. eccependo l'inapplicabilità della legge n. 257/1992 ai dipendenti della convenuta, adeguandosi a quanto affermato dal Ministero del tesoro che riteneva limitato il godimento dei benefici in esame ai lavoratori impiegati nel settore privatistico ed iscritti all'A.G.O. gestita dall'Inps.

Formulava altresì eccezioni processuali (nullità del ricorso, carenza di interesse ad agire per la maggior parte dei ricorrenti).

Concludeva per il rigetto del ricorso.

Integrato il contraddittorio nei confronti di Inps e Inail, disposta C.T.U., depositate note, la causa veniva fissata per discussione; all'udienza di decisione della causa il g.l. si riservava circa la compatibilità costituzionale della normativa in esame con riferimento ai dipendenti FF.SS. S.p.a.

II. — L'art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992 così come modificato dall'art. 1, legge n. 271/1993 afferma: «per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5».

Il comma 10, 2° periodo impone all'impresa, entro 30 gg. dalla richiesta Inps, di corrispondere al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun dipendente che ha usufruito del prepensionamento, un contributo pari al 30% degli oneri complessivi sostenuti dall'Inps per il predetto beneficio goduto dal lavoratore.

L'interpretazione letterale di tali commi porta a concludere per l'applicazione del predetto beneficio previdenziale esclusivamente ai lavoratori (dipendenti ed *ex* dipendenti) di imprese private:

ciò si evince dal riferimento, contenuto nel comma 8, al «periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail».

Il riferimento all'assicurazione obbligatoria Inail cui sono soggette le sole imprese private e non anche quelle pubbliche, e comunque non certo le FF.SS. (sino al 1° gennaio 1996), porta ad escludere che i dipendenti di tali datori di lavoro (e in particolare della convenuta) possono godere di tali benefici.

Anche dal comma 10 si evince che il legislatore ha avuto presente nell'elaborare l'art. 13, il settore privato imponendo ai datori di lavoro (privati) di versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (tipico del settore privato) il contributo (parziale) al finanziamento della spesa relativa al singolo pensionamento anticipato.

Non constano norme diverse da quelle citate che prevedano, a parità di condizioni di rischio derivante dall'esposizione all'amianto, uguali benefici per i lavoratori di imprese appartenenti al settore pubblico (quali le FF.SS. prima della c.d. privatizzazione).

Ne consegue che a fronte di una medesima situazione consistita nella esposizione ultra decennale all'amianto sussiste una disparità di trattamento tra dipendenti privati e non privati, quali quelli delle FF.SS.; disparità che non trova alcuna giustificazione ragionevole.

La chiara ed univoca lettera della norma non consente di applicarla al caso di specie attraverso l'interpretazione estensiva della stessa ovvero per analogia. L'interpretazione della norma appare univoca nel senso di escludere l'applicabilità al caso di specie, (per altro la conclusione è supportata anche dal parere del Ministero del tesoro, citato dalle FF.SS.) e non sembra prestarsi ad altre interpretazioni tali da renderla costituzionalmente compatibile con il parametro indicato dall'art. 3 Cost..

Ritiene conclusivamente questo giudicante che l'art. 13, comma 8, così come interpretato possa ritenersi costituzionalmente illegittimo sotto il profilo della irragionevolezza e violi pertanto l'art. 3 Cost.

III. — Qualora si ritenga applicabile la norma al caso di specie, è ipotizzabile un secondo profilo di incostituzionalità della norma in esame.

Il comma 8 attribuisce il beneficio pensionistico ai «lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai 10 anni».

L'interpretazione letterale del comma, può portare e ritenere che qualsiasi esposizione all'amianto, prescindendo da limiti quantitativi e qualitativi, e dunque da qualsiasi parametro di potenziale rischio di malattia (possibile, probabile o effettivo) sia in sé e per sé sufficiente per godere del beneficio previdenziale, purché ultradecennale.

Tenuto conto degli studi scientifici secondo i quali l'etiologia del mesotelioma pelurico sembra prescindere da ogni soglia di esposizione, e rilevato che dagli studi di settore l'impiego diffuso dell'amianto nelle costruzioni di fabbricati, nella coibentazione di impianti (elettrici, idraulici etc.), nell'uso di tessuti d'amianto ed in altri settori produttivi comporta rischio per chiunque di contrarre malattie da esposizione a fibre d'amianto (in tal senso, in assenza di dati disponibili nel nostro paese, si vedano i dati elaborati in Germania sin dal 1993 dall'Hauptverband Der Berufsgenossenschaften, pubblicati in Riv. Inf. e Mal. Prof. nn. 4/5 del 1996 pag. 419 e ss.), sembra potersi concludere che qualsiasi cittadino in quanto dipendente da datore di lavoro privato sia concretamente beneficiario della norma *de qua*.

Questa interpretazione, già affermata con sentenza 9 giugno 1997 della pretura di Padova — Est. Campo — e con sentenza 4 dicembre 1997 da pretura Ravenna — Est. Rivero —, in sostanza equipara, sotto il profilo del godimento dei benefici previdenziali, situazioni di fatto assolutamente non omogenee (ossia attribuisce a fatti diversi le medesime conseguenze) atteso che consente il godimento del pensionamento anticipato in presenza tanto di situazioni di possibile rischio da esposizione all'amianto, quanto di situazione di probabile o di sicuro rischio dall'esposizione alle stesse sostanze morbigene, purché ultradecennale.

Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione in forza del quale, se da un lato non possono essere trattate diversamente situazioni identiche, non possono nemmeno essere trattate ugualmente situazioni obiettivamente diverse.

Stante la rilevanza nel caso di specie di tale questione, atteso che alla luce di tale interpretazione la quasi totalità dei ricorrenti indipendentemente dallo svolgimento di specifiche mansioni avrebbe diritto a percepire i predetti benefici (mentre applicando i più selettivi parametri della legge n. 277/1991 — che tuttavia si riferiscono alla normativa in materia di prevenzione, mentre la legge in esame ha natura risarcitoria — solo alcuni di essi avrebbero diritto agli stessi benefici, come evidenziato dalla C.T.U.) e la non manifesta infondatezza della stessa.

P. Q. M.

Il pretore, visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 295 c.p.c.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992 come mod. del d.-l. n. 169/1993 convertito in legge n. 271/1993 nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio pensionistico ivi disciplinato ai lavoratori delle FF.SS. S.p.a.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992 come mod. del d.-l. n. 169/1993 convertito in legge n. 271/1993 nella parte in cui non indicando un limite quantitativo o qualitativo della esposizione all'amianto consente la applicazione del predetto beneficio previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata alle due Camere del Parlamento.

Vicenza, addì 24 settembre 1998

Il pretore: PERINA

98C1288

N. 849

*Ordinanza emessa il 26 maggio 1998 dalla Corte d'appello di Venezia
nel procedimento penale a carico di Sinancevic Ismet*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimento di appello - Imputato assolto in prima istanza - Preclusione per il giudice di appello di provvedere, in ipotesi di ritenuta responsabilità penale, in ordine alla richiesta di applicazione della pena formulata tempestivamente in primo grado - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nelle ipotesi di ingiustificato dissenso del p.m.

(C.P.P. 1988, art. 448).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Con sentenza in data 14 marzo 1994 il pretore di Bassano del Grappa assolveva Sinancevic Ismet dal reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2, 5 e 7 c.p., contestatogli come commesso in concorso con Vucetic Vladimir e Nurkovic Avdulah per non avere commesso il fatto.

Premetteva il pretore che i tre imputati, arrestati in flagranza per il suddetto fatto-reato, avevano formulato richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.c.p.; tuttavia, mentre per il Vucetic e il Nurkovic sussistevano indizi, gravi, precisi e concordanti, perché gli stessi erano stati sorpresi nell'atto di spingere a mano un'autovettura sottratta poco prima al proprietario con i fili dell'accensione manomessi e con, sul sedile anteriore destro, un'autoradio prelevata da altro veicolo in sosta, ciò non valeva per il Sinancevic che, al momento del fermo, «si trovava al posto di guida e poteva non avere ancora notato la descritta manomissione, pur apparendo certamente sospetta la circostanza che questi, al solo scopo di coadiuvare i coimputati nel tentativo di rimettere in moto l'autovettura, a suo dire, in buona fede, avesse parcheggiato la propria auto alla distanza di circa 150 metri e, all'apparenza, in posizione occultata»; si imponeva dunque l'assoluzione del Sinancevic ex art. 530, comma 2, c.p.p.

Appellava il p.g. presso la Corte d'appello di Venezia osservando non essere minimamente credibile, contro l'evidenza della prova, né la protesta d'innocenza dell'imputato né la tesi difensiva di essere stato egli occasional-

mente fermato dai connazionali per aiutarli ed intendendo lo stesso allontanarsi una volta accortosi che l'accensione del motore era stata manomessa; al contrario, il Sinancevic, che era stato sorpreso al posto di guida, non poteva non essersi reso conto dell'evidente manomissione dell'accensione in area-volante; la responsabilità era vieppiù accentuata dal fatto che la vettura dell'imputato era stata parcheggiata, in posizione defilata, proprio nelle vicinanze dell'auto rubata e ciò in contrasto con l'assunto della natura estemporanea dell'aiuto dato ai connazionali.

Chiedeva dunque dichiararsi l'imputato colpevole del reato di furto contestato con condanna alla pena richiedenda dal p.g. d'udienza.

Ciò posto e premesso che, a norma dell'art. 444 c.p.p., il parametro che legittima il giudice cui sia fatta richiesta di applicazione della pena, a pervenire ad assoluzione dell'imputato, è quello rappresentato dalla previsione dell'art. 129 c.p.p., sicché, al di fuori dei casi in cui sia possibile, in via di mera constatazione e senza valutazioni comportanti apprezzamento delle emergenze processuali (vedi Cass. 13 aprile 1996, n. 458, Trebeschi), ritenere l'insussistenza del fatto ovvero la non commissione dello stesso ad opera dell'imputato ovvero ancora le residue ipotesi di cui alla predetta norma, il giudice è tenuto ad accogliere, nella ricorrenza dei restanti presupposti, il «patteggiamento» formulato, rileva la Corte che nella specie, caratterizzata, come desumibile dalla motivazione della gravata sentenza, da pronuncia, in sede di richiesta di applicazione di pena, di assoluzione per insufficienza di prove *ex art.* 530, comma 2 c.p.p., laddove si pervenisse, conformemente alla richiesta del p.g. appellante, ed in riforma della sentenza del pretore, a condanna dell'imputato, lo stesso verrebbe inevitabilmente «privato» della diminuzione di pena collegata alla pur tempestiva richiesta di applicazione formulata in primo grado; né potrebbe la Corte (tenuta per effetto del principio del devoluto, a confermare la pronuncia assolutoria per insufficienza di prove ovvero, al contrario, a riformare, come richiesto dal p.g. appellante, la medesima provvedendo ad irrogare la relativa sanzione) procedere, in difetto di previsione normativa sul punto, in ipotesi di ritenuta responsabilità nel merito dell'imputato, peraltro richiedente, quale presupposto indefettibile, un'istruzione dibattimentale mai svoltasi in precedenza (non potendo ovviamente essere utilizzati gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero), ad applicare la richiesta pena come invece previsto, in capo al giudice di primo grado od in capo allo stesso giudice dell'impugnazione, nelle ipotesi di ingiustificato dissenso del p.m., dall'art. 448 c.p.p..

Ritiene allora la Corte che l'impossibilità di fare ricorso nella specie ad una norma analoga a quella di cui sopra non possa non integrare una non giustificabile disparità di trattamento normativo di situazioni che, per essere caratterizzate tutte dalla rivelatasi, a posteriori, ingiustificata mancata applicazione della pena con conseguente «confisca» per l'imputato della diminuzione di pena ricollegata alla richiesta di patteggiamento, appaiono tra loro analoghe.

Consegue pertanto a quanto detto sin qui la non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 448 c.p.p. nella parte in cui lo stesso non prevede il potere del giudice d'appello di provvedere, in ipotesi di ritenuta responsabilità penale dell'imputato che, a fronte di richiesta di applicazione di pena in prima istanza sia stato assolto, alla irrogazione della pena come richiesta.

Detta questione appare infine rilevante dipendendo dall'applicazione in un senso o nell'altro della norma investita la commisurazione della pena.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui lo stesso non prevede il potere del giudice d'appello di provvedere, in ipotesi di ritenuta responsabilità penale dell'imputato che, a fronte di richiesta di applicazione di pena in prima istanza sia stato assolto, alla irrogazione della pena come richiesta;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 26 maggio 1998

Il presidente: PERDIBON

Il cons. est.: ANDREAZZA

N. 850

Ordinanza emessa il 4 maggio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 1998) dalla commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da O. Facco Pubblicità S.r.l. contro il comune di Torino

Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle commissioni tributarie - Prova testimoniale - Divieto - Lesione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 9304/1996 depositato il 30 dicembre 1996, avverso accertamento n. 23529, Pubblicità, 95, contro il comune di Torino da O. Facco Pubblicità - S.r.l., leg. rappres. dott. O. Facco Marcello, residente a Padova in str. Altichiero, 40, difeso da Bertero Roberto, residente a Torino in corso Galileo Ferraris, 135, e Godoli Maria Silvia, residente a Torino in corso Galileo Ferraris, 135;

F A T T O

La «O. Facco Pubblicità» S.r.l. difesa dagli avv.ti Maria Silvia Godoli e Roberto Bertero ricorreva con atto spedito il 6 dicembre 1996 avverso avviso di accertamento n. 23529 notificato il 21 ottobre 1996 per imposta pubblicità 1995 del comune di Torino.

Il ricorrente chiedeva la sospensione dell'atto impugnato, concessa provvisoriamente dal presidente della sezione con decreto 14 luglio 1997. Sosteneva non essere dovuta la pubblicità per il periodo 1° luglio 1995 e 31 dicembre 1995 in quanto l'insegna «Nissan», posizionata in corso Giulio Cesare, era stata smontata in data 13 gennaio 1995, e la relativa denuncia di cessazione presentata il 15 gennaio 1995 nel rispetto dei termini di cui all'art. 8, punto 3 u.c. d.lgs. n. 507/1993.

Il comune di Torino si costituiva in termini ribadendo la legittimità del proprio operato ed in particolare che da sopralluogo del nucleo di Polizia municipale tale insegna risultava sussistere in data 14 marzo 1995, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.

Alla pubblica udienza del 29 settembre 1997 le parti ribadivano ed illustravano quanto agli atti.

La commissione confermava la sospensione stante la sussistenza dei requisiti di legge e con ordinanza istruttoria chiedeva alle parti idonea documentazione comprovante la cessazione o permanenza in loco dell'insegna, il contratto stipulato con il condominio, copia dell'ordine di servizio agli agenti, con rinvio al 17 novembre 1997.

A tale udienza il comune ribadiva le proprie determinazioni, mentre il contribuente chiedeva un rinvio atteso che solo in giornata aveva avuto ulteriori informazioni; il comune non si opponeva e la commissione rinviava all'udienza del 9 febbraio 1998.

A tale udienza la «O. Facco Pubblicità» consegna copia della dichiarazione della I.G.S. locataria del terrazzo condominiale su cui era posta la pannellatura di fondo dell'insegna, ulteriore documentazione è richiesta al ricorrente con rinvio all'udienza del 4 maggio 1998. Sono tempestivamente depositate copie di fatture delle ditte occupatesi a vario titolo dello smontaggio dell'insegna. Il comune nell'ulteriore memoria depositata ed in udienza ribadisce che il 14 marzo 1995 l'ufficiale di Polizia urbana Badino con un collaboratore accertarono che a quella data sussisteva l'impianto pubblicitario *de quo* e pertanto il correlativo diritto dell'ente locale di richiedere il pagamento dell'imposta per l'intero anno 1995, nella fattispecie 2° semestre 1995 oltre soprattassa, ai sensi art. 23, d.lgs. n. 507/1993.

Il ricorrente pur consegnando fatture e documenti non può dare prova testimoniale dello smontaggio del cartellone nel gennaio 1995 stante il divieto di cui al comma 4, art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Attesto che la questione verte su una mera questione di fatto e cioè sulla permanenza o meno dell'insegna ad una certa data, che le fatture ed i documenti prodotti non sono sufficienti a dare data certa, stante il divieto legislativo di ricorrere a prove testimoniali per dimostrare quanto assunto nel ricorso, che ai fini della decisione occorre consentire prove testimoniali come richiesto dal ricorrente, e pertanto la norma sopra citata comma 4,

art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è applicabile al caso *de quo*, si solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, commi 1 e 2 e art. 24 della Costituzione del comma 4, art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Mentre in altri procedimenti giurisdizionali (civile, penale) la parte può normalmente ricorrere a prove testimoniali, il divieto assoluto della norma di cui sopra risulta irragionevole, non sussistendo alcuna ragione di fatto e/o di diritto che giustifichi tale diversità di previsione normativa a seconda del tipo di contenzioso instaurato, e comporta pertanto violazione del principio di uguaglianza.

È ben vero che secondo codesta Corte «Non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi del processo; rispettivamente davanti alla giurisdizione amministrativa o davanti alle giurisdizioni speciali sopravvissute, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche in relazione all'epoca della disciplina ed alle tradizioni storiche di ciascun procedimento ...» (Corte cost., 19 marzo 1996, n. 82). Ma nel processo tributario — come nel caso *de quo* — le questioni di fatto o di conoscenza di elementi materiali possono essere il necessario presupposto della sussistenza o meno della pretesa tributaria della p.a.

Il suddetto divieto lede sia il principio di uguaglianza che il diritto alla difesa poiché il diritto del contribuente ad esplicitare appieno la propria attività difensiva è limitato dall'impossibilità giuridica di apportare elementi probatori quali testimonianze su questioni di fatto che possono invece essere rilevanti ai fini della controversia.

Peraltro la norma di recente introduzione avrebbe dovuto recepire le istanze, costituzionalmente garantite, della difesa ad un processo equo senza limitazione alcuna dei propri diritti, compromessi e sminuiti invece dal divieto sunnominato che non consente al ricorrente di dare prova testimoniale di situazioni materiali.

Mentre il legislatore avrebbe razionalmente potuto porre limitazioni o attribuire un diverso valore alla prova testimoniale rispetto ad altre prove, il divieto assoluto nelle fattispecie in cui ai fini della decisione occorra conoscere e/o accertare la sussistenza o meno di fatti e elementi materiali, risulta irrazionale, illogico, incoerente e discriminatorio.

Risultando la norma (comma 4, art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) applicabile al ricorso in epigrafe, stante che la questione di legittimità non è manifestamente infondata in ordine al divieto indiscriminato ed assoluto di ammissibilità delle prove testimoniali la Commissione.

P. Q. M.

Ordina:

la sospensione del processo;

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

la notifica a cura della segreteria alle parti («O. Facco Pubblicità» S.r.l. e comune di Torino), al Presidente del Consiglio, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Torino, addì 4 maggio 1998

Il presidente: CERVETTI

Il relatore: BOLLA

N. 851

*Ordinanza emessa il 30 giugno 1998 dal pretore di Varese
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Comola Grazia ed altri e l'A.S.L. della provincia di Varese*

Sanità pubblica - Specialisti ambulatoriali convenzionati - Inquadramento, a domanda e anche in soprannumero, con decorrenza 1° luglio 1998, nel primo livello dirigenziale delle AA.SS.LL. - Condizioni: svolgimento esclusivo, alla data del 31 dicembre 1997, di attività ambulatoriali con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali ed età non superiore a 55 anni - Mantenimento del precedente incarico esclusivamente agli specialisti di età non inferiore a 55 anni alla stessa data del 31 dicembre 1997 e non in posizione di quiescenza per pregressi rapporti o titolari di altro tipo di convenzioni con il S.S.N. (salvo rinuncia alle stesse entro il 1° marzo 1998) - Violazione dei principi di uguaglianza e di tutela del lavoro - Incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 34, comma 1).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 38).

IL PRETORE

Nei procedimenti, riuniti, n. 155, 156 e 159/1998 del ruolo lav., tra Comola Grazia, Volonteri Giovanni, Zagami Grazia, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea Boni, via Sabotino n. 7, Varese, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce a ciascun ricorso, ricorrenti, e Azienda sanitaria locale (A.S.L.) della provincia di Varese, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, via O. Rossi n. 9, Varese, convenuta contumace;

Oggetto: provvedimenti *ex art. 700 c.p.c.*;

A scioglimento della riserva che precede;

O S S E R V A

1. — Con atto depositato in data 19 febbraio 1998 la dott.ssa Grazia Comola, medico specialista ambulatoriale convenzionato con l'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese dal 1° aprile 1984 nella branca di analisi di laboratorio, una volta richiamati l'art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il d.P.R. 29 luglio 1996, n. 550 — Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali — ed, in particolare, l'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 — misure per la stabilizzazione della finanza pubblica — che ha previsto, oltre all'inquadramento nella dirigenza degli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, la cessazione dei rapporti medesimi per coloro che si trovino in determinate condizioni, giuridiche e di fatto, assumendo di aver diritto a mantenere il proprio incarico, in quanto, pur ultracinquantacinquenne e titolare di trattamento pensionistico, non legata con altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, e ciò contrariamente a quanto sostenuto dalla Azienda sanitaria locale di Varese, che, sulla base di nota della Direzione generale della sanità della regione Lombardia, le aveva già formalmente comunicato «la cessazione del suo incarico a partire dal 1° marzo 1998» in forza di interpretazione del medesimo art. 34 che, se ritenuta legittima, veniva, però, a porsi in contrasto con gli artt. 4, 35, 38 e 39 della Cost., chiedeva al pretore di Varese, in funzione di giudice del lavoro, pur avendo proposto ricorso in opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'incarico, *ex art. 5* dell'Accordo collettivo nazionale, di adottare quei provvedimenti d'urgenza destinati a far cessare gli effetti del lamentato abuso ed il conseguente pregiudizio nonché sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 34 della legge n. 449/1997, con istanza di sospensione del giudizio in corso e di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Nessuno si costituiva per l'Azienda sanitaria locale di Varese.

Riportatasi la ricorrente all'atto introduttivo, prodotta documentazione, riuniti al procedimento n. 155/1998 quelli recanti il n. 156/1996 e n. 159/1998, promossi da altri due medici specialisti ambulatoriali convenzionati con l'Azienda sanitaria locale di Varese — dott. Giovanni Volonteri e dott.ssa Grazia Zagami — nelle medesime condizioni di fatto e di diritto della deducente dott.ssa Comola, depositate note, rinnovato ogni ricorso, come disposto con ordinanza 18-20 maggio 1998, non costituitasi, ancora, l'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese, il pretore si riservava di decidere.

2.a. — Va, innanzi tutto, ritenuta la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria a trattare i giudizi relativi ai rapporti tra Aziende sanitarie locali e medici operanti in regime di convenzionamento, in quanto a tali rapporti sono state riconosciute, in più di una decisione, dal supremo collegio, natura sostanzialmente privatistica e caratteristiche proprie della «parasubordinazione» (cfr., tra le altre, Cass., sez. un. 8 giugno 1993, n. 6370 e Cass., sez. Un. 3 giugno 1997, n. 4955).

Discende, così, in particolare, da tale affermazione, la competenza, per materia, del pretore giudice del lavoro a decidere le controversie, che, comunque, si riferiscano a tali rapporti, e, dunque, anche alla loro risoluzione, come nei casi di specie, attesa la posizione di diritto soggettivo perfetto riconosciuta al professionista dalla costituzione di un tale rapporto, non degradabile a posizione di mero interesse legittimo in conseguenza dell'adozione, da parte della pubblica amministrazione, di atti e provvedimenti, eventualmente, solo, da disapplicare, laddove espressione non già dell'esercizio di un potere discrezionale della stessa pubblica amministrazione, bensì di un potere-dovere stabilito da una norma di legge, incidente, direttamente, sul contenuto del singolo rapporto convenzionale.

2.b. — Va, poi, affrontato il profilo dell'ammissibilità della proposizione di una questione di legittimità costituzionale nel corso di un procedimento cautelare.

Reputa questo pretore di poter aderire a quell'orientamento favorevole a tale possibilità, più di recente espresso anche dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha pure rilevato che la sospensione degli atti in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità non determina, per la sua natura meramente tecnica, l'esaurimento del potere cautelare del giudice stesso (cfr. Corte cost. 12 ottobre 1990, n. 444).

2.c. — Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 appare rilevante per i procedimenti in corso, poiché l'esistenza della norma, nel suo tenore letterale, elimina in radice il diritto dei ricorrenti a continuare il loro rapporto con il Servizio sanitario nazionale, avendo essi compiuto il cinquantacinquesimo anno di età ed essendo, altresì, essi titolari di un trattamento di quiescenza per pregressi rapporti, mentre l'eventuale declaratoria di incostituzionalità consentirebbe loro la prosecuzione dell'attività professionale.

La questione, ad avviso di questo pretore, non è manifestamente infondata, poiché la norma citata appare in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione.

Prima, tuttavia, di affrontare nello specifico la ritenuta questione di costituzionalità, poiché nei presenti procedimenti viene in considerazione la disciplina del rapporto convenzionale tra medici specialisti ambulatoriali ed Azienda sanitaria locale, pare, ancora, opportuno evidenziare, questa volta in prospettiva di merito, che, nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività, in base all'evoluzione della regolamentazione legislativa e contrattuale del rapporto dei medici specialisti ambulatoriali (dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 all'art. 8, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, per finire all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1996, n. 500 — Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali —), tale rapporto è stato sempre concepito come rapporto libero-professionale, autonomo, coordinato e continuativo, pur operando, i medici specialisti ambulatoriali, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche ed erogando le proprie prestazioni negli ambienti e con i mezzi del Servizio sanitario nazionale.

Ora, nei casi di specie, gli impugnati provvedimenti dell'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese trovano fondamento nel disposto dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il quale «Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, a fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età. Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55 anni di età mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1° marzo 1998.

Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti».

Una volta riportato il dato testuale, la previsione di un limite legale di età dell'esercizio delle attività di medico specialista ambulatoriale, in presenza di determinate condizioni — titolarità di trattamento pensionistico per pregressi rapporti, non intervenuta rinuncia ad altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale — pare, innanzi tutto, introdurre un'ingiustificata disparità di trattamento non solo tra i medici specialisti ambulatoriali e gli altri convenzionati con il Servizio sanitario locale ma anche tra gli stessi medici specialisti ambulatoriali: in particolare è da evidenziare che, mentre avrebbero diritto a mantenere l'incarico convenzionale sia i medici specialisti ambulatoriali con cinquantacinque (55) anni di età alla data del 31 dicembre 1997, che non fruiscano di trattamento di quiescenza per pregressi rapporti o che, se titolari di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1° marzo 1998, sia i medici specialisti ambulatoriali con cinquantacinque (55) anni di età che, qualunque sia il numero delle ore loro assegnate non godano comunque di trattamenti pensionistici e non siano titolari di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale sia i medici specialisti ambulatoriali con meno di cinquantacinque (55) anni, con incarico ambulatoriale convenzionato, indifferente se inferiore o superiore alle ventinove (29) ore settimanali (in quest'ultimo caso può essere, però, presentata domanda di inquadramento nel primo livello dirigenziale ...), diversamente i medici specialisti ambulatoriali con cinquantacinque (55) anni di età alla data del 31 dicembre 1997, che fruiscano di trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari di altro rapporto convenzionale, non vi abbiano rinunciato entro il 1° marzo 1998, vedrebbero, e hanno visto, risolto, a far tempo dal 1° marzo 1998, il loro rapporto, con inevitabile disagio non solo di natura professionale ma anche di carattere economico, qualora la pensione in loro godimento o l'altro genere di convenzione, non rinunciato, con il Servizio sanitario nazionale non fossero tali da garantir loro un'adeguata fonte di reddito, proporzionata anche alla loro dignità professionale.

A questo punto, la norma in esame appare presentare profili di illegittimità costituzionale non solo in relazione all'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza, come sopra delineato, ma anche in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione: infatti privare il medico specialista ambulatoriale della possibilità di lavoro per il raggiungimento del cinquantacinquesimo (55) anno di età e per la fruizione di un trattamento pensionistico per un pregresso rapporto o per la mancata rinuncia ad altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale significa anche negargli o, comunque, compromettergli il suo diritto al lavoro, in quanto l'esercizio della libera professione, al di fuori del Servizio sanitario nazionale, non potrebbe non, negativamente, risentire della possibilità riconosciuta ai cittadini di rivolgersi, per le stesse prestazioni, al Servizio sanitario nazionale gratuito e/o a medici specialisti ambulatoriali convenzionati.

Ed ancora, l'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pare contrastare anche con l'art. 38 della Costituzione, laddove, in particolare, prevede la sola titolarità di un trattamento di quiescenza come ostacolo per la prosecuzione del lavoro, senza indicarne la misura, l'entità adeguata: ed in mancanza di una tale indicazione, il diritto dei medici specialisti ambulatoriali ad usufruire di un trattamento pensionistico adeguato alle loro esigenze di vita non pare garantito dal solo trattamento maturato prima dei cinquantacinque (55) anni.

Per tutti i suesposti motivi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non appare manifestamente infondata e, poiché il presente giudizio cautelare non può esser definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, va emessa, *ex art.* 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordinanza di immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La sollevata questione impone, altresì, la sospensione dei procedimenti cautelari riuniti e, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, dell'efficacia delle impugnate comunicazioni dell'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese nn. 9783, 9795 e 9798 del 12 febbraio 1998.

Vanno, infine, disposti gli adempimenti, di cui al già citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione;

Sospende i procedimenti cautelari in corso nonché l'efficacia, nei limiti di cui alla parte motiva della presente ordinanza, delle comunicazioni dell'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese nn. 9783, 9795 e 9798 del 12 febbraio 1998;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale, disponendo che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Varese, addì 30 giugno 1998

Il pretore: PAPA

98C1291

N. 852

*Ordinanza emessa il 2 ottobre 1998 dalla Corte d'appello di Firenze
nel procedimento civile vertente tra amministrazione finanziaria dello Stato e Pazzini Palmira ed altre, n.q.*

Processo civile - Procedimento d'appello - Citazione e costituzione delle parti - Parte deceduta dopo l'udienza di discussione davanti al collegio di primo grado, senza che l'evento emergesse dalla sentenza o dalla sua notificazione rituale - Costituzione in giudizio degli eredi - Sanatoria *ex tunc* della nullità della citazione d'appello avvenuta oltre i termini stabiliti - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 359, combinato disposto, 163, comma 2, n. 2, e 164, comma 2).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 759/1996 degli affari contenzioni civili e vertente, tra l'amministrazione finanziaria dello Stato in persona del Ministro, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura dello Stato di Firenze, presso cui domicilia in via degli Arazzieri n. 4, appellante e Pazzini Palmira, Ghezzi Maria e Ghezzi Rosanna nella loro qualità di eredi di Pazzini Emilio, elettivamente domiciliati in Firenze alla via Jacopo Nardi n. 2, presso e nello studio dell'avv. Antonio Ricci Armani che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Valeriano Vasari del Foro di Pisa, appellati, all'udienza collegiale del 25 settembre 1998;

La presente causa è stata introdotta davanti al tribunale di Firenze, foro erariale, da Pazzini Emilio (difeso dall'avv. Antonio Ricci Armani) con citazione notificata il 1° febbraio 1984 per ottenere sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione di un terreno in S. Giovanni alla Vena (foglio 25, part. 16 del N.C.E.U. comune di Vicopisano) proveniente dal patrimonio del P.N.F.

La causa venne discussa e trattenuta in decisione dal collegio all'udienza 14 ottobre 1992.

La sentenza — di accoglimento — fu pubblicata soltanto il 7 ottobre 1995.

La sua notifica alla soccombente amministrazione delle finanze avvenne il 15 maggio 1996 «a richiesta come in atti».

Il 10 ottobre 1996 l'amministrazione notificò il suo appello «a Pazzini Emilio nel domicilio eletto per il giudizio c/o lo studio del procuratore avv. Antonio Ricci Armani in Firenze», secondo quanto risultava dalla sentenza notificata.

Alla prima udienza 21 ottobre 1996 l'appellato non si costituiva.

Solo in data 28 gennaio 1997 si costituivano in cancelleria quali eredi dell'appellato Pazzini Palmira, Ghezani Maria Pia, Ghezani Rosanna (a mezzo dell'avv. Antonio Ricci Armani) e deducevano:

«In rito. Si eccepisce la inammissibilità e, comunque, la nullità dell'appello perché proposto contro persona deceduta e non contro i di lei eredi e perché notificato al domicilio eletto, non più operante, e non al domicilio reale dei convenuti.

In data 28 agosto 1994 è venuto a morte il sig. Pazzini Emilio ... quando la causa era già, sin dall'udienza collegiale, in decisione ... la legittimazione passiva ... si è trasferita agli eredi e di conseguenza il luogo per la notifica della impugnazione è divenuto il loro domicilio reale. L'amministrazione finanziaria, controparte in questo processo, era ben a conoscenza sia dell'avvenuto decesso del Pazzini sia dei nomi e degli indirizzi degli eredi. Infatti essa ha notificato l'avviso di liquidazione della sentenza al Pazzini stesso al suo domicilio in S. Giovanni alla Vena (Pisa) ove la notifica fu ricevuta dalla sig.ra Pazzini Palmira qualificatasi come sorella erede.

Per procedere alla tassazione della sentenza, l'amministrazione appellante ha poi preteso non solo che gli eredi presentassero denuncia ai fini Invim ma anche una dichiarazione di valore. La controparte quindi era stata portata a ufficiale conoscenza sia dell'evento interruttivo sia dei nomi cognomi e residenza degli eredi del Pazzini. Avrebbe dunque dovuto proporre l'appello nei loro confronti notificandolo al domicilio reale o, almeno, all'ultimo domicilio del defunto. Tra l'altro, ed a prescindere dal luogo della notifica, l'appello non avrebbe comunque potuto essere proposto contro persona che, ormai deceduta, aveva ovviamente perduto la qualità di parte processuale. Al massimo, in considerazione che nella notifica della sentenza non venivano specificati i nomi degli eredi richiedenti (per altro, come sopra visto già noti alla controparte) la notifica era inidonea a far decorrere il termine breve. Non legittimava comunque mai la notifica alla parte deceduta.

Da ciò deriva che la Costituzione potrebbe forse sanare la nullità, ma sicuramente con effetto *ex nunc*. Poiché però, i termini per l'impugnazione, sia quello breve che quello lungo, all'atto della costituzione erano ampiamente decorsi, la sentenza ha acquistato efficacia di cosa giudicata. L'appello dovrà quindi essere dichiarato nullo ed inammissibile la costituzione inidonea a sanare la nullità per aver acquistato la sentenza efficacia di giudicato ...».

Ciò posto, questo collegio rileva come il merito della impugnazione non possa essere esaminato senza prima risolvere la questione processuale sollevata dagli eredi di Pazzini Emilio.

Rileva che la giurisprudenza consolidata esclude possa essersi maturato il termine breve per appellare (artt. 325 e 326 c.p.c.) perché la notificazione ad opera del procuratore (l'avvocato Antonio Ricci Armani, ora difensore anche degli eredi) della parte morta (il 28 agosto 1994) dopo la pubblicazione della sentenza — o, come nel nostro caso, tra l'udienza di discussione davanti al collegio e la pubblicazione della sentenza — è avvenuta (il 15 maggio 1996) senza che chiarisse che la notificazione era fatta in nome degli eredi (la dizione «a richiesta come in atti», anzi, lo escludeva, perché la sentenza era pronunciata nei confronti del vittorioso Pazzi Emilio) o fornisse indicazioni tali da consentire alla controparte la proposizione dell'impugnazione nei loro confronti (v. la conclusiva Cass. s.u. 19 dicembre 1996, n. 11394, alla luce del cui insegnamento complessivo è assunto il presente provvedimento).

È da sottolineare che in questo caso opera (*ex art. 359 c.p.c.*) il vecchio testo degli artt. 163 e 164 c.p.c., trattandosi di causa già pendente al 30 aprile 1995 (art. 98 d.-l. n. 432/1995 convertito nella legge n. 534/1995) sicché non sarebbe stata possibile la salvezza degli effetti sostanziali e processuali per rinnovazione della citazione d'appello affetta da vizio attinente alla individuazione dei soggetti dell'impugnazione (diretta come è verso il defunto Pazzini e non verso i suoi eredi); e la costituzione in giudizio degli appellati, avvenuta il 28 gennaio 1997 (ossia dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, e del periodo di sospensione annuale dei termini — art. 327 c.p.c. e legge n. 742/1969 —: 21 novembre 1996).

Orbene, come suggerisce la citata sentenza n. 11394/1996, ciò fa pensare che la normativa processuale esaminata possa essere in contrasto coi principi costituzionali (art. 24 Cost.) perché non consente rimedio all'errore incolpevole commesso dall'amministrazione finanziaria nel ritenere ancora in vita il Pazzini al momento della citazione d'appello.

Anche ad ammettere che le richieste dell'ufficio del registro di Pisa in ordine agli oneri fiscali di pubblicazione della sentenza potessero davvero mettere in condizione il Ministero di conoscere la reale situazione per essere avvenuta (il 9 aprile 1996) la notifica dell'avviso di liquidazione nelle mani di Pazzini Palmira (qualificatasi «sorella erede» del destinatario Pazzini Emilio) — e se ne può ragionevolmente dubitare, visto che nessun contatto vi poteva essere coll'Avvocatura dello Stato costituita in giudizio —; anche in questo caso ci si dovrebbe domandare se sia o meno compatibile colle garanzie costituzionali del diritto di difesa il termine di salvezza scaduto (il 21 novembre 1996) ben prima di un anno e quarantacinque giorni da tale momento (vale a dire, prima del 24 maggio 1997).

Ritiene pertanto il collegio di rimettere la questione al giudice delle leggi.

P. Q. M.

La Corte, visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale del combinato disposto tra gli artt. 163, comma 2, e 164, comma 2, c.p.c. vecchio testo, e art. 359 c.p.c. per violazione del diritto di difesa nel processo garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 della Costituzione, in quanto non prevede che la costituzione in giudizio degli eredi determini la sanatoria ex tunc della citazione d'appello anche quando sia avvenuta oltre l'anno — ed il periodo feriale — dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, quando la parte originaria della controversia sia deceduta dopo l'udienza di discussione davanti al collegio di primo grado, senza che l'evento emergesse dalla sentenza o dalla sua notificazione rituale;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio fino alla sua decisione;

Ordina che la presente ordinanza sia a cura della cancelleria notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 2 ottobre 1998

Il presidente: MASSETANI

98C1292

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele II

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Ralola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I. B. S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengarolo, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mappelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Caprigitone, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italla, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaerrosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFUOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 136.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 585.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
--	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 7 0 9 8 *

L. 7.500